IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1964

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1964

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE			PAG.
ABENANTE: Licenziamenti alla manifat- tura Scognamiglio di Pompei (Napoli).	PAG.	Bonea: Sulla soppressione della stazione carabinieri di Tuturano (Brindisi). (2882)	1112
(2205)	1103	Bronzuto: Inadempienze contrattuali della azienda Confezione Italia di Resina (Na-	1113
agli statali all'atto della quiescenza. (2292)	1103	poli). (2398)	1113
ABENANTE: Miglioramento pensioni ai marittimi. (2616)	1104	CALABRÒ: Salone mercato internazionale dell'abbigliamento a Torino. (3107)	1114
dei monopoli di Stato. (2876) ABENANTE: Contributi a compagnie portuali	1105	CAPRARA: Situazione della compagnia portuale Carlo Pisacane di Napoli. (861)	1114
del Mezzogiorno. (2881)	1105	CAPRARA: Gare d'appalto in Napoli per lavori di pulizia portuale. (882)	1115
la S. C. A. C. di Torre Annunziata (Napoli). (3256)	1105	COCCIA: Irregolarità nella ditta autotrasporti Luigi Galanti di Roma. (2823)	1115
Agosta: Sull'importazione di arance dalla Libia. (3600)	1106	COCCIA: Amministrazione comunale di Cottanello (Rieti). (2993)	1116
Volpago (Treviso). (2594)	1107	televisivi. (3355)	1116
stici ai dipendenti delle Terme di Salso- maggiore (Parma). (2114)	1107	coltori sardi. (1351)	1117
AMADEI GIUSEPPE: Aumento pensioni degli impiegati delle esattorie e ricevitorie	4400	motonave <i>Vicenza</i> in servizio per l'Albania. (3149)	1117
imposte dirette. (3220)	1108	CRUCIANI: Tredicesima mensilità e assistenza mutualistica alle vedove e ai familiari dei caduti in guerra. (1410)	1117
Armato: Appalto servizio prenotazione po- sti alla stazione di Milano centrale (2799)	1108	CRUCIANI: Posizione dell'ex agente rurale Bettini Guido. (1966)	1118
BADINI CONFALONIERI: Riparto fra gli enti interessati di un'aliquota dell'imposta sulla produzione dell'energia elettrica.		CRUCIANI: Ricchezza mobile in C-2 per pic- coli commercianti. (3089)	1118
(3078)	1109	CRUCIANI: Pensione di guerra a Pietrarelli Angelo. (3437)	1119
di Genova. (2058)	1109	CRUCIANI: Pensione di guerra a Forti Angelo. (3439)	1119
della diga sul Cuga. (2393)	1110 1110	CUTTITTA: Rappresentante Ministero difesa alla sottocommissione studio trattamen- to economico dipendenti statali. (2663)	1120
A. M. M. I. in Sardegna. (3290) BIAGGI FRANCANTONIO: Sui prodotti simulanti generi alimentari. (1702)	1111	DAL CANTON MARIA PIA: Indennizzo integrativo a Zelina Pellezarich. (2277)	1120
BIAGINI: Assegni familiari per gli apprendisti. (2738)	1111	DE CAPUA: Carenza di valori bollati in Bisceglie (Bari). (2464)	1121
BISAGLIA: Piano di finanziamento alloggi	1119	DE FLORIO: Ricorsi in materia di correspon-	1121

iv legislatura — discussioni — seduta del 28 gennaio 1964

	PAG.		PAG.
DEL CASTILLO: Canoni e sovraccanoni a carico delle rivendite di generi di monopolio. (3223)	1122 1122	MACCHIAVELLI: Sulla chiusura della scuola professionale marittima Pietro Barselli di Genova. (2633)	1136
DE Marzio: Intervento della polizia durante lo sciopero dei dipendenti ospedale psi-		sia. (2880)	1137
chiatrico di Bisceglie (Bari). (3005) . De Pascalis: Trattative con la Jugoslavia per l'abolizione dei visti. (3327)	1124 1125	cune frazioni di Manfredonia (Foggia). (1665)	1138
DURAND DE LA PENNE: Giudizi del governo austriaco nei confronti della magistratura italiana. (1420)	1125	dei fitti. (2884)	1138
Durand de la Penne: Aumento pensioni a dipendenti degli enti locali. (2037). Ferrari Riccardo: Sul comportamento	1126	a disposizione. (3340)	1139 1139
del sindaco di Isola Rizza (Verona). (3198)	1126	MARRAS: Rete idrica e fognante in Cagliari e Sassari. (2699)	1139
di Reggio Calabria. (3249) FODERARO: Acquedotto in Mammola-Grot-	1127	ruoli aggiunti a quelli ordinari. (3336) Monasterio: Prezzo del latte in provincia	1140
teria-San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria). (2007)	1127	di Brindisi. (2781)	1141
(Catanzaro). (3042)	1128	labria. (2926)	1141
Gagliardi: Rinnovo contratto lavoratori del credito. (2021).	1130	PELLICANI: Ricerche metanifere nel foggiano. (2826)	1143
GERBINO: Percentuale multa ai carabinieri in servizio presso gli ispettorati del la- voro. (790)	1130	PEZZINO: Tutela paesistica della zona tra Capo Mulini e Acitrezza (Catania) (502)	1144
GIUGNI LATTARI JOLE: Giornata della madre e del bambino. (3319)	1130	PEZZINO: Difesa paesistica sulla strada a mare Ognina-Cannizzaro (Catania). (505)	1144
GOLINELLI: Concessioni arenile di Sottomarina di Chioggia (Venezia). (2048)	1131	PEZZINO: Corsi scolastici per lavoratori emigrati in Inghilterra. (3298)	1145
Greggi: Sequestri e censure di film. (3081) Greggi: Sulla programmazione del film Chi lavora è perduto. (3082)	1131 1132	Picciotto: Ufficio postale in Neto di Ferrara (Cosenza). (2807)	1147
GRILLI ANTONIO: Ventilata soppressione del tribunale militare di Bologna. (3309).	1133	comune di Castiglione Cosentino (Cosenza). (3072)	1147
GUARIENTO: Per un'uniforme applicazione della legge per i dipendenti statali ces- sati dal servizio senza diritto a pensione.		Poerio: Sulle commissioni mediche per le pensioni di guerra. (969) Pucci Ernesto: Revisione aggio sulla ven-	1147
(1449)	1133	dita dei fiammiferi. (3337)	1149
Laforgia: Potenziamento della pesca in Puglia. (2079)	1134	fragio. (1365)	1149
LENOCI: Estensione retroattività di benefici giuridici ad ufficiali collocati a disposi- zione. (3008)	1135	diplomatiche. (2860)	1150 1150
LEOPARDI DITTAIUTI: Errori dell'ufficio con- tributi unificati di Ancona. (2340)	1136	SERVADEI: Adeguamento pensioni ex dipendenti degli enti locali. (2664)	1150
Lucchesi: Acquedotto in Piazzano (Lucca). (3363)	1136	Servello: Sulla soppressione del tribunale militare di Milano. (3293)	1151

	PAG.
Tripodi: Adeguamento pensioni dei dipendenti della C. R. I. e del S. M. O. M. a	
quelle dell'esercito. (3278)	1151
Tripodi: Elettrificazione in agro di Chiara-	
valle (Catanzaro). (3292)	1152
Valitutti: Riordinamento pensioni dei di-	
pendenti degli enti locali. (2346)	1152
Veronesi: Assistenza al volo nella regione	
di Roma. (2581)	1153
ZAPPA: Permesso di soggiorno alla signora	
Nhu. (3050)	1153
ZINCONE: Risarcimento danni dei beni di	
italiani in Romania. (3120)	1153
ZINCONE: Alloggi per ufficiali e sottufficiali	
delle forze armate. (3124)	1154
ZUCALLI: Nuova sede dell'ufficio postale	
Udine-ferrovia. (2899)	1154

ABENANTE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quale azione intenda svolgere per porre fine ai licenziamenti per rappresaglia in atto alla manifattura Scognamiglio di Pompei (Napoli), per far revocare i licenziamenti effettuati senza il rispetto degli accordi interconfederali recepiti in legge ed infine per bloccare i crediti che la suddetta ditta vanta verso il Ministero della difesa per forniture realizzate con una maestranza alla quale non è stato corrisposto quanto prescritto dal contratto nazionale di lavoro. (2205)

RISPOSTA. — L'agitazione messa in atto dalle maestranze della manifattura Scognamiglio di Pompei è stata composta nel novembre 1963 presso l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli. Il relativo accordo prevede la corresponsione del saldo delle competenze dovute ai lavoratori per mancata retribuzione, la corresponsione in tre rate della indennità di fine lavoro dovuta ai lavoratori licenziati lo scorso anno, la corresponsione delle eventuali differenze tra le paghe di fatto ed i minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro entro la data del 16 aprile 1964, ed infine la modifica in semplice ammonizione del provvedimento di licenziamento adottato dall'azienda nei confronti di 15 lavoratori.

Il Ministro: Bosco.

ABENANTE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per rendere efficace la disposizione di cui alla

legge del 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante la concessione del libretto di pensione al personale statale al momento del suo collocamento in quiescenza. Allo stato, salvo sporadiche eccezioni riguardanti alti funzionari e magistrati, il personale statale, ed in particolare quello del Ministero della pubblica istruzione, solo dopo molti mesi riceve un anticipo sulla pensione e, spesso dopo molti anni, il libretto aggiornato.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per adeguare l'attività degli uffici preposti in considerazione del collocamento in quiescenza di gran parte di personale avvenuto il 10 marzo 1963. (2292)

RISPOSTA. — Circa la consegna al personale collocato a riposo del libretto di pensione nello stesso giorno della cessazione dal servizio, come stabilito dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, si fa presente che questo Ministero ha impartito disposizioni a tutte le amministrazioni centrali con circolare 10 marzo 1958, n. 111440, contenente le norme di attuazione di detta legge. Risulta che le singole amministrazioni centrali, cui spetta di disporre la liquidazione delle pensioni ai propri dipendenti, generalmente ottemperano alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della citata legge n. 46, salvo che per particolari motivi non siano in grado di provvedere tempestivamente alla liquidazione della pensione definitiva, nel qual caso concedono agli interessati il trattamento di pensione provvisorio in applicazione dell'articolo 10 della legge predetta. Tale trattamento corrisponde a quello definitivo spettante in base ai servizi utili accertati e quindi, in pratica, nessun danno vengono a subìre gli interessati in caso di ritardo nella liquidazione della predetta pensione e nella consegna del relativo libretto.

Relativamente al servizio di pagamento delle pensioni, pagamento che viene disposto dalle direzioni provinciali del tesoro in base ai ruoli di iscrizione inviati dalle amministrazioni centrali, è da fare presente che questo Ministero, in applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 46 con circolare del 30 aprile 1958, n. 687, diretta ai predetti uffici, ha stabilito che l'inizio del pagamento delle pensioni di nuova concessione sia disposto entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei suddetti ruoli di iscrizione, tempo questo strettamente necessario per adempiere le prescritte formalità contabili. Inoltre, gli stessi uffici sono stati autorizzati ad estendere la medesima speditezza

di procedimento anche ai casi in cui i libretti di pensione, per particolari motivi, non siano stati consegnati agli interessati direttamente dalle amministrazioni di appartenenza.

Per quanto attiene, poi, al personale dipendente dal Dicastero della pubblica istruzione collocato in quiescenza, si comunica, in base alle notizie ricevute, che lo stesso dicastero ha già definito, in numero elevatissimo, le pratiche interessanti il personale collocato a riposo per limiti di età entro l'anno 1963. Infatti, su circa 5.700 pratiche concernenti detto personale, attualmente sono stati emessi e trasmessi agli organi di controllo oltre 4.800 provvedimenti. Il detto dicastero ha anche precisato che, in base alla richiamata legge n. 46 ha già, a suo tempo, impartito le opportune disposizioni ai competenti provveditori agli studi e ai rettori delle università per la concessione del trattamento provvisorio, a norma dell'articolo 10 della stessa legge, al personale per il quale, per difficoltà inerenti agli adempimenti istruttori di particolare complessità, non è stato possibile provvedere tempestivamente alla consegna del libretto di pensione. Risulta agli atti del suddetto dicastero che tutti i provveditori agli studi e i rettori delle università hanno subito provveduto alla concessione della pensione provvisoria che, nella quasi totalità dei casi, è pari alla pensione definitiva.

Infine, per quanto concerne il personale collocato in quiescenza in data 10 marzo 1963 si comunica, secondo gli elementi in possesso di questo Ministero, che i competenti uffici hanno fatto tutto il possibile per ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della citata legge n. 46, utilizzando nel modo più proficuo e produttivo il personale disponibile.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero ritiene che non siano da impartire ulteriori disposizioni in ordine alla materia di che trattasi.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

ABENANTE. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere quanto tempo ancora occorra per predisporre le norme relative al miglioramento delle pensioni ai marittimi in relazione agli aumenti del costo della vita intervenuti dal 1º gennaio 1958 al 31 dicembre 1962, nonché per conoscere lo stato dei lavori e l'epoca in cui terminerà i suoi studi la commissione nominata per risolvere gli altri problemi relativi alla previdenza marinara. In particolare l'interrogante chiede di conoscere l'azione svolta dal mini-

stro per reperire presso altre gestioni I.N.P.S. i crediti necessari per estendere, almeno e subito, ai pensionati marittimi le provvidenze godute da altri pensionati italiani. (2616)

RISPOSTA. — I problemi della rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e del risanamento finanziario del suo bilancio sono allo studio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, che è stato già interessato a fornire, ai fini delle determinazioni da adottare, l'adesione di massima ad una partecipazione dello Stato ai normali oneri facenti capo alla gestione marittimi della Cassa.

L'amministrazione del tesoro non ha finora potuto fornire la richiesta adesione sulla questione specifica, in attesa che vengano adottate le linee programmatiche in materia di previdenza e di assicurazioni sociali, in relazione alle conclusioni della commissione costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e del parere del C.N.E.L., come previsto dalla stessa norma, circa il problema generale relativo al coordinamento ed al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nelle sue varie forme.

Nel frattempo l'apposita commissione, preposta allo studio dei problemi particolari della previdenza marinara e costituita dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, oltre che dell'I.N.P.S., ha terminato una prima fase di studio su tali problemi.

In relazione alle conclusioni cui è pervenuta la predetta commissione, è stata nuovamente prospettata al Ministero del tesoro la necessità dell'intervento finanziario dello Stato che, unitamente ad un ritocco delle aliquote contributive attualmente vigenti, consentirebbe di elevare le pensioni dei marittimi e di equilibrare la gestione annua della Cassa.

Per quanto riguarda l'aumento immediato delle pensioni dei marittimi come concesso ad altre categorie di pensionati, pur comprendendo il fondamento morale della richiesta, si deve far presente che è necessario poter disporre di un adeguato titolo giuridico: è per ciò che si stanno predisponendo le norme legislative necessarie al miglioramento delle pensioni marittime in relazione agli aumenti del costo della vita intervenuti dal 1º gennaio 1958 al 31 dicembre 1962, così come per le variazioni del costo della vita fino al 31 dicem-

bre 1957 fu provveduto con la legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Nella attuale situazione, infine, non riesce possibile reperire crediti presso altre gestioni I.N.P.S., dal momento che ciò comporterebbe, tra l'altro, un ulteriore aggravio della precaria situazione dei bilancio della Cassa di previdenza marinara, la quale è già debitrice, verso l'I.N.P.S., di somme rilevanti.

Il Ministro: Spagnolli.

ABENANTE. — Al Ministro delle finanze. - Per conoscere se reputi opportuno richiamare la direzione generale dei monopoli di Stato all'osservanza delle disposizioni in materia di ferie al personale non di ruolo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio riforma, in data 17 luglio 1963, con foglio n. 422/07, trasmesso dal Ministero delle finanze, giusto quanto si rileva dalla risposta alla interrogazione n. 174 (allegato seduta 10 settembre 1963) a tutte le direzioni generali in data 22 luglio 1963, n. 3151 di protocollo. La direzione generale dei monopoli, infatti, diversamente da quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio, in data 9 settembre 1963 con circolare n. 00/71540, ha ribadito che al personale ex stagionale spetta il congedo straordinario solo dopo un anno di (2876)servizio.

RISPOSTA. — Le disposizioni citate nella prima parte dell'interrogazione non sono state impartite all'amministrazione dei monopoli di Stato poiché presso il monopolio non esiste né la particolare categoria di personale dei « diurnisti » (personale non di ruolo) di cui all'articolo 21 della legge del 19 luglio 1963, n. 959, né altra categoria di personale assimilabile a quella dei « diurnisti ».

Il personale salariato di ruolo, e quindi anche gli operai ex stagionali passati recentemente in ruolo in applicazione della legge del 28 marzo 1962, n. 143, fruiscono del congedo ordinario (e non straordinario) dopo un anno di effettivo servizio, così come è stabilito nella legge del 12 febbraio 1962, n. 90, concernente lo stato giuridico del personale operaio dello Stato ed ancora nella legge di carattere particolare (legge 28 marzo 1962, n. 143 articolo 16) concernente propriamente i provvedimenti a favore del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

Tuttavia l'amministrazione dei monopoli di Stato, allo scopo di venire incontro alle necessità di questi operai che hanno dovuto abbandonare le sedi di origine e nelle quali sono rimasti i loro nuclei familiari, ha disposto, in via del tutto eccezionale, che al personale operaio ex stagionale, inquadrato di recente in ruolo, fossero concesse, in occasione delle festività natalizie, alcune giornate di congedo ordinario in acconto di quello relativo all'anno 1964.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABENANTE. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere, in base alla legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, se siano stati concessi contributi a compagnie portuali del Mezzogiorno; in particolare, l'interrogante chiede di sapere di quali provvidenze possano avvalersi le compagnie portuali per far fronte alla urgente necessità di avere anche le attrezzature necessarie all'espletamento del lavoro al quale sono preposte. (2881)

RISPOSTA. — Per le vigenti norme di applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, le dette compagnie sono da classificare tra le attività dei trasporti e quindi non rientrano tra i settori produttivi finora riconosciuti ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

Il Ministro: PASTORE.

ABENANTE. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere se l'azienda S.C.A.C. di Torre Annunziata (Napoli) abbia beneficiato di agevolazioni previste per la industrializzazione del Mezzogiorno e se intenda revocare o bloccare eventuali crediti concessi, dato che la suddetta azienda non rispetta le leggi sociali a tutela dei lavoratori e ricorre a licenziamenti di rappresaglia pur di non applicare il contratto di lavoro. (3256)

RISPOSTA. — L'azienda S.C.A.C. di Torre Annunziata ha presentato alla Cassa per il mezzogiorno, in data 21 giugno 1963, una domanda di contributo industriale ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della legge del 29 luglio 1957, n. 634. Per altro, non risulta che la ditta medesima abbia avanzato alcuna richiesta di finanziamento. Si precisa, inoltre, che la Cassa condiziona la concessione del contributo a fondo perduto, previsto dalla legge suindicata, all'obbligo da parte delle ditte beneficiate di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Nel caso specifico della S.C.A.C. di Torre Annunziata è stato interessato il competente ispettorato del lavoro per l'accertamento dei fatti denunciati.

Il Ministro: PASTORE.

AGOSTA. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere se risponda al vero la notizia che un rilevante quantitativo di arance di provenienza libica sia stato immesso nei mercati nazionali. Tale notizia, divulgata dai quotidiani dell'isola, ha provocato vivissimo allarme in tutte le categorie interessate, con ripercussioni gravissime per l'economia agricola siciliana.

Se la notizia sopraddetta risponde al vero, l'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti il ministro intenda prendere per tranquillizzare l'esasperato settore agrumicolo, già in vivissima e profonda crisi ed in quotidiana difficoltà per la pesantezza dei mercati nazionali ed esteri.

RISPOSTA. — In base alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 ottobre 1957 riguardante la « disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali » (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 gennaio 1958, n. 12), l'importazione di « frutti di agrumi » dalla Libia è consentita per il periodo 1º ottobre-31 marzo attraverso i porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. In applicazione di tali norme nelle annate precedenti furono effettuate modeste importazioni di agrumi dalla suddetta provenienza che non hanno determinato serie turbative per il nostro mercato.

Secondo le rilevazioni Istat, le importazioni di agrumi dalla Libia effettuate nel triennio 1960-1962 hanno raggiunto le seguenti cifre: 1960 quintali 4.370, 1961 quintali 2.779, 1962 quintali 4.654.

Anche per quanto concerne le importazioni dell'annata in corso, occorre tener presente che esse non si discostano sensibilmente dai quantitativi degli anni passati. Invero dai dati in possesso dell'amministrazione risulta che le importazioni di agrumi di provenienza libica, effettuate dal 1º ottobre 1963 al 20 gennaio 1964, sono avvenute solo attraverso il porto di Napoli ed ammontano complessivamente a quintali 2.952.

Dai dati predetti appare evidente che il fenomeno segnalato dall'interrogante non assume dimensioni preoccupanti. Difatti le im-

portazioni di agrumi dalla Libia -- contenute in limiti assai modesti — rappresentano una quota veramente minima rispetto alla nostra produzione agrumicola che, nel triennio 1960-1962, è stata di quintali 11.359.000 (nel 1960), di quintali 13.876.000 (nel 1961), di quintali 12.058.000 (nel 1962). Inoltre le lamentate importazioni non influiscono neanche sul volume e sull'andamento delle nostre esportazioni del settore le quali, nel periodo che va dal 1º ottobre 1963 al 20 gennaio 1964, sono aumentate del 7,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 1962, essendo passate da quintali 1.617.942 a quintali 1.737.529. Si deve, per altro, segnalare che tale incremento è stato causato in particolar modo dall'aumentata esportazione di limoni.

Per quanto concerne, poi, la penetrazione della nostra produzione agrumaria nei mercati esteri, si precisa che essa è aperta ad ogni nostra attività di esportazione, non essendoci nei paesi della Comunità e negli altri dell'Europa del nord alcuna limitazione. Essa è però evidentemente affidata alla capacità dei nostri operatori, alla qualità e ai prezzi della merce, che nei paesi della Comunità ha per altro una posizione di vantaggio. Tuttavia, al fine di favorire l'esportazione degli agrumi sui vari mercati mondiali, è in avanzato studio un intenso programma di promotion in alcuni paesi del centro e del nord Europa (Austria, Svizzera, Repubblica federale tedesca, Regno Unito. Svezia e Danimarca) diretto a propagandare i prodotti ortofrutticoli italiani in genere e quelli agrumari in particolare. Inoltre il Ministero, allo scopo di incrementare ulteriormente le possibilità di esportazioni della nostra produzione agrumicola, ha recentemente preso l'iniziativa di organizzare un convegno di studio, che verrà tenuto nei prossimi mesi in Sicilia. Detto convegno ha lo scopo di esaminare tutti i problemi annessi a tale attività produttiva, non solo sotto l'aspetto delle esportazioni, ma anche sotto l'aspetto del miglioramento qualitativo del prodotto, confidando con ciò di raggiungere notevoli vantaggiosi risultati per il collocamento degli agrumi soprattutto sul mercato tedesco, il quale assorbe annualmente un quantitativo di arance ammontante a 6-7 milioni di quintali.

Ouesto Ministero sta altresì continuando nella sua azione diretta ad avviare trattative con vari paesi dell'est europeo — alcune delle quali già concluse - per consentire esportazioni supplementari di agrumi (oltre cioè ai contingenti previsti dai singoli accordi com-

merciali) contro l'importazione di prodotti di particolare interesse per l'economia di quei paesi.

Si fa infine rilevare che questo Ministero, anche di recente, ha svolto opportuno e continuo interessamento presso il dicastero dei trasporti per una maggiore assegnazione di carri ferroviari alla Sicilia nel periodo della campagna agrumaria. Detto dicastero ha comunicato che, malgrado la forte richiesta di carri, in relazione alle disponibilità dei medesimi, l'amministrazione ferroviaria ha fatto tutto il possibile per venire incontro alle giuste aspettative dei produttori. Difatti, nel periodo 1º ottobre 1963-20 gennaio 1964 sono transitati, attraverso lo stretto di Messina, ben 31.940 carri agrumari, mentre, nel corrispondante periodo della scorsa campagna, ne erano transitati 26.750, con un aumento quindi di circa il 19,4 per cento. Tuttavia questo Ministero, sia direttamente sia tramite l'I.C.E., ha continuato anche negli scorsi giorni a segnalare a quella amministrazione le urgenti esigenze dei mercati agrumari i quali, una volta raccolto il prodotto, debbono provvedere con la massima urgenza al suo inoltro verso i mercati di consumo, trattandosi di merce particolarmente deperibile. Da parte delle ferrovie dello Stato è stato fatto presente che malgrado la difficoltà di fare affluire in Sicilia tre o quattrocento carri ferroviari al giorno, a causa principalmente dei lavori di raddoppio della linea Battipaglia-Reggio Calabria, si sta facendo di tutto per ovviare agli inconvenienti lamentati.

Infine, poiché alcuni organi di stampa hanno parlato anche di importazioni di arance da Israele e dalla Spagna, si ritiene opportuno precisare che dalla prima provenienza sono state effettuate soltanto operazioni di transito e, pertanto, non è avvenuta alcuna introduzione definitiva nel nostro mercato della merce considerata, mentre dalla Spagna non sono state effettuate né operazioni di transito, né importazioni.

Da ultimo, in merito all'adozione dei provvedimenti specifici diretti a bloccare le importazioni richiesti dall'interrogante, si fa presente che essendo la norma del suddetto articolo 5 emanata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio dei poteri di sua competenza inerenti alla tutela fitosanitaria della produzione agrumicola, qualunque iniziativa diretta a modificare l'ordinamento vigente rientrerebbe nella competenza specifica di quella amministrazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

ALESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se, al fine di favorire il risorgere sociale ed economico della zona del Montello (Treviso) nel centro di una provincia ricca e fertile, intenda potenziare gli insufficienti servizi telefonici del comune di Volpago attualmente serviti da una sola cabina telefonica, ad orario diurno, presso un pubblico esercizio. (2594)

RISPOSTA. — La rete telefonica del comune di Volpago è completamente automatica ed abilitata anche al servizio interurbano teleselettivo, per cui gli abbonati possono comunicare direttamente con tutta la zona in concessione alla società Telve, servita dalla teleselezione. Essi pertanto godono del servizio continuato, urbano ed interurbano.

Per quanto riguarda il posto telefonico pubblico, situato nell'albergo Montelliano, si ritiene che il suo funzionamento, in seguito al notevole incremento degli abbonati locali, sia sufficiente alle esigenze della popolazione.

Il Ministro: Russo.

AMADEI GIUSEPPE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se intenda rivedere la posizione dei dipendenti delle Terme di Salsomaggiore (Parma) che vengono considerati alla stregua dei dipendenti privati nonostante l'Avvocatura generale dello Stato abbia espresso parere favorevole in merito al riconoscimento delle benemerenze belliche ai dipendenti ex combattenti.

Quanto sopra, ai fini della corresponsione degli assegni agli invalidi di guerra che vengono autorizzati a recarsi ai luoghi di cura. (2114)

RISPOSTA. — Va premesso che l'azienda delle Terme di Salsomaggiore, in applicazione della legge 21 giugno 1960, n. 649, si è trasformata, in data 29 maggio 1961, in società per azioni perdendo, in tal modo, la natura di organo pubblicistico ed assumendo, a tutti gli effetti, natura privatistica.

L'istituto del congedo straordinario per cure climatiche, regolarmente retribuito, è previsto dalla legge esclusivamente per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli enti pubblici in genere, i cui regolamenti facciano rinvio, per tale materia, alle disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti delle aziende private, tra i quali rientra il personale della società per azioni Terme di Salsomaggiore, sono i contratti collettivi di lavoro che stabiliscono, di volta in volta, la concessione ai lavoratori di tale beneficio. I contratti vigenti per il settore non prevedono agevolazioni del genere. Tuttavia, la società autorizza ugualmente gli invalidi di guerra ad assentarsi per i periodi di cure climatiche.

Si desidera, infine, precisare che il parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiamato dall'interrogante, anche se sopraggiunto quando l'azienda si era già trasformata in società di diritto privato, era stato richiesto in epoca in cui il rapporto di lavoro del personale delle citate Terme aveva carattere pubblicistico ed appunto a tale carattere fa esplicito riferimento nel riconoscere il diritto ai benefici di cui trattasi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

AMADEI GIUSEPPE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se possano essere adottati provvedimenti in favore degli iscritti al Fondo speciale di previdenza per le esattorie e le imposte dirette, gestito dall'I.N.P.S., nei confronti dei quali non è stato disposto alcun aumento del trattamento di quiescenza. (3220)

RISPOSTA. — In favore dei pensionati a carico del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è stato disposto l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione della scala mobile, di cui all'articolo 39 della legge del 2 aprile 1958, n. 377. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è stato già registrato presso la Corte dei conti e ne è imminente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il Ministro: Bosco.

ARENELLA, ABENANTE E BRONZUTO.

— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

— Per conoscere i motivi in base ai quali al personale dipendente dalla ditta appaltatrice per la pulizia dei locali di proprietà dell'I.N.P.S. di Napoli non viene corrisposto il salario secondo il contratto collettivo di lavoro; ciò in contrasto anche con la vigente legge sugli appalti.

(2544)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro non ha mancato di investire della questione il competente organo di vigilanza il quale ha già sottoposto a visita ispettiva la ditta Campanile Luciano, ed ha riscontrato a carico della stessa infrazioni alle norme delegate erga omnes uniformi al contratto collettivo 31 agosto 1947, recepite con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 399. Dette infrazioni hanno formato oggetto di diffida nei confronti dell'impresa inadempiente.

Il Ministro: Bosco.

ARMATO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere sulla base di quali considerazioni di fatto e di diritto viene rinnovato l'appalto del servizio di prenotazione posti presso la stazione di Milano-centrale ed affidato alla ditta Biagi.

Risulta, infatti, che la ditta anzidetta si limita a fornire il personale necessario all'espletamento del servizio senza porre in essere alcuna organizzazione particolare né impegnare nell'appalto attrezzature di sorta. Il personale fornito dalla ditta viene difatti utilizzato direttamente dall'azienda ferroviaria per quanto riguarda l'espletamento delle prestazioni richieste, con ciò risultando in netto ed evidente contrasto con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

RISPOSTA. -- L'appalto del servizio di prenotazione posti presso la stazione di Milano centrale è stato recentemente rinnovato ed affidato alla ditta Biagi che già dal luglio 1961 lo espletava, in base alle seguenti considerazioni di fatto: perdurante indisponibilità, negli impianti del compartimento di Milano, di personale delle ferrovie dello Stato; possibilità di utilizzare in altri più impegnativi settori dell'esercizio il personale ferroviario altrimenti da destinare al servizio in questione; maggiore funzionalità conseguibile nel settore mediante l'utilizzazione di personale femminile di giovane età, più adatto alla lineare semplicità del lavoro; maggiore convenienza economica del servizio in appalto.

Con il rinnovo dell'appalto si è, inoltre, potuto evitare il licenziamento del personale dipendente dalla ditta Biagi, che, nelle more dell'aggiudicazione, si era già posto in agitazione. L'affidamento in appalto del servizio in questione è pienamente legittimo in quanto il relativo contratto, non riguardando la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera, non rientra fra quelli vietati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Il suo oggetto è infatti il risultato di una attività organizzata sotto il profilo tecnico-economico, con proprio personale e propri capitali, dal-

l'appaltatore che assume, altresì, a proprio carico, i rischi della gestione. È da aggiungere che il competente ispettorato del lavoro cui è attribuito per legge l'accertamento della liceità degli appalti e al quale è stata, a suo tempo, inoltrata la prescritta comunicazione, non ha sollevato eccezione di sorta, come pure l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata a maggior conforto dall'azienda ferroviaria, ha confermato la liceità, sotto il profilo giuridico, dell'appalto stesso.

Il Ministro: JERVOLINO.

BADINI CONFALONIERI. — Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e del tesoro. - Per conoscere - premesso che l'entrata per l'addizionale provinciale I.C.A.P. sui redditi delle imprese elettriche costituisce per gran parte delle province una forte aliquota dell'entrata totale per l'addizionale suddetta, che è quindi assolutamente necessario assicurarne il regolare introito al fine di non mettere in maggiori difficoltà i bilanci delle province stesse e degli altri enti interessati se i ministri interrogati ritengano urgente ed opportuno emanare i provvedimenti necessari ad assicurare il riparto del tributo in questione fra gli enti che vi hanno diritto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in particolare nei commi quarto e quinto. (3078)

RISPOSTA. — È già stato predisposto dal Ministero delle finanze, a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, lo schema del decreto col quale vengono determinate l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'« Enel » e le modalità per il riparto del gettito dell'imposta fra gli enti interessati. Si desidera assicurare l'interrogante che si procederà all'emanazione di tale decreto, non appena, concessa in via legislativa la proroga dei 180 giorni fissati per il suo corso dall'anzidetto articolo 8, esso sarà perfezionato di concerto col Ministero dell'industria e del commercio.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: Valsecchi,

BEMPORAD E ROSSI PAOLO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile. — Per conoscere se abbiano fondamento le diffuse preoccupazioni che, verso la metà del 1964, possa mancare un adeguato carico di lavoro al cantiere Ansaldo

di Genova. Se questa grave prospettiva risponde a verità, chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo per incrementare le costruzioni navali con una organica programmazione dell'attività cantieristica, che assicuri il lavoro a maestranze altamente qualificate, rammodernando la flotta italiana e procurando commesse estere. Per conoscere, altresì, se il Governo ritenga gravissima la ripercussione che avrebbe sull'economia genovese la deprecata crisi di un cantiere recentemente rinnovato, che dà lavoro a migliaia di lavoratori. (2058)

RISPOSTA. — La situazione del cantiere Ansaldo di Genova Sestri va inquadrata in quella generale dei cantieri nazionali e i fattori di crisi, che hanno colpito la nostra industria cantieristica, sono comuni anche ad altri paesi che tradizionalmente operano nel settore. In questa generale situazione di ristagno e di contrazione i paesi della C.E.E., come è noto, stanno esaminando - nel quadro degli impegni assunti in sede comunitaria — il problema cantieristico allo scopo di predisporre organiche misure intese a realizzare un equilibrio economico nell'industria cantieristica dei sei paesi ad essa aderenti e una efficace difesa dalla concorrenza dei paesi terzi. Si assicura, comunque, che gli sviluppi della situazione sono attentamente seguiti dal Governo il quale, oltre a svolgere in sede internazionale un'idonea azione ai fini soprammenzionati, ha allo studio, presso il competente Ministero della marina mercantile, provvedimenti intesi a fronteggiare l'attuale congiuntura interna. Nel campo degli aiuti al settore stesso, il predetto dicastero, allo scopo di rendere operante fino alla scadenza (30 giugno 1964) la legge 31 marzo 1961, n. 301, ha già predisposto uno schema di disegno di legge, in corso di perfezionamento, inteso ad ottenere un ulteriore stanziamento di lire 14 miliardi.

Per quanto concerne questa amministrazione, si rammenta che nel settore delle costruzioni navali a partecipazione statale sono state adottate, in sede amministrativa, le opportune iniziative. Si accenna, al riguardo, all'attuazione di un programma straordinario di costruzioni navali a cura degli enti e delle società a partecipazione statale (E.N.I., Finmare, Finsider); alla messa a punto di un congegno capace di assicurare un'assistenza straordinaria ai lavoratori esuberanti; all'ammodernamento dei cantieri, in modo da adeguare l'attrezzatura ai più recenti progressi della tecnica delle costruzioni ed alla ricon-

versione di quelle aziende cantieristiche le quali, per ragioni obiettive, non potevano essere in grado di operare ad un sufficiente livello economico. Sul piano contingente, poiché si profila per il corrente anno un notevole vuoto di lavoro per tutti i cantieri, è stata proposta l'adozione di un programma di emergenza di costruzioni per il gruppo Finmare, tale da dare un respiro ai cantieri. Questa soluzione è condizionata, per altro, dalla possibilità di smobilizzo del credito vantato dalle compagnie marittime verso lo Stato per oltre 65 miliardi di lire, a titolo di saldo di sovvenzione e di integrazione per l'esercizio delle linee di preminente interesse nazionale, relativamente al periodo 1º gennaio 1953-30 giugno 1962.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del carico di lavoro del cantiere di Sestri, si precisa che esso ha attualmente in corso di costruzione 6 unità per un toltale di 188.600 tonnellate stazza lorda, mentre ha stipulato contratti per la costruzione di 12 nuove unità per tonnellate stazza lorda 98.800. L'I.R.I., da parte sua, ha dato autorizzazione a programmare, in detto cantiere, l'impostazione di quattro navi da carico alla rinfusa da 23 mila tonnellate stazza lorda di tipo unificato.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BERLINGUER LUIGI E MARRAS. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la diga recentemente eretta sul fiume Cuga per l'irrigazione dei terreni compresi nel consorzio di bonifica della Nuora (Sassari) è stata costruita su terreno permeabile; che per tale motivo si sono rese e si rendono tuttora necessarie iniezioni di cemento, che aumentano notevolmente il costo dell'opera, senza alcuna certezza del risultato.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere quale sia l'ammontare della maggiore spesa derivante; se, in sede di progettazione, la permeabilità del terreno fosse stata prevista e quale sia stato il parere dei geologi su tale aspetto; quali misure intenda prendere in merito, in considerazione dell'economicità e della non pericolosità dell'opera. (2393)

RISPOSTA. — In merito alla costruzione della diga sul rio Cuga, si informa che, nella fase di studio e di progettazione, i geologi, pur avendo previsto che il terreno di imbasamento

della diga medesima presentava un certo grado di permeabilità, tuttavia avevano espresso parere favorevole in ordine alla possibilità di impostare una diga in materiali sciolti nella prescelta sezione e circa la possibilità di creare uno schermo impermeabile lungo la sezione stessa. In sede di studio, inoltre, a causa della variabilità delle rocce interessate, notevolmente alterate dalle azioni idrotermali e dalle vicissitudini tettoniche, non è stato possibile stabilire con precisione l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione delle necessarie opere di impermeabilizzazione. Dette opere, la cui attuazione ha richiesto una spesa di lire 1.400 milioni, si sono rivelate, in effetti, più complesse e più costose di quanto si potesse prevedere, a causa dei notevoli assorbimenti di miscele impermeabilizzanti, dovuti alla particolare natura dei terreni interessati ed al fatto che i livelli argillificati si sono dimostrati molto meno impermeabili di quanto si potesse supporre. Allo stato attuale, comunque, dalle prove di permeabilità eseguite per il controllo dello schermo, è risultato che il medesimo è da considerarsi sodisfacentemente riuscito.

Si precisa, infine, agli interroganti che sono tuttora allo studio della Cassa e del Ministero dei lavori pubblici ulteriori interventi, al fine di assicurare alla diga di che trattasi l'indispensabile sicurezza nella fase di esercizio.

Il Ministro: PASTORE.

BERLINGUER MARIO E SANNA. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se intendano intervenire con la necessaria urgenza affinché siano corrisposti i salari agli operai delle miniere dell'A.M.M.I. in Sardegna, i quali sono in sciopero non essendo pagati da varie settimane e perciò ridotti alla fame. (3290)

RISPOSTA. — La società A.M.M.I., a seguito anche dell'intervento finanziario della regione autonoma sarda, ha potuto disporre la corresponsione, ai dipendenti, delle paghe e degli stipendi per i mesi di novembre e dicembre. È però da rilevare che, nonostante la nota, difficile situazione di cassa in cui la predetta società si è venuta a trovare in questi ultimi mesi, le previsioni per i risultati di esercizio relativi al secondo semestre del 1963 e quelli relativi al corrente anno sono ampiamente favorevoli.

Si può comunque assicurare che questo Ministero, d'intesa con gli altri dicasteri com-

petenti, ha in corso l'adozione di provvedimenti idonei a normalizzare in forma definitiva la situazione dell'azienda.

> Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo

BIAGGI FRANCANTONIO, TROMBETTA, GIOMO, CORTESE GUIDO E FERIOLI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere se il decreto ministeriale 31 luglio 1963, che vieta indiscriminatamente tutta la produzione, l'importazione e commercio di prodotti simulanti generi alimentari, abbia avuto, per sola giustificazione, la segnalazione pervenuta, tramite Interpool, di un individuo morto in Germania di occlusione intestinale per avere ingoiato, per bravata in stato di ebbrezza, un pezzo di finto formaggio svizzero di materia plastica.

Se così fosse, gli interroganti fanno presente che il provvedimento in oggetto, oltre ad essere inutile perché generalizza e drammatizza un pericolo che non sussiste certo in Italia e per gli italiani, rischia di esporre a critiche il Ministero che lo ha emanato per la generalizzazione che gli si è data e per l'urgenza con la quale lo si è emanato, proprio in un momento in cui il Ministero della sanità è accusato di carenze in ben più importanti settori della diretta produzione e dello smercio di generi alimentari veri, che sono purtroppo strumento di frequenti e gravi attentati alla salute pubblica per contraffazioni, adulterazioni ed inquinamenti che compaiono infatti quasi quotidianamente nelle cronache giornalistiche.

Fanno osservare, gli interroganti, che l'oggetto di produzione austriaca, che provocò la morte dello sconsiderato cittadino germanico, era la perfetta imitazione di formaggio svizzero, che solo per bravata in stato di ubriachezza poteva essere ingoiato, mentre la nostra produzione di imitazioni di generi alimentari si limita ad oggetti assolutamente innocui ed inconfondibili con commestibili veri, sia per le materie usate (gesso, gomma, ecc.) sia per l'aspetto, sia per un sistema di allarme acustico (sistema che tecnicamente potrebbe definirsi fischio per addentamento), che funziona anche sotto la leggera pressione di un morso e che è forse sfuggito al controllo ministeriale.

Il provvedimento ha indiscriminatamente paralizzato la produzione di tali oggetti, per lo più usati come materiale da esposizione, soprammobili o altro, che con la salute pubblica non hanno nulla a che fare, danneggiando senza ragione le industrie produttrici, obbligate a dimettere i propri operai.

Gli interroganti chiedono se il ministro intenda ritornare sulla decisione adottata ed emanare eventualmente un provvedimento diverso e più circostanziato che al caso circoscriva il divieto a quegli oggetti che per aspetto e dimensioni possano costituire fondato motivo di serio pericolo. (1702)

RISPOSTA. — Nelle premesse del decreto ministeriale 31 luglio 1963, si è citata non solo la segnalazione pervenuta, tramite Interpol, della morte di un individuo per peritonite traumatica, avvenuta in Germania, ma anche i due rapporti dell'arma dei carabinieri, che hanno accertato l'esistenza di prodotti simulanti generi alimentari in commercio nel territorio della Repubblica. Segue poi la citazione della relazione tecnica in data 22 luglio 1963, con la quale l'Istituto superiore di sanità ha confermato che gli oggetti suddetti possono presentare pericolo per la salute pubblica perché simulano generi alimentari di normale consumo e, come tali, possono provocare per ingestione disturbi più o meno gravi all'apparato digerente. Pertanto, un oggetto simulante un genere alimentare deve possedere, per ricadere sotto il divieto posto dal decreto ministeriale 31 luglio 1963, queste due caratteristiche: essere per natura potenzialmente dannoso, cioè essere costituito da sostanze pericolose alla salute (sotto il profilo sia fisico sia chimico); essere ingeribile o per consistenza del materiale impiegato (friabile, spezzettabile, masticabile) o per la dimensione dell'oggetto (cioccolatini, carame'le, polvere di finto zucchero, ecc.).

A maggiore chiarimento, ed allo scopo di dissipare eventuali equivoci, il Ministero della sanità ha provveduto ad elaborare una circolare esplicativa.

Il Ministro: MANCINI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se ritenga opportuno prendere idonee iniziative allo scopo di erogare gli assegni familiari per gli apprendisti per tutto il periodo, previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro, nel quale si svolge l'apprendistato e non limitarne la concessione fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'apprendista come attualmente praticato dall'I.N.P.S. (2738)

RISPOSTA. — La corresponsione degli assegni familiari agli apprendisti fino al compimento del 18º anno di età deriva il suo fonda-

mento dall'articolo 4 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari. La disposizione suddetta, che ripete il contenuto dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, concernente la disciplina del rapporto di apprendistato, esplica la sua efficacia nel quadro delle norme generali che disciplinano la corresponsione degli assegni stessi, per cui la disposizione che stabilisce che « il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti ai minori » non è di per sé costitutiva del diritto agli assegni familiari, né introduce deroghe ai limiti di età stabiliti dal piano generale dell'articolo. Essa intende affermare il concetto che l'erogazione degli assegni corrisposti ai minori in base alle norme vigenti in materia non viene a cessare per effetto della costituzione del rapporto di apprendistato e, soprattutto, a causa del conseguimento della retribuzione che, di per sé, sarebbe condizione negativa per il riconoscimento degli assegni familiari.

La concreta applicazione della norma nel senso sopra considerato, pertanto, da parte dell'I.N.P.S. è conforme alla retta interpretazione della norma stessa.

Il Ministro: Bosco.

BISAGLIA E ROMANATO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia vero che il comitato centrale della gestione case per i lavoratori (Gescal), costituito in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, stia predisponendo il piano triennale di finanziamento per l'esecuzione delle opere previste per un importo complessivo di 300 miliardi di lire.

Risulta all'interrogante che, in linea di massima, il comitato centrale starebbe per assegnare alla provincia di Rovigo la somma di 947 milioni per il triennio 1963-66. Se ciò fosse vero si richiama l'attenzione del ministro interessato sulla esiguità dell'assegnazine alla provincia di Rovigo, in sostanziale contrasto con la politica perseguita dal Governo con l'emanazione di particolari provvedimenti a favore del Polesine che è stato definito l'area più depressa del centro-nord.

Se la legge 14 febbraio 1963, n. 60, fa obbligo al comitato di un minimo di assegnazione per il Mezzogiorno in ragione della particolare depressione e tale criterio è determinante nei fini della legge, si ritiene che al Polesine dovrebbe essere riservato un trattamento che corrisponda ai principali criteri informatori della legge stessa.

Si fa presente altresì che in esecuzione della

legge 24 dicembre 1961, n. 1423, recante provvidenze per il Polesine si è costituito un consorzio di sviluppo economico con l'adesione di tutti gli enti locali e provinciali mirante proprio a creare, tramite una politica industriale legata necessariamente allo sviluppo della edilizia popolare, le condizioni più idonee per il superamento della depressione economicosociale in atto nel Polesine. (1903)

RISPOSTA. — L'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, stabilisce i seguenti parametri per la formulazione del programma decennale di ripartizione dei fondi destinati alla costruzione di alloggi per lavoratori: apporto di contributi; fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento naturale e migratorio della popolazione; indice di disoccupazione; incremento delle forze di lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni.

Sulla base di tutte le richiamate indicazioni legislative, il competente comitato per il programma decennale di costruzioni ha provveduto alla formazione del primo piano triennale di ripartizione dei fondi per regione e per provincia, ed ha attribuito alla provincia di Rovigo fondi per complessivi 1.064 milioni di lire.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BONEA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno provocato la disposizione di soppressione della stazione dei carabinieri di Tuturano, frazione di Brindisi, tenuto conto che detta località ha circa 4 mila abitanti ed un feudo di 8 mila ettari. L'istituzione della stazione risale al 1906, per cui la nuova situazione viene a creare uno stato di preoccupante disagio tra quelle laboriose popolazioni, che dalla presenza dei tutori dell'ordine traggono motivo di garanzia e di sicurezza, anche perché Tuturano si trova a 10 chilometri dal più vicino comando e l'estremo confine è ad oltre 30 chilometri.

Stante questi motivi e tenuto presente che tutte le aziende agricole non sono sorvegliate a cura dei proprietari, la presenza delle forze dell'ordine, come per il passato, servirebbe a prevenire atti delittuosi a danno della proprietà e delle persone.

Pertanto l'interrogante chiede se si ritenga giustificata l'immediata revoca del provvedimento. (2882)

RISPOSTA. — Il comando generale dei carabinieri ha posto allo studio la revisione dell'ordinamento territoriale dell'arma allo scopo di adeguarlo, in relazione ai compiti e ai mezzi a disposizione, alle attuali effettive esigenze delle varie zone. Nel quadro di tale revisione aveva, effettivamente, considerato la possibilità di addivenire alla soppressione della stazione dei carabinieri di Tuturano -frazione del comune di Brindisi - sì da concentrare il personale del reparto stesso nella stazione principale di Brindisi alla quale sarebbe stata affidata la vigilanza su tutto il territorio del comune. Senonché, tenuto conto dell'utile opera che il ripetuto reparto può ancora svolgere nelle campagne, nonché del desiderio manifestato dalla popolazione di Tuturano, il comando generale dell'arma non ha dato corso alla soppressione della detta stazione.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

BRONZUTO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per sapere se siano a conoscenza che l'azienda Confezioni Italia di Resina (Napoli):

- a) non rispetta nessuna norma circa le garanzie igieniche per i propri dipendenti, in relazione a spogliatoi, docce, ecc.;
- b) viola quotidianamente la legge sull'apprendistato, adibendo alla produzione effettiva la maggioranza delle sue dipendenti, alle quali di apprendista resta solo la paga. L'interrogante fa rilevare che tale stato di fatto ha determinato un vivo stato di agitazione tra la maestranza, tutta femminile e giovanile, e che frequenti sono le azioni di lotta sindacale, per il reiterato rifiuto dell'azienda di affrontare e risolvere i problemi relativi ai fatti suesposti.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i ministri, ciascuno per la parte di sua competenza, intendano adottare. (2398)

RISPOSTA. — Da ispezioni effettuate dal medico provinciale e dell'ispettorato del lavoro di Napoli presso la società industria Confezion Italia, con sede in Resina, che esegue la confezione in serie di impermeabili, è risultato che nei locali di lavoro vi è un'insufficienza dei servizi igienici, inoltre sono risultate varie infrazioni alla vigente legislazione sul lavoro. In relazione alle infrazioni sopra riscontrate, dal Ministro della sanità sono state impartite disposizioni perché sia urgen-

temente emessa un'ordinanza comunale per il miglioramento delle condizioni igieniche dell'azienda, mentre dall'ispettorato del lavoro di Napoli l'azienda è stata diffidata ad ottemperare a tutte le norme sulle condizioni di lavoro, sull'apprendistato e sul trattamento economico dei lavoraori. La ditta sarà ispezionata a breve scadenza per accertare l'ottemperanza delle prescrizioni impartite.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BRUSASCA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della sanità. — Per sapere se il Governo ritenga opportuno di provvedere affinché tutti i prodotti per i quali viene fatta la pubblicità mediante la R.A.I., la TV., le ferrovie ed ogni altro mezzo dello Stato, siano sottoposti a rigorosi controlli da parte dei più qualificati esperti nelle singole materie, da scegliere tra docenti universitari, funzionari degli enti pubblici e professionisti, allo scopo di accertare la genuinità, l'esattezza delle denominazioni, l'esistenza delle caratteristiche vantate presso i consumatori ed ogni altra circostanza in difesa dell'onestà, della buona fede e del buon impiego dei compensi di lavoro dei cittadini comunicando, inoltre, per ogni prodotto i dati degli accertamenti nelle trasmissioni, sui cartelli ed in ogni altro modo per dare al pubblico la certezza che nessuno potrà abusare dell'autorità e della responsabilità degli enti dello Stato per accreditare, tra i consumatori, prodotti che non posseggano le qualità attribuite ad essi dai venditori.

RISPOSTA. — Il delicato problema prospettato dell'interrogante ha formato da tempo oggetto di attenta considerazione da parte del Governo e del Parlamento, come dimostrano, tra l'altro, i provvedimenti legislativi con i quali anche di recente sono state introdotte nuove norme per una più valida e completa disciplina della materia.

Per quanto riguarda la pubblicità, è da ricordare la legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale, all'articolo 13, vieta di offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze

alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

Per quanto si riferisce ai controlli sulle sostanze alimentari — espletati in precedenza dai laboratori provinciali di igiene e profilassi - si ricorda la legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante l'istituzione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, ai quali è affidato il compito di esercitare la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dianzi citata, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. Si ritiene, inoltre, di dover segnalare che già da alcuni anni i servizi dell'alimentazione dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste svolgono, in favore dei consumatori, un concreto programma di educazione alimentare, attraverso l'allestimento di apposite mostre in varie città, la distribuzione di pubblicazioni e di opuscoli illustrativi della materia, l'organizzazione e il patrocinio di corsi di dietetica e di convegni sui consumi alimentari, nonché mediante la diffusione degli studi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Per quanto riguarda la pubblicità commerciale fatta a mezzo della radio e della televisione, risulta che la R.A.I.-TV. ha già adottato e applica criteri rigorosi nell'accettare i testi di comunicati pubblicitari.

Tutto ciò premesso, si rileva che per raggiungere le finalità prospettate dall'interrogante occorrerebbe il controllo tecnico e scientifico di ogni unità e di ogni lotto dei vari prodotti, non essendo probante, né decisivo, ai fini di una assoluta tutela della buona fede del consumatore, il controllo sul prototipo. Ciò vale in varia misura per tutti i prodotti, da quelli dell'industria alimentare a quelli dell'industria meccanica. Ma tanto per gli alimentari quanto per altri prodotti non sembra che lo Stato possa praticamente assumersi il compito di eseguire tutti quegli accertamenti e quei controlli sulla qualità e sulle caratteristiche di ciascun prodotto auspicati dall'interrogante. È da considerare, infatti, che dato il gran numero di prodotti che si avvalgono delle varie forme di propaganda esercitate da amministrazioni ed enti di Stato, occorrerebbe la costituzione di una organizzazione di notevoli dimensioni, dotata di numeroso personale e di cospicui mezzi finanziari, che non sembra sia possibile allo Stato di procurarsi.

Va tenuto presente, infine, che la propa-

ganda cui si riferisce l'interrogante è fatta a pagamento e non impegna né può impegnare l'ente che la esercita. Chi abusa della buona fede degli acquirenti dei prodotti o li induce in errore è passibile delle pene previste dal codice e dalle leggi speciali.

> Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

CALABRO'. — Al Ministro dell'industria del commercio. — Per sapere se — al fine di evitare il ripetersi delle condizioni che hanno determinato per il 1963 i danni lamentati dall'economia interessata alla moda italiana in occasione del mercato dell'abbigliamento di Torino — intenda intervenire affinché vengano modificati i criteri e le struture della manifestazione del salone mercato dell'abbigliamento. (3107)

RISPOSTA. — Il Salone mercato internazionale dell'abbigliamento (S.A.M.I.A.) è organizzato nella primavera e nell'autunno di ogni anno da un comitato a carattere privato, in armonia anche con l'attività dell'Ente italiano della moda di Torino. Esso ha lo scopo di promuovere periodici incontri fra operatori economici italiani e stranieri, interessati al settore dell'abbigliamento.

Ciò premesso, si comunica che a questo Ministero non è pervenuta alcuna lagnanza sullo svolgimento dell'ultima manifestazione né segnalazioni in ordine a danni da essa arrecati alla economia interessata alla moda italiana. Perché possa essere esaminata la possibilità e la opportunità di un eventuale intervento nel senso indicato nella interrogazione, è pertanto necessario che vengano precisate la entità, la portata e la natura dei danni lamentati e la provenienza di tali lamentele.

Il Ministro: MEDICI.

CAPRARA. — Al Ministro della marina mercantile. - Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sanare la situazione esistente nella compagnia portuale Carlo Pisacane di Napoli per effetto del regime autoritario ed antidemocratico impostovi dal console. L'interrogante si riferisce in particolare alle irregolarità del servizio bagagli presso gli aliscafi; ai recenti incidenti per la mancata assemblea del 19 luglio 1963; all'aggressione ai danni del lavoratore Armini Michele ed in genere al clima di tensione, con prepotenze e minacce per i lavoratori che intendono esercitare i loro diritti di organizzazione e di opinione. (861)

RISPOSTA. — È stata progettata, e ne è attualmente allo studio la concreta realizzazione, la fusione delle quattro compagnie di lavoratori attualmente operanti nel porto di Napoli; la realizzazione di tale unificazione porterà certamente ad una sodisfacente soluzione dei problemi relativi, non soltanto ai lavoratori della compagnia Carlo Pisacane, ma anche alla stessa organizzazione del lavoro portuale nello scalo suddetto.

Per quanto più specificamente riguarda l'oggetto della interrogazione, si porta a conoscenza dell'interrogante che l'assemblea straordinaria della compagnia portabagagli Carlo Pisacane di Napoli — la cui convocazione era stata richiesta a norma dell'articolo 171 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione — è stata convocata per il 18 luglio 1963.

Detta assemblea, però, non essendo presenti almeno la metà dei componenti la compagnia, come richiesto tassativamente dall'articolo 171 del citato regolamento, non si è potuta regolamente costituire né in prima, né in seconda convocazione indetta per il successivo giorno 19. Comunque, l'ente autonomo del porto di Napoli ha provveduto di recente a sollecitare il console della suddetta compagnia a convocare nuovamente l'assemblea, per la discussione della « situazione amministrativa del lavoro svolto al pontile aliscafi e Beverello ».

Nel frattempo, intanto, le irregolarità riscontrate nel servizio portabagagli per la riscossione dei proventi dalla società aliscafi sono state eliminate, mediante l'adozione di un nuovo e diverso sistema, che evita il maneggio diretto del denaro da parte dei componenti la compagnia.

Per quel che attiene alla denunciata violenza subita dal lavoratore Michele Armini, avvenuta al di fuori dell'ambito portuale, si si informa che essa forma oggetto di indagini da parte della competente autorità giudiziaria; e si è pertanto in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti in corso.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CAPRARA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare la situazione verificatasi in seguito all'effettuazione delle gare svoltesi il 19 luglio 1963 a Napoli per l'aggiudicazione dei lavori di disinfezioni, innaffiamento e pulizia dei porti minori, a ponente ed a levante di Napoli, e degli specchi d'acqua nel porto di Napoli tra il pontile

Vittorio Emanuele ed il Bausan e del porticciuolo di Santa Lucia. In particolare l'interrogante chiede che — esaminate le opposizioni prodotte — l'aggiudicazione e le altre gare ancora da bandire vengano sospese per consentire un più approfondito esame di tutta la questione. (882)

RISPOSTA. — Le gare d'appalto esperite dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli per l'esecuzione dei lavori di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei di quel porto e dei porti minori viciniori si sono svolte regolarmente.

Senonché, questa amministrazione ha ritenuto successivamente di annullare le gare in quanto, nel frattempo, si era venuta a creare una situazione nuova che, pur non modificando l'oggetto dell'appalto, ne riduceva notevolmente l'importo, in quanto non si trattava più di un servizio di pulizia per l'intero esercizio finanziario 1963-64, essendo già trascorso un trimestre dell'esercizio stesso.

Pertanto vennero impartite disposizioni affinché per il periodo trascorso fossero stipulati contratti di cottimo con le ditte che avevano eseguito i lavori e che per la rimanente parte dell'esercizio fossero esperite nuove gare limitando gli inviti alle sole cooperative specializzate ed idonee ed a qualche ditta particolarmente attrezzata per pulizie portuali.

Tali nuove gare sono state regolarmente esperite ed i relativi lavori sono stati aggiudicati alle seguenti ditte: cooperativa Nuova Speranza, cooperativa L'Avvenire, cooperativa Novus Labor e impresa Ranieri Felice.

Il Ministro: PIERACCINI.

COCCIA. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. - Per sapere se sia a conoscenza della manifestazione di protesta avvenuta alle porte di Roma, sulla Salaria, il 30 ottobre 1963, da parte dei viaggiatori che usufruiscono della linea automobilistica Roma-Poggio Mirteto-Montopoli-Poggio Catino-Roccantica, a causa del disservizio manifesto della società concessionaria Lupi-Galanti. Per sapere se, in conseguenza, come e quando intenda intervenire al fine di indurre la società ad aumentare il numero delle vetture, attualmente insufficienti per il rilevante numero di operai, impiegati e studenti che si recano quotidianamente a Roma; esigere dalla società l'impiego di vetture non solo capienti, ma idonee al trasporto dei cittadini; infine controllare i prezzi praticati per gli abbonamenti. (2823)

RISPOSTA. — L'ispettorato compartimentale M.C.T.C. di Roma, a seguito di accertamenti effettuati tramite la polizia della strada, ha diffidato l'impresa Lupi e Galanti ad adibire all'esercizio della linea un maggior numero di autobus al fine di evitare i sovraccarichi riscontrati in alcune corse. Inoltre lo stesso ispettorato ha diffidato l'impresa concessionaria a non apportare i programmati aumenti delle tariffe di abbonamento in attesa di potere esaminare il conto economico del complesso aziendale.

D'altra parte una delegazione di sindaci della zona, dopo aver direttamente prospettato la questione a questo Ministero, ha successivamente presentato un dettagliato esposto in ordine alle irregolarità che l'impresa commetterebbe ed ai miglioramenti che essi ritengono necessari nell'interesse dei viaggiatori.

Detto esposto forma attualmente oggetto di attento esame e dei prescritti accertamenti da parte del predetto ispettorato compartimentale di Roma per la repressione degli abusi che venissero riscontrati e per le determinazioni che potranno essere adottate, nel pubblico interesse, per ciò che concerne i miglioramenti richiesti.

Il Ministro: JERVOLINO.

COCCIA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in relazione alla situazione gravissima in cui versa l'amministrazione comunale di Cottanello (Rieti): è stata persino sospesa per morosità l'erogazione della corrente elettrica; sono in corso molteplici azioni esecutive da parte dei creditori; i dipendenti da oltre sei mesi non percepiscono lo stipendio; è paralizzata l'intera vita amministrativa con disagio gravissimo dei cittadini. Per sapere quindi in che modo sarà provveduto alla carenza di direzione amministrativa, per avere il sindaco rassegnato le dimissioni e dichiarato l'impossibilità di provvedere ai bisogni del paese; in particolare, per sapere quando e come verranno disposte indagini per accertare la destinazione avuta dal ricavato della vendita di boschi per complessivi 118 milioni e le ragioni della mancata approvazione dei conti consuntivi che vanno dal 1953 al 1962, richiesta questa fatta propria dai cittadini, mediante una petizione pubblica sottoscritta dalla maggioranza di essi e rimessa al prefetto ed allo stesso ministero. (2993)

RISPOSTA. — La difficile situazione finanziaria in cui versa il comune di Cottanello è attentamente seguita dalla prefettura di Rieti, la quale non mancherà di svolgere ogni azione diretta a ricondurre alla normalità la situazione dell'ente.

Intanto, essendosi ridotti a meno della metà i componenti del consiglio e della giunta, per le dimissioni rassegnate dal sindaco e da altri dieci consiglieri, il prefetto ha proceduto, ai sensi di legge, alla nomina di un commissario per la straordinaria gestione del comune. Il commissario ha già provveduto a riattivare l'erogazione dell'energia elettrica, rendendo così possibile la riapertura delle scuole, ed ha preso contatti con il tesoriere, affinché, nelle more del perfezionamento degli atti relativi al mutuo di lire 6.500.000, a ripiano del disavanzo economico 1963, sia provveduto al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali e a far fronte alle spese più urgenti ed indilazionabili.

Circa, poi, la destinazione del ricavato delle vendite dei boschi comunali, per l'importo complessivo di 118 milioni di lire, si fa presente che i relativi accertamenti sono connessi all'esame dei conti consuntivi, relativi al periodo 1953-1962, per la cui revisione è stato recentemente incaricato, nell'inerzia dell'amministrazione comunale, un funzionario di ragioneria della prefettura. Ultimata la revisione, i conti saranno sottoposti al giudizio del consiglio di prefettura, il quale non mancherà di accertare le eventuali responsabilità che dovessero emergere in ordine alla destinazione del ricavato delle cennate vendite.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

COLASANTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per fare interrompere la lunga teoria di diapositive messe in onda dalla TV durante gli intervalli raffiguranti pecore e pastori. E ciò per trasmettere qualche diapositiva in più riguardante Ercolano, il Vesuvio e le ville vesuviane stante la necessità di pubblicizzare quanto sopra per dare maggiore impulso all'affluenza di correnti turistiche, anche per alleviare la depressa economia locale. (3355)

RISPOSTA. — Negli intervalli televisivi ormai da tempo non vengono più trasmessi inserti filmati raffiguranti pecore e pastori, mentre vengono messi in onda con notevole frequenza quelli dedicati a Pompei o ad Ercolano.

Il Ministro: Russo.

COSSIGA E PALA. — At Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere in quale forma intendano intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, presso gli istituti di credito ed i consorzi agrari operanti nell'ambito della regione sarda, al fine di scongiurare la grave crisi che ha colpito gli operatori agricoli ed in forma particolarmente grave i coltivatori diretti, impossibilitati a far fronte ad una enorme massa di impegni cambiari in scadenza, in conseguenza dello scarso raccolto di grano, per di più colpito dalla bianconatura, e dal maltempo che ha fortemente danneggiato le altre colture. (1351)

RISPOSTA. — Per le esposizioni debitorie in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati, compresi ovviamente quelli della Sardegna, possono ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino a un anno delle relative scadenze, come previsto dall'articolo 8 — secondo comma — della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già rivolto raccomandazioni ai predetti istituti ed enti al fine di dare larga applicazione al beneficio in parola, specie a favore delle aziende agricole di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, come quelle dei piccoli proprietari, dei coltivatori diretti, dei coloni, dei compartecipanti e delle cooperative agricole.

Si soggiunge che lo stesso Ministero ha in corso accertamenti in merito ai danni causati all'agricoltura dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi mesi, al fine di individuare le zone che potranno essere delimitate, con decreto da emanarsi di concerto con questo Ministero a' termini dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante la proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole che, per effetto delle cennate avversità, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile.

Nell'ambito dell'autorizzazione che, ai sensi della citata legge n. 838, potrà essere accordata, gli istituti di credito — ferme restando le loro facoltà discrezionali in materia di fido sulle singole operazioni — avranno la possibilità di esaminare e, se del caso, accogliere le singole richieste di proroga.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

COVELLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere se risponda al vero la notizia diffusa dalla stampa (Gazzetta del Mezzogiorno del 29 novembre 1963, n. 329), secondo la quale la motonave Vicenza della società di navigazione Adriatica, adibita al collegamento (trasporto passeggeri) con l'Albania, seguirà l'itinerario: Trieste-Venezia-Durazzo-Brindisi, toccando infine porti della Grecia e della Turchia, lasciando invece fuori il porto di Bari; ed, in caso affermativo, se intenda intervenire con i necessari provvedimenti affinché la capitale delle Puglie venga inclusa nell'anzidetto itinerario, in considerazione dei notevoli rapporti commerciali che legano detta città all'Albania ed ai paesi balcanici, nonché delle insopprimibili esigenze del capoluogo pugliese di riconquistare gli sbocchi naturali del proprio commercio, che l'ultima guerra ebbe in parte ad allontanare.

Al riguardo non devesi dimenticare che il comune di Bari con i suoi 320 mila abitanti circa, oltre ad essere sede della importante Fiera internazionale del levante, costituisce il centro commerciale di un vasto hinterland che si estende dalle province pugliesi alle regioni limitrofe. (3149)

RISPOSTA. — La linea n. 60, gestita dalla società Adriatica, a mezzo della motonave Vicenza e che collega gli scali del mare Adriatico con quelli del Mar Morto, è una linea che opera per il carico delle merci e non per il trasporto di passeggeri e la società esercente ha la facoltà, in forza della attuale convenzione, di omettere, per mancanza di traffico, scali intermedi della linea ovvero di includervi altri rispetto a quelli previsti dall'itinerario normale, sempre che da ciò non derivi pregiudizio alla regolarità della linea.

Si può comunque assicurare l'interrogante che di regola la motonave *Vicenza*, adibita come si è detto alla linea n. 60, ha operato anche nel porto di Bari, nel quale ha fatto scalo il 13 novembre, l'11 ed il 23 dicembre 1963 e l'11 gennaio 1964.

Il Ministro: Spagnolli.

CRUCIANI. — Ai Ministri del tesoro, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se intendano prendere in considerazione la situazione delle vedove e familiari dei caduti in guerra, affinché venga loro concessa la tredicesima e possano fruire di assistenza mutualistica.

Ciò anche tenendo presente che, per quanto riguarda l'assistenza, la questione concernerebbe un numero limitato, usufruendo gli altri, ed in maggioranza, delle previdenze previste per i familiari a carico dei lavoratori, e di conseguenza verrebbero esclusi dai nuovi provvedimenti. (1410)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alla richiesta di concessione della tredicesima mensilità a favore delle vedove e familiari dei caduti in guerra, si osserva che il relativo problema, che per altro dovrebbe interessare anche i titolari di pensioni di guerra dirette, ha formato più volte oggetto di studio da parte del Governo. Anche recentemente, in occasione dell'adeguamento delle pensioni di guerra indirette concretatosi nella legge 25 gennaio 1962, n. 12, il problema si è nuovamente posto all'attenzione del Governo e anche in quella sede è stato ritenuto preferibile destinare ogni sforzo finanziario ad una razionale rivalutazione delle pensioni e degli assegni accessori annessi, seguendo criteri di favore per i titolari di pensioni indirette che versano in condizioni di maggiore bisogno.

Con l'adeguamento delle pensioni indirette di cui sopra — che ha comportato un onere per il bilancio dello Stato di circa 47 miliardi annui e che ha avuto completa attuazione dal 1º luglio 1963 — è stato fatto tutto quanto era possibile in favore della benemerita categoria dei congiunti dei caduti in guerra in relazione all'attuale situazione del bilancio statale e, pertanto, a così breve distanza di tempo non si rende possibile l'accoglimento di nuove richieste di miglioramenti economici. La concessione della tredicesima mensilità ai pensionati di guerra comporterebbe un onere annuo di oltre 10 miliardi.

Relativamente alla questione dell'assistenza mutualistica, si fa presente che la pensione corrisposta alle vedove ed ai familiari dei caduti in guerra non rientra fra i titoli previsti dalle leggi 30 ottobre 1953, n. 841, e 4 agosto 1955, n. 692, che estendono, rispettivamente, l'assistenza malattia ai pensionati già dipendenti dallo Stato ed a coloro che derivano il titolo di pensione da un rapporto di lavoro subordinato.

Ad ogni modo, dato che il problema in argomento interessa non soltanto la categoria dei titolari di pensioni di guerra, ma anche altri soggetti che finora non hanno fruito dell'assistenza sanitaria a base assicurativa, perché privi dei presupposti sui quali poggia il vigente sistema assistenziale mutualistico, è da ritenere che il problema stesso potrà,

eventualmente, essere esaminato in sede di riforma del sistema anzidetto, nei limiti, beninteso, consentiti dalle relative disponibilità.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

CRUCIANI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della posizione dell'ex dipendente agente rurale Bettini Guido, nonostante gli interventi ministeriali e prefettizi, tenuto in servizio per 35 anni senza previdenza alcuna. (1966)

RISPOSTA. — Il signor Bettini Guido, già dipendente degli istituti riuniti assistenza e beneficenza di Trevi (Perugia), con istanza del 9 novembre 1963, ha chiesto la liquidazione del trattamento di quiescenza per il servizio prestato dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1962. Per tale istanza — presentata dopo oltre quattro mesi dal collocamento a riposo si è resa necessaria una complessa istruttoria ai fini dell'accertamento sia della natura del servizio prestato sia del diritto o meno alla prestazione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, istruttoria a seguito della quale è stato possibile valutare tutto il servizio (anni 35), in quanto all'interessato, che risulta iscritto, di fatto, dal 1º gennaio 1961 alla detta cassa, è stato riconosciuto utile, per la pensione, il periodo dal 1º luglio 1927 al 31 dicembre 1960, per effetto dell'articolo 16 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Pertanto, accertato il diritto alla pensione, si è provveduto alla relativa liquidazione, con decorrenza dal 1º luglio 1962, ed il decreto concessivo è stato già inoltrato, per il prescritto riscontro, agli organi di controllo.

Successivamente gli atti di pagamento saranno inviati alla direzione provinciale del tesoro di Perugia, per la parte di propria competenza.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

CRUCIANI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere i motivi che ostano all'accoglimento delle richieste da tempo formulate dalla Confederazione nazionale del commercio affinché i commercianti che prestano la propria opera nell'azienda ottengano la detrazione dei loro compensi dal reddito generale dell'impresa, in modo che l'importo di tali compensi, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, sia assoggettato in categoria C-2 e non in categoria B.

È questo un problema di giustizia la cui mancata soluzione offende, anzi punisce, tutti coloro i quali, invece di prestare la propria opera come lavoratori subordinati alle dipendenze altrui (nel qual caso avrebbero il salario gravato dalle aliquote della C-2), dedicano ogni attività alla propria azienda traendo dalla stessa un reddito personale che, allo stato attuale delle cose, non è riconosciuto dallo Stato sicché è gravato dalle aliquote della categoria B. (3089)

RISPOSTA. — La legge fondamentale sull'imposta di ricchezza mobile (testo unico 29 agosto 1877, n. 4021) all'articolo 32 - secondo comma — espressamente stabiliva non potersi comprendere fra le spese di produzione del reddito « il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre ». Il principio è stato ribadito dall'articolo 94 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 (« Le somme imputate a retribuzione dell'attività svolta dal contribuente, dal coniuge e dai figli minori non emancipati per la produzione del reddito non sono detraibili »), quale necessaria conseguenza della discriminazione in categorie dei redditi di ricchezza mobile in rapporto alla loro fonte. Ed infatti, l'opera personale del contribuente ed eventualmente dei suoi familiari — che concorre a formare una delle due componenti del reddito di categoria B dell'impresa, l'altra essendo rappresentata dal contemporaneo concorso del capitale nella produzione - rimane assorbita nell'utile industriale o commerciale, cioè nel profitto dell'imprenditore, che si concretizza in un reddito unitario derivante dall'impiego di entrambi i fattori nell'impresa.

Ne consegue che, se da tale originario reddito classificato in categoria B si volesse dedurre il compenso per l'opera prestata dall'esercente, il residuante reddito altro non rappresenterebbe che l'interesse del capitale impiegato nella produzione che, obiettivamente, non potrebbe più considerarsi di categoria B, ma di categoria A (reddito di capitale), con la conseguente scissione di fatto, del reddito mobiliare di categoria B nelle sue due componenti, capitale e lavoro.

In conclusione, non sembra possibile la classificazione in categoria C-2 che dei soli compensi corrisposti dal titolare dell'azienda ai figli maggiorenni e ai figli minori emancipati che prestino la loro opera nell'azienda stessa, come già consentito, sempre che detti

compensi assumano il carattere di retribuzione per prestazione d'opera ed esista patto espresso di lavoro, ovvero il rapporto di impiego risulti da congrui elementi di fatto, senza ulteriori estensioni.

Il Sottosegretario di Stato: Valsecchi.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Pietrangeli Angelo fu Luigi, classe 1914, residente a Foligno, piazzetta Branducci, 3 (posizione 1509857). (3437)

RISPOSTA. — Il signor Pietrarelli (non Pietrangeli) Angelo di Luigi, nato il 25 aprile 1914 a Foligno ed ivi domiciliato in Piazzetta Branducci n. 3, è stato sottoposto a visita collegiale, in data 11 novembre 1963, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze la quale ha formulato la seguente diagnosi: « esiti di pleurite basale destra ed esiti di gastroresezione alta con gastrite del moncone residuo ».

Poiché dette infermità non risultano essere state constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, è stato predisposto schema di decreto con il quale viene respinta, ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, la domanda dell'interessato intesa ad ottenere trattamento pensionistico di guerra.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra cui è stato trasmesso con elenco del 20 gennaio 1964, n. 48411.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

CRUCIANI. Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Forti Angelo fu Pietro, classe 1913, residente a Colfiorito di Foligno. (3439)

RISPOSTA. — Al signor Forti Angelo, riconosciuto affetto da gastroectasia e gastrite, venne concesso, con decreto ministeriale del 29 settembre 1954, n. 2498877, l'assegno rinnovabile di ottava categoria per anni quattro, a decorrere dal 1º febbraio 1951.

Alla scadenza, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, il suddetto trattamento venne convertito, con decreto ministeriale del 25 luglio 1955, n. 2616283, in indennità per una

volta tanto, pari ad una annualità della pensione di ottava categoria, il cui importo di lire 22.979 venne totalmente incamerato a parziale recupero delle rate di pensione, ammontanti a lire 95.622, corrisposte d'ufficio a titolo di proroga dell'assegno rinnovabile. Le somme in più percepite dall'interessato furono abbuonate, ai sensi dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con successivo decreto ministeriale dell'11 luglio 1957, n. 1764739, venne respinta, per non riscontrato aggravamento dell'infermità già indennizzata, la domanda di revisione che il signor Forti aveva prodotto il 16 agosto 1955 ai fini di ottenere ulteriore trattamento pensionistico. Avverso il citato decreto, adottato a seguito degli accertamenti sanitari effettuati il 25 agosto 1956 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze ed in conformità al parere espresso dalla commissione medica superiore, nella seduta del 5 aprile 1957, l'interessato ha proposto ricorso n. 517034 alla Corte dei conti.

In relazione al suddetto ricorso, è stata eseguita nuova visita collegiale ai fini di esaminare la possibilità di modificare, in via amministrativa, il provvedimento impugnato. Tale riesame ha dato esito negativo non avendo, il ricorrente, accettato il giudizio espresso, al riguardo, dalla prefata commissione medica di Firenze e, pertanto, sul decreto in questione dovrà pronunciarsi, in sede giurisdizionale, la Corte dei conti.

A seguito di altra domanda di revisione, il signor Forti è stato sottoposto, il 17 ottobre 1960, a nuovi accertamenti sanitari ed in conformità al giudizio espresso in merito dalla commissione di primo grado, confermato dalla commissione medica superiore nella seduta del 21 dicembre 1960, è stato emesso il decreto ministeriale del 17 aprile 1961, n. 1937466, notificato il 19 maggio 1961, con il quale è stato negato ulteriore trattamento pensionistico.

Non risulta che, dopo quest'ultimo decreto, l'interessato abbia prodotto una qualsiasi altra istanza e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da parte di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

CUTTITTA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che hanno indotto a non includere un rappresentante del Ministero della difesa nella sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto

1962, incaricata dello studio sul nuovo trattamento economico del personale civile e militare dello Stato. (2663)

RISPOSTA. — A suo tempo il Ministro per la riforma burocratica ebbe a costituire appositi « gruppi di lavoro » per l'elaborazione di schemi di provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione, gruppi dei quali hanno anche fatto parte funzionari di questo Ministero non come « rappresentanti » del tesoro, ma in semplice veste di esperti tecnici per l'apporto della propria esperienza personale nelle materie considerate. Ciò premesso, si fa presente, in base alle notizie fornite dall'ufficio per la riforma che, di recente, non è stata costituita alcuna sottocommissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1962, incaricata dello studio sul nuovo trattamento economico del personale civile e militare dello Stato.

Per altro, ove l'interrogante abbia inteso riferirsi al documento allegato alla relazione presentata dall'allora ministro per la riforma burocratica, si precisa — in relazione a quanto osservato dal richiamato ufficio — che il documento medesimo non è stato sottoposto alla commissione e che, conseguentemente, costituisce solo un documento di lavoro a fini interni.

Il Ministro: Colombo.

DAL CANTON MARIA PIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quale motivo non dia corso alla pratica relativa all'indennizzo integrativo dovuto alla signora Zelina Pellezarich in Boglich, ai sensi della legge 20 ottobre 1956, adducendo il motivo che l'interessata non ha presentato la nota dei beni relativi, per tale indennizzo integrativo, precedentemente al 1º marzo 1955.

Si fa presente che, nonostante le molte richieste, l'interessata non ha potuto presentare il documento in parola per il silenzio delle autorità jugoslave di ciò richieste. (2277)

RISPOSTA. — La legge 29 ottobre 1954, n. 1050, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 novembre 1954, n. 263, concernente la corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, stabilisce che le domande per ottenere l'indennizzo di cui sopra devono essere

prodotte — a pena di decadenza — a questo Ministero, nel « termine perentorio di 90 giorni » (e cioè entro il 28 febbraio 1955) dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ciò posto, questo Ministero, in relazione alla domanda di indennizzo per beni perduti presentata dalla signora Zelina Pellezarich in Boglich, non ha potuto non comunicare all'interessata, con lettera del 5 settembre 1963, che non si è reso possibile prendere in considerazione la domanda medesima, in quanto inoltrata dopo il termine di cui sopra, tassativamente prescritto dalla richiamata legge del 1954, n. 1050.

Il Ministro: Colombo.

DE CAPUA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se sia informato che spesso nel comune di Bisceglie (Bari) scarseggiano i fogli bollati e le marche da bollo: il che costringe i professionisti — e in questi giorni anche gli studenti che devono provvedere a iscriversi nelle scuole — a recarsi sino a Trani.

In conseguenza, domanda che si provveda ad eliminare il disservizio che provoca spese ingiustificate e perdita di tempo per tanti cittadini. (2464)

RISPOSTA. — Si scioglie la riserva contenuta nella risposta alla identica interrogazione (allegato alla seduta del 12 dicembre 1963).

Dagli accertamenti svolti da parte dell'intendenza di finanza di Bari, è risultato rispondente al vero che l'agenzia del banco di Napoli di Bisceglie, incaricata della distribuzione primaria di valori bollati ai rivenditori della zona, è rimasta sprovvista, per qualche giorno, di carta bollata.

È stata fornita assicurazione che l'anzidetto istituto, al fine di eliminare il ripetersi dell'inconveniente, ha provveduto ad aumentare le scorte di valori bollati in dotazione alla propria agenzia di Bisceglie.

Il Sottosegretario di Stato: Valsecchi.

DE FLORIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — L'ultimo comma dell'articolo 58 del testo unico sugli assegni familiari recita che, per le decisioni dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari, si osservano le disposizioni di cui al titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e che l'articolo 98 del detto titolo V della legge n. 1827, prevede una serie di ricorsi ad organi superiori e prevede che, decorso

infruttuosamente il termine di giorni 60 dall'ultimo ricorso (nella specie al Ministero, in materia di assegni familiari), si possa adire il magistrato.

Tale principio della semplice decorrenza di 60 giorni senza che la decisione del Ministero sia intervenuta quale condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, e quindi dell'applicazione della legge n. 1827 non solo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia ecc. ma anche agli assegni, fu chiarito dal Consiglio di Stato in sede di parere sulla legge, è contenuto nella relazione del ministro del lavoro ed è stato oggetto di istruzioni ministeriali

L'I.N.P.S. sostiene al contrario che, in materia di assegni, occorre richiamarsi alle norme generali di cui all'articolo 5 della legge comunale e provinciale (attendere 120 giorni; se il ministro non risponde chiedere la decisione del ricorso; se il ministro non decide nei successivi 60 giorni, si può adire il magistrato).

Si chiede pertanto se il ministro intenda disporre che l'I.N.P.S. rinunzi ad eccepire una interpretazione di legge diversa da quella del suo ministro e rinunzi alle eccezioni proposte in tal senso anche in sede giudiziaria, eccezioni tendenti ad ottenere il superamento delle situazioni di fatto con artifici procedurali. (2423)

RISPOSTA. - La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (tra le più recenti decisioni è da segnalare la sentenza del 1962, n. 2072) che il richiamo alle disposizioni del titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, contenuto nell'articolo 58 del testo unico sugli assegni familiari, deve intendersi limitato alle disposizioni di carattere processuale mentre la norma che consente all'interessato di adire l'autorità giudiziaria trascorsi 90 giorni (termine così modificato dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18) dalla proposizione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione amministrativa, essendo attinente all'esercizio dell'azione, è di natura sostanziale. e. come tale, esclusa da quelle richiamate dal citato articolo 58.

Consegue che la procedura precisata dall'articolo 5 della legge comunale e provinciale, di portata generale, al fine di qualificare come rigetto il silenzio della pubblica amministrazione, è quella ritenuta valida. Pertanto la tesi sostenuta dall'I.N.P.S. appare conforme al consolidato orientamento interpretativo del potere giudiziario.

Il Ministro: Bosco.

DEL CASTILLO, SGARLATA E LAFOR-GIA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se ritenga di dover far rivedere gli attuali criteri in base ai quali si applicano i canoni e sopraccanoni a carico delle rivendite di generi di monopolio, considerando che la prestazione degli interessati è compensata dall'aggio sulle vendite, per cui la natura di un ulteriore onere del canone e sopraccanone appare incompatibile in gestioni come quelle delle rivendite che rappresentano una autentica prestazione d'opera autonoma rispetto ad eventuale, diversa attività di carattere commerciale.

Gli interroganti fanno presente che in materia di sopraccanone, in particolare, le percentuali che vengono richieste risultano sensibilmente onerose, se si tien conto che spesso il sopraccanone è di valore pari o superiore al canone, venendo a costituire per la durata dei nove anni di concessione un onere che non può non incidere sui redditi di una gestione a carattere familiare. (3223)

RISPOSTA. — L'applicazione dei canoni e dei sovraccanoni a carico delle rivendite ripete la sua ragione di essere anzitutto dalla natura di concessione amministrativa delle rivendite stesse le quali assicurano al titolare l'esclusività del commercio di generi di monopolio entro un raggio non inferiore a 200 metri.

Il canone costituisce altresì un correttivo della misura unica dell'aggio applicato per tutte le rivendite, poiché quest'ultima prescinde dalle particolari condizioni di vantaggio in cui vengono a trovarsi alcune di esse ubicate in maniera da realizzare un maggior reddito. Le aliquote del canone, originariamente previste dalla legge, hanno subìto di recente una riduzione del 20 per cento rendendo l'onere medesimo ancora più sopportabile se si tiene conto che la rivendita, assicurando una notevole affluenza nell'esercizio degli acquirenti dei generi di monopolio, consente al rivenditore di conseguire elevati guadagni supplementari con lo smercio di altri articoli. Tale fatto costituisce indubbiamente un privilegio nei confronti degli esercizi commerciali concorrenti.

Per quanto in particolare attiene ai sovraccanoni, ai quali sono assoggettate le rivendite di nuova istituzione e tutte le rivendite di prima categoria (cioè quelle che abbiano un reddito annuo quale aggio sui tabacchi superiore alle lire 400 mila) è da rilevare che la loro misura è determinata dall'offerta dell'aggiudicatario quando la rivendita è assegnata mediante asta pubblica.

Le situazioni di vantaggio alle quali si è accennato, ed inoltre la possibilità, una volta ottenuta una rivendita, di poterla trasferire nell'ambito familiare nonché di poterla cedere ad estranei con la procedura prevista dall'articolo 31 della legge n. 1293 del 1957, facoltà quest'ultima che consente di realizzare l'avviamento conseguito dall'esercizio, sono motivi tutti che rendono particolarmente intensa la richiesta di assegnazione di rivendite. Ne consegue che notevole è sempre l'afffuenza alle gare di asta, molto elevate le offerte per cui la misura del sovraccanone di aggiudicazione supera spesso il canone legale. Tale situazione obiettiva che qui si è riassunta evidentemente contrasta con lo stato di disagio dei rivenditori al quale fa riferimento l'interrogante. Di conseguenza una modifica dei criteri di applicazione dei canoni e dei sovraccanoni non apparirebbe in alcun modo giustificata per quanto concerne le assegnazioni di rivendita mediante asta pubblica.

Anzi l'esperienza dovrebbe indurre, semmai, ad avvicinare la misura dei sovraccanoni attualmente applicati alla maggior parte delle rivendite di prima categoria, all'atto del rinnovo dei contratti o del passaggio di gestione nell'ambito familiare, ai più alti livelli normalmente conseguiti in sede di asta.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE LORENZO. — Ai Ministri della marina mercantile e della sanità. - Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con ogni tempestività nella sfera delle rispettive competenze, per eliminare definitivamente il grave inconveniente dell'inquinamento delle acque litorali del golfo di Napoli e, particolarmente, di quelle che bagnano l'intera fascia costiera della città, nelle quali, soprattutto da parte delle navi che fanno scalo a Napoli, in violazione delle disposizioni del codice della navigazione, continuano ad eseguirsi imponenti versamenti di residui oleosi, acque di lavaggio e miscele contenenti idrocarburi, nonché rifiuti di ogni genere, che intorbidano l'acqua e la rendono maleodorante ed impraticabile.

Detto inconveniente, facilmente rilevabile non soltanto da quanti in questo periodo si bagnano nelle acque del litorale, ma anche a notevole distanza da coloro che percorrono le strade litoranee, annulla praticamente i benefici effetti prodotti dalle rilevanti opere eseguite dalla Cassa per il mezzogiorno in questi ultimi anni per il miglioramento

del sistema di fognatura della zona occidentale della città e per la bonifica del litorale.

Inoltre, esso limita ancora ulteriormente la già esigua disponibilità delle spiagge cittadine e danneggia la popolazione meno abbiente, impossibilitata a servirsi delle spiagge più distanti; ma soprattutto costituisce un costante pericolo per la pubblica salute, specie nella stagione estiva per la maggiore possibilità di diffusione di malattie infettive.

Infine, tale inconveniente assume aspetto di maggiore gravità per la città di Napoli alla quale affluiscono vaste correnti del turismo internazionale.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere quale azione verrà svolta presso le rappresentanze dei governi esteri, le cui navi vengono dirette a Napoli, al fine di rendere efficaci le ordinanze della locale capitaneria di porto, con le quali si è disposto il divieto degli scarichi di residui oleosi e dei rifiuti entro il limite del mare territoriale, in applicazione delle richiamate norme del codice della navigazione. (1313)

RISPOSTA. — Si fa anzitutto presente che il problema dell'inquinamento delle acque marine costiere prodotto da idrocarburi troverà un completo inquadramento legislativo non appena saranno depositati presso l'organizzazione intergovernativa consultiva maritima gli strumenti di ratifica della convenzione di Londra del 1954, approvata con legge 23 febbraio 1961, n. 528 — la quale, tra l'altro, sancisce il divieto di ogni versamento in mare entro la fascia costiera di 50 miglia — e saranno altresì approvati dal Parlamento gli emendamenti e detta convenzione, apportati nel corso della conferenza del marzo-aprile 1962.

Nel frattempo il Ministero della marina mercantile, valutando l'importanza del problema, ha preso i seguenti provvedimenti:

1) con circolare del 28 novembre 1962, alla quale è stata data la più larga diffusione possibile sia presso l'armamento sia presso l'industria petrolifera, furono impartite precise istruzioni alle dipendenti capitanerie di porto affinché nell'ambito delle rispettive giurisdizioni venissero fissate in apposite ordinanze tassative norme atte a stabilire il più assoluto rispetto dei principî contenuti negli articoli 71 e 76 del codice della navigazione, in particolare per quanto attiene alla più rigida osservanza del divieto di scaricare in mare, all'interno delle sei miglia delle acque territoriali, ogni sorta di residui, soprattutto oleosi, e di miscele contenenti idrocarburi;

- 2) nelle ordinanze, già emesse da tutte le dipendenti autorità marittime, oltre alle norme sopraindicate, sono fissati alcuni particolari obblighi, per le società petrolifere e per i comandanti delle navi, intesi a prevenire ogni possibile inquinamento, e vengono infine elencate le pene pecuniarie e disciplinari previste per gli inadempienti e per coloro che si rendessero responsabili di inquinamenti. Tali pene sono quelle previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione modificato, per quanto riguarda l'ammontare della relativa ammenda, dalla legge 12 luglio 1961, n. 603, che eleva di 40 volte la pena pecuniaria relativa, nonché dall'articolo 26 del codice penale il quale prevede, com'è noto, che « quando per le condizioni economiche del reo l'ammenda stabilita dalla legge (nella fattispecie l'articolo 1174 del codice della navigazione, modificato come sopra accennato dalla legge n. 603, che fissa in un massimo di lire 80.000 la pena in questione) può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo » (e, pertanto, nella fattispecie in oggetto, fino a lire 240.000). A tali sanzioni si aggiungono, nel caso di responsabilità del personale di bordo, quelle disciplinari della sospensione dal titolo o dalla professione marittima;
- 3) è stato altresì disposto che venga effettuata la più rigorosa vigilanza da parte del personale militare delle capitanerie di porto, con la collaborazione della guardia di finanza e della pubblica sicurezza, e che dei provvedimenti adottati nei confronti dei trasgressori venga data immediata notizia al Ministero;
- 4) è stata curata inoltre la più capillare opera di persuasione (mancano ancora, per 'e ragioni sopra accennate, gli strumenti legislativi all'uopo) affinché venga evitato ogni versamento in mare, al di là della fascia del mare territoriale ed entro la fascia costiera di 50 miglia, come previsto dalla citata convenzione di Londra del 1954;
- 5) è stato, infine, portato a termine uno studio sulle esigenze dei porti nazionali, in relazione al traffico che vi fa capo, per determinare, sia pure in linea di massima, sulla base delle norme previste dalla convenzione del 1954 sopra richiamata e dei successivi emendamenti, le capacità delle installazioni, gestite nei singoli porti a cura dello Stato, per la ricezione dei residui di idrocarburi che le navi non cisterna saranno tenute a mantenere a bordo per versarli in tali installazioni di ricezione.

Tale studio preliminare è stato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici perché predisponga, mediante i propri uffici periferici e con la collaborazione delle autorità marittime, i necessari studi e progetti dettagliati.

Il predetto Ministero ha già comunicato di avere autorizzato gli uffici del genio civile per le opere marittime competenti a redigere i progetti tecnici relativi a tali attrezzature, pur riservandosi la possibilità di finanziare i lavori compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La protezione delle acque costiere, e particolarmente di quelle adibite a balneazione, è, d'altra parte, da tempo all'attenzione del Ministero della sanità e dei dipendenti uffici provinciali per i singoli territori di competenza.

Fra l'altro, la questione è stata l'argomento principale di un recente convegno di medici provinciali, tenutosi a Napoli nel gennaio 1964.

Il Ministero della sanità ha richiamato, con recente circolare, la particolare attenzione dei medici provinciali sulla necessità di intensificare al massimo l'azione di controllo sulle acque di che trattasi e di dedicare ogni cura per ottenere dalle amministrazioni comunali l'adozione dei provvedimenti diretti al risanamento ambientale, che è il presupposto indispensabile per assicurare in modo razionale e concreto la salubrità delle acque utilizzate per la balneazione e per le altre attività sportive e ricreative.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del litorale e del porto di Napoli, quella capitaneria, in ottemperanza alle istruzioni sopra richiamate, ha emanato l'ordinanza del 22 gennaio 1963, n. 9/859, alla quale ha dato la massima diffusione sia a mezzo della stampa, sia attraverso le autorità consolari, i comandi militari, le agenzie maritime ed altri enti e categorie in contatto con i comandanti delle navi nazionali ed estere, ricevendo in proposito le più ampie assicurazioni per una proficua collaborazione nel senso richiesto.

Si accenna che, in proposito, la Naval Support Activity ha interessato il comando della sesta flotta che, a sua volta, ha ritenuto di indirizzare a tutte le unità dipendenti un apposito messaggio. Il comando in capo del compartimento militare marittimo del basso Tirreno ha disposto per l'inserimento dell'ordinanza della capitaneria di Napoli nel fascicolo: « Norme per le informazioni per le unità navali nel porto di Napoli » edito dal locale comando marina militare.

Inoltre, a seguito di un occasionale incidente verificatosi nello scorso aprile durante lo svolgimento di normali operazioni di rifornimento di idrocarburi e che ebbe a provocare l'inquinamento — per altro rapidamente ovviato — di una vasta zona di mare, la capitaneria di Napoli ha imposto alle società petrolifere interessate l'obbligo di dotare la darsena Vigliena di uno sbarramento galleggiante stagno atto ad impedire il dilagare di liquidi oleosi provocato da eventuali spandimenti; le società stesse hanno già raggiunto gli accordi necessari sulla ripartizione della spesa ed hanno già commissionato i metri 400 di sbarramento necessari.

Sempre nell'intento di reprimere le infrazioni alle norme fissate con la propria richiamata ordinanza, la capitaneria di Napoli effettua frequenti ispezioni sottobordo alle navi ancorate in rada ed ha già elevato alcune contravvenzioni in proposito. Inoltre, ritenendosi l'impiego dell'elicottero il più idoneo per l'accertamento degli irregolari scarichi delle sentine e delle tanghe effettuati dalle petroliere in navigazione, la suddetta capitaneria ha preso contatto con il comando della X legione della guardia di finanza affinché il dipendente reparto elicotteri, durante le perlustrazioni per la vigilanza anticontrabbando, presti la propria collaborazione, analogamente a quanto già praticato per la repressione nel campo dell'attività peschereccia, per un controllo sulle navi cisterna in transito nella zona costiera.

Per quanto riguarda il profilo internazionale della questione ed in particolare l'ottenimento da parte delle navi estere di un maggiore rispetto delle disposizioni relative al divieto del getto di sostanze oleose e di rifiuti in mare, si conferma all'interrogante che all'uopo sarà sufficiente la piena applicazione delle convenzioni internazionali che sopra sono state richiamate, non appena saranno depositati presso l'I.M.C.O. i relativi strumenti di ratifica.

Si informa infine l'interrogante che è stata promossa la costituzione di una commissione interministeriale con il compito di coordinare l'azione dei vari settori dell'amministrazione in ordine al problema in oggetto.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

DE MARZIO E ALMIRANTE. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Bari abbia ritenuto di fare intervenire la forza pubblica e addirit-

tura reparti dell'esercito in occasione dello sciopero proclamato dai dipendenti dell'ospedale psichiatrico di Bisceglie, trattandosi di uno sciopero motivato esclusivamente da eque rivendicazioni sociali e non esistendo alcuna delle condizioni di turbamento dell'ordine pubblico che avrebbero potuto giustificare la gravissima decisione dell'autorità prefettizia. (3005)

RISPOSTA. — I servizi attuati dalla forza pubblica durante lo sciopero dei dipendenti dell'ospedale psichiatrico di Bisceglie, svoltosi nel novembre 1963, furono determinati dalla necessità di mantenere l'ordine pubblico e di evitare che fossero commesse violenze nei confronti del personale dirigente e dei religiosi in servizio presso lo stesso ospedale. Poiché anche gli infermieri addetti alla sorveglianza obbligatoria d'emergenza avevano abbandonato il posto di lavoro, fu necessario impiegare militari dell'esercito per assicurare il funzionamento dei servizi indispensabili dell'ospedale.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

DE PASCALIS. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se intenda avviare sollecite trattative con il governo jugoslavo per l'abolizione dei visti sui passaporti dei rispettivi cittadini.

All'interrogante risulta che i governi di Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia hanno accettato la proposta jugoslava per l'abolizione dei visti e che gli accordi relativi saranno prossimamente conclusi a Belgrado. (3327)

RISPOSTA. — Al fine di facilitare il movimento delle persone tra l'Italia e la Jugoslavia sono state da tempo avviate trattative per la stipulazione in un accordo che preveda la gratuità dei visti tra i due paesi. Il progetto di accordo è attualmente all'esame delle amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda l'abolizione dei visti, trattative in tal senso sono da ritenersi non attuali, considerato che la Jugoslavia non ha finora manifestato desiderio di intavolare negoziati del genere con paesi confinanti.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

DURAND DE LA PENNE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere quali misure il Governo abbia preso, ovvero inten-

da adottare, per tutelare il prestigio e l'indipendenza della magistratura italiana di fronte ai temerari ed avventati giudizi contenuti nel comunicato ufficiale diramato dal consiglio dei ministri austriaco in ordine alla recente sentenza del tribunale di Trento; per sapere, altresì, se il Governo ravvisi in tale arbitraria ed illegittima interferenza da parte del governo austriaco negli affari interni, e per di più di natura giurisdizionale, della Repubblica italiana un ulteriore tentativo di camuffamento della verità e delle gravi responsabilità che incombono sulle autorità austriache, per non avere esse offerto alcuna valida collaborazione nella necessaria repressione del cosiddetto terrorismo sud-tirolese che, con i recenti fatti di sangue, assume l'aspetto di vera e propria manifestazione di comune delinquenza; e se, di conseguenza, ritenga necessario denunciare alle competenti autorità internazionali il provocatorio ed offensivo comportamento della Repubblica austriaca, che è alla fonte dell'opera di sobillazione condotta da alcuni criminali entro i confini legittimi dello Stato italiano.

RISPOSTA. — Di fronte ai giudizi espressi nella riunione dei membri del governo austriaco il 6 settembre 1963 a commento della sentenza del tribunale di Trento sull'operato della magistratura italiana, il Consiglio dei ministri italiano, in data 11 settembre 1963, ha respinto fermamente come infondati ed inammissibili quei giudizi e non ha mancato di rilevare quanto simili distorsioni della realtà comprovata abbiano appesantito il clima fra l'Italia e l'Austria. Il Consiglio dei ministri ha sottolineato inoltre la mancata collaborazione austriaca per la ricerca e la punizione dei responsabili degli attentati terroristici in Alto Adige. Di quanto precede fu data notizia nel comunicato sui lavori del Consiglio.

Inoltre, in data 13 settembre 1963, è stata consegnata al governo austriaco una nota verbale che — sulle linee di quanto affermato nel comunicato del Consiglio dei ministri — esprimeva le rimostranze italiane per le prese di posizione austriache e sottolineava, documentandolo, come l'atteggiamento austriaco apparisse in chiaro contrasto con il punto 3 delle risoluzioni delle Nazioni Unite nn. 1497 e 1661, con il quale l'Italia e l'Austria erano state invitate a non turbare con atti ostili i loro rapporti amichevoli.

Il 23 ottobre 1963, in occasione dell'incontro italo-austriaco per l'Alto Adige svoltosi a Ginevra, il ministro degli esteri, Piccioni, ha

ribadito quanto precede al ministro Kreisky, riaffermando, nello stesso tempo, la volontà del Governo italiano di non lasciarsi in nessun modo distogliere dal proposito di continuare a perseguire una soluzione della vertenza. Da parte austriaca il ministro Kreisky ha assicurato che l'atteggiamento del governo austriaco, ispirato da intendimenti analoghi a quelli del Governo italiano, sarebbe stato di oculata sorveglianza diretta a scoraggiare l'organizzazione, in Austria, del terrorismo.

Sin dall'inizio del processo in corso a Milano contro i terroristi, le nostre rappresentanze all'estero stanno svolgendo costante opera d'informazione nei confronti della stampa, particolarmente quella austro-tedesca, per favorire una presentazione obiettiva ed imparziale del processo stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lupis.

DURAND DE LA PENNE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e del tesoro. — Per conoscere se, in analogia a quanto attuato per i pensionati statali, ritengano opportuno un provvedimento teso ad aumentare le pensioni ai dipendenti degli enti locali, che elimini anche le sperequazioni derivanti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1077, assicurando parità di trattamento ai pensionati cessati dal servizio in epoche diverse. (2037)

RISPOSTA. — La revisione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa pensioni ex dipendenti degli enti locali amministrata dagli istituti di previdenza è subordinata alla tassativa procedura prevista dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, il quale prescrive la periodica compilazione, ad intervalli quadriennali, del bilancio tecnico e, quindi, la nomina di apposita commissione di studio che, in base alle risultanze del bilancio stesso, è incaricata di proporre modifiche alle norme concernenti il trattamento pensionistico.

Tale commissione di studio, istituita con decreto ministeriale del 15 novembre 1962, ha concluso di recente i propri lavori, e sulla base delle proposte formulate dalla commissione medesima, potranno essere adottate quelle eventuali modifiche alle vigenti disposizioni che, compatibilmente con le possibilità tecnico-finanziarie della cassa, possano andare incontro alle aspettative delle categorie interessate.

Intanto, questo Ministero ha elaborato apposito disegno di legge, approvato dal Consi-

glio dei ministri nella riunione del 25 ottobre 1963 e presentato alla Camera dei deputati il 4 novembre 1963, che prevede la concessione, a titolo di arretrati per il 1963, di una indennità una tantum in favore dei pensionati della cassa in parola, nella misura di lire 104.000 e di lire 78.000, rispettivamente per i titolari di pensioni dirette o indirette e di riversibilità, e ciò in analogia a quanto già operato per i pensionati statali con la legge 28 gennaio 1963, n. 29.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

FERRARI RICCARDO. — Al Ministro dell'interno. - Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il sindaco del comune di Isola Rizza (Verona), già da due anni denunciato alla procura della Repubblica per irregolarità amministrative compiute nell'esercizio del suo mandato, mantiene la carica, malgrado che la denuncia sia stata accertata da un'inchiesta promossa a suo tempo dal prefetto di Verona; e per sapere se trovi strano che non si sia riscontrata l'opportunità, nelle more del giudizio, di sospendere il sindaco di Isola Rizza dalle sue funzioni, tanto più che, essendo il fatto di pubblico dominio, il mancato provvedimento nei confronti del sindaco ha provocato da parte degli abitanti del comune pesanti critiche in merito all'operato dell'autorità tutoria. (3198)

RISPOSTA. — Il provvedimento penale a carico del sindaco di Isola Rizza, accusato di essersi appropriato di una somma di denaro versata da un cittadino — col quale il sindaco stesso aveva rapporti di debito e credito — è tuttora in istruttoria.

Ora, tenuto conto che l'articolo 149 quinto comma — del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, dispone che « i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 25, nn. 8 e 10, e 146, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno... » non ricorrono allo stato i presupposti che, ai sensi del citato articolo, determinano la sospensione de jure; né sussistono, nella specie, i gravi motivi d'ordine pubblico o la persistente violazione di obblighi di legge che, a norma del settimo comma dello stesso articolo 149, potrebbero

legittimare un provvedimento di sospensione da parte del prefetto.

Comunque, la situazione è attentamente seguita perché — appena intervengano i cennati presupposti — possano essere tempestivamente adottati i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FIUMANO' — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se sia a conoscenza che il personale dell'Azienda municipale autobus (A.M.A.) di Reggio Calabria è stato costretto, il giorno 10 dicembre 1963, a ricorrere ad una astensione dal lavoro per la difesa dell'azienda dalla sleale e illegale concorrenza delle autolinee private le quali gestiscono servizi passeggeri anche nei tratti riservati alla municipalizzata.

L'interrogante, che già in altre occasioni, nella precedente e nell'attuale legislatura, ha avuto modo di richiamare l'attenzione del Ministero sulla questione, chiede di conoscere se il ministro interrogato ritenga opportuno far svolgere indagini sul posto allo scopo di rilevare le illegalità e il mancato rispetto delle prescrizioni previste nelle concessioni e adottare i provvedimenti necessari per la difesa della pubblica azienda, che possono giungere fino alla revoca delle concessioni di autolinee alle ditte private. (3249)

RISPOSTA. — La situazione di reciproca interferenza tra i servizi svolti dall'Azienda municipale autobus di Reggio Calabria (A.M.A.) e le autolinee extraurbane affluenti al capoluogo provinciale dal versante tirrenico e da quello jonico è nota a quest'amministrazione, la quale non ha mancato di svolgere la necessaria azione per una pacifica ed ordinata convivenza dei suddetti servizi nell'interesse delle popolazioni servite, tenendo conto naturalmente delle posizioni concessionali vantate dall'azienda pubblica e dalle ditte private.

A tal fine i direttori dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria che si sono succeduti nell'ultimo quinquennio hanno tentato di avviare concrete trattative con il comune di Reggio Calabria e con l'A.M.A., da una parte, e con le aziende private, dall'altra, per una migliore consensuale delimitazione delle rispettive zone di operatività. Sta di fatto però che mentre l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, rendendosi conto della difficile situazione creatasi, si è sempre dichiarata disposta ad addivenire a soluzioni consensuali fra le aziende interessate per la massima effi-

cienza dei servizi, nel rispetto della legge e delle posizioni concessionali vantate dalle imprese private, l'azienda municipalizzata invece ha sempre frapposto, nella fase conclusiva delle trattative, un'incomprensibile intransigenza che ha impedito la completa risoluzione del problema di traffico che interessa.

Recentemente il direttore delli'ispettorato compartimentale per la Calabria ha rivolto al sindaco di Reggio Calabria un ulteriore invito a riprendere le trattative interrotte. Perdurando però l'atteggiamento di intransigenza da parte dell'A.M.A. non rimane a quest'amministrazione altro compito che quello di assicurare il regolare svolgimento dei servizi in parola nel rispetto da parte delle imprese esercenti delle condizioni di esercizio stabilite nei relativi disciplinari di concessione.

A questo fine l'ispettorato compartimentale per la Calabria non ha mai mancato dal sottoporre ad assidua vigilanza l'intero sistema di comunicazioni della zona, reprimendo, sia contravvenzionalmente sia con diffide, tutte quelle iniziative arbitrarie dei concessionari tutte le volte che a seguito di accertamenti diretti sono risultate realmente commesse delle effettive irregolarità di esercizio.

Le infrazioni finora rilevate nel corso dei vari accertamenti effettuati in sopralluogo dai funzionari del predetto ufficio periferico sono state di entità tale da non giustificare l'adozione del grave provvedimento di decadenza dalle concessioni invocato dall'interrogante.

Per quanto precede l'astensione dal lavoro del personale dell'A.M.A. in data 10 dicembre 1963 deve ritenersi arbitraria e del tutto ingiustificata.

Si assicura comunque che il dipendente organo compartimentale continuerà ad espletare l'opera di vigilanza di propria competenza ed a tal fine lo stesso organo ha anche incaricato il comando della sezione di polizia stradale di Reggio Calabria di effettuare un frequente e sistematico controllo delle autolinee extraurbane interferenti con l'azienda municipalizzata.

Il Ministro: JERVOLINO.

FODERARO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere lo stato attuale della pratica riguardante la costruzione del nuovo acquedotto consorziale dei comuni di Mammola-Grotteria-San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria).

L'interrogante si permette far presente la necessità di dare la precedenza assoluta a tale

opera pubblica, la cui realizzazione è attesa con comprensibile ansia dalle popolazioni interessate e particolarmente da quella di Grotteria che fin dal 1932 è priva di acquedotto a causa di un'alluvione che in quell'anno distrusse tutte le opere pubbliche di quel centro. (2007)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo dell'acquedotto di Mammola, Grotteria e San Giovanni di Gerace, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà essere realizzato non appena la Cassa per il mezzogiorno disporrà di nuovi finanziamenti.

Va, per altro, aggiunto che da parte del dicastero dei lavori pubblici è stato promesso al comune di Grotteria, per la costruzione della rete idrica interna, il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nella spesa di lire 60 milioni.

Detto comune è stato pure ammesso ai benefici della predetta legge n. 589 per i lavori di costruzione della fognatura urbana per una complessiva spesa di lire 68 milioni.

> Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

FODERARO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, per la riapertura della miniera di Comero, concessa dallo Stato alla società di fatto Candela-Fecarotti-Loria, che costituisce l'unica fonte di lavoro per gli operai di Strongoli e San Nicola dell'Alto (Catanzaro).

L'interrogante si permette far presente che tale miniera (la più importante della Calabria) è chiusa fin dal luglio 1963 pur possedendo ancora riserve ampissime di zolfo, e che in essa trovavano lavoro 210 minatori, i quali — perdurando ulteriormente lo stato di disoccupazione — saranno certamente costretti ad emigrare aggravando così il grave fenomeno dell'esodo che tanto preoccupa per le sorti e l'avvenire di quella depressa regione. (3042)

RISPOSTA. — Si premette che la miniera di zolfo Comero occupava, in periodo normale, circa 190 operai, con produzione media di 1300 tonnellate annue di zolfo fuso e 5000 tonnellate annue di minerale molito e ventilato (al 30 per cento in zolfo) per usi agricoli.

Nella presente situazione di mercato, pur temperata dalle misure protezionistiche vigenti, la produzione di zolfo fuso è notoriamente antieconomica. Per altro la buona quotazione, sul mercato locale, del minerale molito, largamente impiegato dai viticoltori dell'Italia meridionale quale anticrittogamico, ha permesso alla ditta esercente (società di fatto Candela-Fecarotta-Loria) di svolgere la propria attività sino al 1963.

Negli ultimi anni le condizioni di esercizio della miniera si sono indubbiamente appesantite, a causa del progressivo aumento dei salari e del costo di taluni materiali di consumo, al quale non ha corrisposto un aumento dei ricavi; questi ultimi anzi hanno manifestato una graduale tendenza alla flessione.

Nel luglio 1963, la ditta esercente ha sospeso di fatto l'attività produttiva. A giustificazione del provvedimento, la ditta ha dichiarato di non essere più in grado di fronteggiare il deficit di esercizio e di corrispondere regolarmente il salario alle maestranze, anche a causa di difficoltà creditizie improvvisamente sopravvenute. Numerose riunioni a vario livello si sono tenute, con l'intervento anche di questo Ministero, per risolvere la crisi della miniera, ma senza risultati apprezzabili.

Si soggiunge che questo Ministero, per migliorare le condizioni di esercizio delle miniere zolfifere della Calabria e dell'Irpinia, ha autorizzato una forma di collaborazione tra l'Ente zolfi italiani e le aziende concessionarie (lavorazione per conto E.Z.I. delle aliquote di minerale eccedenti le possibilità di collocamento per usi anticrittogamici), che permette alle aziende stesse di aumentare, in certa misura, i ricavi relativi alla produzione di zolfo fuso. Purtroppo anche tale intervento non ha consentito, sino ad ora, di ricondurre la situazione della miniera Comero alla normalità. In effetti l'attività produttiva è tuttora sospesa, mentre vengono eseguiti i lavori di manutenzione, con l'impiego di 9 operai.

Pur riconoscendo che alla base della crisi della miniera vi sono difficoltà economiche obiettive, questo Ministero, avendo rilevato che l'operato della ditta concessionaria era in contrasto con le disposizioni di legge vigenti, che vietano la sospensione dei lavori di coltivazione senza la preventiva autorizzazione dell'autorità mineraria, ha iniziato, nei confronti della società di fatto Candela-Fecarotta-Loria, la procedura di decadenza dalla concessione, provvedendo alla contestazione dei motivi di decadenza (articolo 41 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443).

Devesi per altro tener presente che, in mancanza di altre aziende disposte a rilevare l'esercizio della concessione, il provvedimen-

to di decadenza non porterebbe alcun beneficio alle maestranze disoccupate, cosicché il problema, sotto il profilo sociale, resterebbe sostanzialmente immutato.

In considerazione di ciò, questo Ministero ha seguito con attenzione, attraverso il dipendente ufficio minerario di Napoli, le trattative intercorse per il trasferimento dell'esercizio minerario ad una società di nuova costituzione, la Società meridionale mineraria. Il 30 dicembre 1963 detta società ha presentato formale istanza di trasferimento a proprio nome della concessione, impegnandosi a rimettere in attività la miniera non appena ottenuto il trasferimento. Questo Ministero ha immediatamente posto in istruttoria l'istanza, iniziando gli accertamenti di legge, intesi a stabilire, tra l'altro, se la società istante sia in possesso dei prescritti requisiti di consistenza economica e di capacità tecnica.

Se gli accertamenti daranno esito positivo, questo Ministero provvederà ad emanare, nel più breve tempo possibile, il provvedimento di competenza. Si spera che in tal modo la miniera possa riprendere sollecitamente l'attività produttiva, ripristinando così la fonte di lavoro e di reddito venuta improvvisamente a cessare nel luglio 1963.

È doveroso aggiungere tuttavia che, in una previsione a più lungo termine basata sull'esame obiettivo delle prospettive di mercato delle materie prime solforose, il futuro della miniera non può essere considerato con eccessivo ottimismo, soprattutto in considerazione del fatto che, al termine del periodo di isolamento concesso all'Italia dalla Comunità economica europea, dovranno essere abrogate le misure protezionistiche attualmente in vigore per lo zolfo.

Non sembra, pertanto, che i programmi di sviluppo dell'economia regionale possano fare concreto affidamento sull'attività estrattiva in parola, dovendo piuttosto fondarsi sull'equilibrato ed armonico potenziamento di tutte le strutture economiche della regione, da perseguire nel quadro delle provvidenze e degli interventi disposti dal Governo per il mezzogiorno d'Italia.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

FORTUNA. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se sia venuto a conoscenza, come da comunicazione del sindacato provinciale di Monfalcone (Gorizia) della federazione italiana lavoratori portuali, che mentre alla Fornikcoche di Vado Ligure (Savona) venivano concesse le autonomie fun-

zionali, autonomie poi revocate per l'intervento di tutti i sindacati, la S.A.D.E.-« Enel » (società termoelettrica di Monfalcone) ha inoltrato domanda al Ministero della marina mercantile per la concessione delle autonomie funzionali in Monfalcone lungo il tratto di banchina del canale Valentinis.

Secondo il comunicato della F.I.L.P. di Monfalcone, una ben nota casa di spedizione del luogo avrebbe, nel contempo, iniziato — sempre lungo il canale Valentinis — la costruzione di capannoni adibiti alla ricezione della merce proveniente via mare e destinata alle industrie dell'alta Italia nonché la costruzione di un tratto di banchina di 130 metri in proprio. Anche questa ditta avrebbe inoltrato domanda di concessione di accosti preferenziali o di autonomie funzionali.

Per questo stato di cose i lavoratori della compagnia portuale avrebbero manifestato una viva preoccupazione, perché nel caso di concessione di autonomie funzionali o di accosti preferenziali, verrebbe a modificarsi il carattere pubblico dei porti e verrebbe a sorgere il pericolo che la compagnia portuale possa essere estromessa dalle operazioni di carico e scarico.

L'interrogante chiede pertanto al ministro se intenda intervenire a favore dei lavoratori portuali contro la inutile concessione delle predette autonomie funzionali ed accosti preferenziali. (1718)

RISPOSTA. — Nessuna domanda di concessione di autonomia funzionale è stata presentata al Ministero della marina mercantile dalla Società termoelettrica di Monfalcone (S.A. D.E.-« Enel »), né risulta presentata finora alcuna domanda per concessione di accosto preferenziale alla banchina lungo il canale Valentinis di quel porto.

È invece in corso di istruttoria una istanza della ditta S.A.D.E. (ora « Enel » - impresa già S.A.D.E.) intesa ad ottenere in concessione una zona demaniale sulla riva sinistra del predetto canale per costruirvi una banchina e delle opere di presa e di scarico di acqua marina a servizio della costruenda centrale termoelettrica.

Per quanto concerne l'istanza di una nota casa di spedizioni di Monfalcone, cui si accenna, è da supporre si tratti della richiesta della ditta Bartolomeo Pioglio, intesa ad ottenere in concessione pluriennale metri quadrati 4.715 di area demaniale sulla riva sinistra del canale Valentinis da utilizzare per la costruzione di una banchina d'imbarco e sbarco delle merci nazionali ed estere. Tale ban-

china è progettata avanti alla proprietà della ditta medesima sulla quale la stessa ha costruito un magazzino doganale.

La ditta in questione, comunque, ha dato corso solo ai lavori delle opere che insistono sulla zona privata, mentre per quelle progettate nell'ambito demaniale nessuna autorizzazione è stata finora concessa, essendo anche tale pratica in corso di istruttoria.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai lavoratori portuali di Monfalcone che la locale compagnia portuale venga estromessa dalle operazioni di carico e scarico lungo il canale Valentinis, si fa presente che esse non hanno motivo di sussistere in quanto, non essendovi alcuna premessa per la concessione di autonomie funzionali nella zona, alla compagnia stessa è riconosciuto per legge il diritto ad effettuare tutte le operazioni di imbarco e sbarco delle merci.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GAGLIARDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se ritenga intervenire presso l'Assicredito e l'Acri affinché accettino di intavolare trattative con i sindacati dei lavoratori del credito in vista del rinnovo del contratto nazionale della categoria.

L'interrogante fa presente che il rinnovo del contratto attualmente in vigore ha comportato, a suo tempo, una discussione di oltre un anno, per cui, considerata anche la stessa situazione economica della categoria, la richiesta dei lavoratori, già in agitazione, appare quanto mai giustificata. (2021)

RISPOSTA. — L'agitazione dei lavoratori nel settore del credito è stata composta a seguito dell'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro il 19 dicembre 1963. L'accordo prevede che le trattative per la stipula del nuovo contratto collettivo di lavoro abbiano inizio entro il mese di febbraio 1964 — previa presentazione delle richieste da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori — e che la decorrenza del nuovo contratto collettivo sia comunque fissata al 1º luglio 1964 agli effetti normativi e al 1º giugno dello stesso anno ai fini del trattamento economico tabellare.

L'accordo prevede infine la corresponsione ai dipendenti bancari della somma di lire 120 mila da erogarsi in tre rate, la prima entro il 20 gennaio, la seconda entro il 20 aprile e la terza entro il 20 giugno 1964.

Il Ministro: Bosco.

GERBINO, COLOMBO VITTORINO E BIANCHI FORTUNATO. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere per quali motivi ai carabinieri addetti a prestare servizio presso gli ispettorati del lavoro non venga di solito corrisposta la percentuale che, a norma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1885 e successive modificazioni, spetta agli scopritori verbalizzanti.

Per sapere quali azioni intendano svolgere affinché i predetti agenti di polizia giudiziaria vedano rispettato un diritto loro riconosciuto dalle leggi vigenti. (790)

RISPOSTA. — Il competente Ministero delle finanze, condividendo il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato e dal dicastero di grazia e giustizia sull'attuale operatività dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, ha riconosciuto tuttora in vigore detta norma.

Pertanto, agli scopritori di infrazioni punibili con pena pecuniaria, il cui importo sia devoluto all'erario, spetta la compartecipazione del prodotto netto della pena pecuniaria stessa, nella misura prevista dal suindicato articolo 3, sempreché le singole leggi non dispongano diversamente.

In tali sensi saranno impartite istruzioni, da parte del predetto Ministero delle finanze, ai dipendenti uffici affinché, ricorrendo le condizioni previste dalla cennata norma, venga erogata a favore dei carabinieri addetti agli ispettorati del lavoro la quota di compartecipazione ad essi spettante.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

GIUGNI LATTARI JOLE. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per conoscere se ritengano di dovere approvare la recente deliberazione della presidenza dell'O.N.M.I. relativa allo spostamento della celebrazione della giornata della madre e del bambino dal 6 gennaio all'8 maggio, e se tale deliberazione — che è formale solo apparentemente — preluda ad una sostanziale trasformazione dell'ente, così come — per altro — lascia supporre la sistematica riduzione dell'assistenza all'infanzia bisognosa.

Le vere finalità dell'ente — istituito or sono 39 anni — sono infatti quelle di provvedere in modo organico e con mezzi adeguati soprattutto all'assistenza dell'infanzia in tutti i suoi periodi e all'assistenza della madre limitatamente al periodo che va dalla gestazione all'allattamento.

Felicissima, pertanto, era stata la scelta della giornata del 6 gennaio, che è veramente la giornata dedicata all'infanzia, mentre altrettanto felice non sarebbe la scelta dell'8 maggio, giornata in cui si celebra solo la festa della donna feconda. (3319)

RISPOSTA. — La decisione di trasferire dal 6 gennaio all'8 maggio la celebrazione annuale della giornata della madre e del bambino è stata adottata all'unanimità dal consiglio centrale dell'O.N.M.I. nella riunione del 14 novembre 1963, dopo aver valutato ampiamente i motivi che convalidano il provvedimento.

Nel giorno dell'Epifania, infatti, vi sono molteplici iniziative promosse da enti, associazioni, amministrazioni pubbliche e private, ormai convalidate da un'antica consuetudine, per cui la celebrazione della giornata non riuscirebbe a porsi nel suo giusto rilievo e non richiamerebbe in modo particolare la pubblica opinione sulla festività dedicata alla madre e al fanciullo. All'organo direttivo dell'opera è sembrato perciò opportuno fissare la data dell'8 maggio, nel cuore della primavera, in coincidenza con la festa della mamma nel cui significato si accentuano i valori di protezione e di difesa della madre e del fanciullo, perseguiti dalla benefica istituzione.

Nessun rapporto, quindi, sussiste tra lo spostamento della celebrazione della giornata con la paventata trasformazione dell'ente e la riduzione dell'assistenza, perché — come è noto — le modeste contrazioni disposte in passato sono state causate esclusivamente dalle limitate disponibilità di bilancio.

Il Ministro della sanità: MANCINI.

GOLINELLI E VIANELLO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere con quali criteri e finalità vengano assegnate le concessioni annuali e pluriennali dell'arenile di Sottomarina di Chioggia (Venezia) e ciò perché mentre le concessioni vengono assegnate anche a 7 lire il metro all'anno, non poche volte i concessionari affittano l'arenile a lire 1.000 il metro all'anno. (2048)

RISPOSTA. — Per le concessioni di arenili a Sottomarina di Chioggia, assentite finora esclusivamente allo scopo di consentire l'impianto di stabilimenti balneari, è stata seguita la procedura prevista dal codice della navigazione e dal relativo regolamento. I canoni corrisposti, che non sono in nessun caso inferiori a 40 lire al metro quadrato, vengono fissati ai

sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, di concerto con il Ministero delle finanze, che svolge caso per caso gli opportuni accertamenti tecnico-finanziari attraverso i propri organi periferici.

Inoltre, dai frequenti sopralluoghi effettuati dalle autorità marittime non è risultato che i concessionari abbiano sostituito altri nel godimento delle concessioni, il che, per altro, avrebbe costituito motivo di decadenza, ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione.

Si assicura, infine, che non si mancherà anche in futuro di esercitare una assidua vigilanza, per impedire il sorgere di illecite attività speculative nell'ambito delle concessioni demaniali.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per avere più precise notizie in merito a recenti sequestri e bocciature di film.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

- 1) da quale commissione di censura e con quale motivazione il film *Questo mondo proibito*, recentemente sequestrato a Palermo su ordine della procura della Repubblica, abbia ricevuto il nulla osta per la proiezione;
- 2) se questo film sia stato contemporaneamente ammesso alla programmazione obbligatoria e ai beneficî economici dello Stato;
- 3) quale sia la motivazione per la quale è stato rifiutato il nulla osta alla programmazione del film *Scandali... nudi*;
- 4) se l'esclusione dalle provvidenze governative decisa per il film di produzione italiana Africa sexy comprenda o no anche l'esclusione dal premio governativo, oltre che l'esclusione dalla programmazione obbligatoria

Considerato poi il precedente relativo al film In capo al mondo (prima bocciato dalla censura e poi ammesso alla programmazione con un semplice cambiamento del titolo...), l'interrogante chiede al ministro dello spettacolo se ritenga opportuno organizzare una visione riservata ai parlamentari del film Scandali... nudi, in modo che i parlamentari stessi possano rendersi conto non soltanto dell'operato della censura, ma anche del grado di irresponsabilità sociale e morale al quale è pervenuta tanta parte della produzione cinematografica italiana. (3081)

RISPOSTA. — Il film Questo mondo proibito. di nazionalità italiana, prodotto dalla ditta Globe film international, è stato sottoposto all'esame della prima sezione della commissione di revisione cinematografica di primo grado, che, nella seduta del 27 settembre 1963, ha espresso parere contrario alla proiezione in pubblico. Conseguentemente, essendo il parere della commissione vincolante per l'amministrazione, è stato adottato provvedimento di diniego del nulla osta alla proiezione in pubblico del film. Avverso il provvedimento negativo la ditta interessata ha proposto ricorso e la commissione di revisione cinematografica di secondo grado — composta dalla riunione della terza e della quarta sezione della commissione di primo grado — ha espresso, nella seduta del 15 ottobre 1963, il seguente parere: « parere favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico in quanto ritiene che l'apprezzamento negativo del film deve essere limitato ai minori di anni diciotto, rispetto ai quali le caratteristiche estetiche delle sequenze ed i particolari anatomici ed erotici di alcune sequenze non possono non turbarne la sensibilità evolutiva, non suscettibile delle valutazioni che ne possono fare gli adulti, per i quali la suddetta presentazione riguarda realtà e particolari noti esposti in modo tollerabile. » In conformità del suddetto parere, anche esso vincolante per l'amministrazione, è stato rilasciato in data 16 ottobre 1963 il nulla osta alla proiezione in pubblico del film citato con il divieto di visione ai minori degli anni diciotto.

Come è noto, in data 30 novembre 1963 tale film è stato sequestrato su disposizione del procuratore della Repubblica di Palermo, ai sensi degli articoli 528 del codice penale e 337 e 392 del codice di procedura penale.

Il film non è stato ancora sottoposto all'esame del competente comitato di esperti, ai fini dell'ammissione (o meno) alla programmazione obbligatoria ed al contributo statale; al riguardo, è da tener presente che occorre attendere le ulteriori decisioni dell'autorità giudiziaria, essendo il provvedimento relativo alle provvidenze statali dei film nazionali collegato alla proiezione in pubblico dei film stessi.

Anche al film di nazionalità italiana Scandali... nudi prodotto dalla ditta Ali film, in un primo tempo, è stato negato il nulla osta alla proiezione in pubblico su conforme parere della commissione di revisione cinematografica di primo grado.

Per altro, a seguito di ricorso proposto dalla ditta interessata, la commissione di revisione cinematografica di secondo grado —

composta dalla riunione della guarta e della quinta sezione della commissione di primo grado — nella seduta del 13 dicembre 1963 ha espresso « a maggioranza parere favorevole alla concessione del nulla osta di programmazione in pubblico, col divieto per i minori degli anni diciotto. Tale divieto è motivato dalla presenza di scene e di battute di dialogo, controindicate alla particolare sensibilità e alle specifiche esigenze morali dei minori di tale età (articolo 5, legge 21 aprile 1962, n. 161) ». In conformità del suddetto parere è stato, quindi, rilasciato, a' termini di legge, in data 14 dicembre 1963 il nulla osta alla proiezione in pubblico del menzionato film con il divieto di visione ai minori degli anni diciotto.

Il film di nazionalità italiana Africa sexy è stato escluso, in prima istanza, su conforme parere del comitato di esperti, dalla programmazione obbligatoria. L'esclusione dalla programmazione obbligatoria comporta anche l'esclusione dal beneficio del contributo statale (vedasi articolo 11 della legge 29 dicembre 1949, n. 958).

Avverso il provvedimento di esclusione la ditta interessata ha presentato, ai sensi delle disposizioni vigenti, ricorso, che dovrà essere esaminato dalla competente commissione tecnica di appello.

Circa, infine, le constatazioni che si intenderebbe fossero consentite ai parlamentari, si ritiene che i fatti che ne dovrebbero essere oggetto siano ad essi già noti attraverso dati di comune esperienza.

I fenomeni che vengono lamentati investono aspetti di vita che superano il mero settore dello spettacolo cinematografico e la soluzione dei problemi che li riguardano è condizionata dalla soluzione di altri problemi di ordine generale, sui quali il Governo e, per il settore di sua competenza, il ministro del turismo e dello spettacolo intendono porre sollecita ed utile attenzione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Corona,

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se corrisponda a verità la notizia, apparsa sui giornali, che il film a suo tempo bocciato in prima e seconda istanza dalle competenti commissioni di censura perché lesivo di ogni valore morale, sia stato ora approvato con il semplice cambiamento del titolo da In capo al mondo a Chi lavora è perduto; e se corrisponda a

verità che, secondo quanto riferisce certa stampa, il ministro dello spettacolo avrebbe « interposto i suoi buoni uffici » per fare approvare il film, precedentemente e con tanto significativa motivazione bocciato.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se possa essere lecito, in una Repubblica, secondo la Costituzione « fondata sul lavoro », presentare all'opinione pubblica, ed in particolare ai giovani, un film, che ha per protagonisti dei giovani, dal titolo, profondamente osceno sul piano civile, di *Chi lavora è perduto*. (3082)

RISPOSTA. — Al film *In capo al mondo* prodotto dalla società Zebra film, è stato negato in prima ed in seconda istanza, su conforme parere delle competenti commissioni, il nulla osta per la proiezione in pubblico.

Successivamente, la società produttrice ha presentato a nuovo esame una edizione del film diversa da quella già revisionata.

In tale edizione risultano, infatti, soppresse parti di scene, di dialoghi e di colonna sonora per le quali le commissioni di revisione avevano ravvisato offesa al buon costume.

Alla nuova edizione dell'opera cinematografica è stato concesso il 21 novembre 1963 il nulla osta alla proiezione in pubblico, a seguito di parere favorevole (vincolante per l'amministrazione) espresso dalla commissione di primo grado il giorno 20 dello stesso mese

La circostanza, secondo la quale vi sarebbe stato un intervento del ministro in favore della concessione del nulla osta al film in esame non risulta rispondente al vero.

Infine, per quanto concerne le considerazioni contenute nell'ultima parte dalla interrogazione, si fa presente che in ordine al titolo *Chi lavora è perduto* sottoposto a revisione in quanto parte integrante del film, la competente commissione non ha ravvisato offesa al buon costume ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Corona.

GRILLI ANTONIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. — Per conoscere l'avviso del Governo sulla ventilata soppressione del tribunale militare di Bologna e sulle conseguenze gravissime che, a parere degli ambienti giudiziari e forensi, deriverebbero dall'attuazione del provvedimento.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se la paventata iniziativa contraddica i principî ispiratori della legge delega e, pertanto, debba essere accantonata, evitando un trasferimento che, lungi dal determinare uno snellimento delle strutture burocratiche e del loro funzionamento, appesantirebbe le procedure e le spese relative. (3309)

RISPOSTA. — Le modifiche da apportare alle circoscrizioni dei tribunali militari territoriali in attuazione della delega di cui alla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, non sono state ancora definitivamente fissate.

Una volta definite, sulle stesse sarà sentito il parere dell'apposita Commissione parlamentare prevista dalla legge di cui sopra.

Il Ministro della difesa: Andreotti.

GUARIENTO. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere come intendano rendere operanti le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Detta legge, invero di notevole interesse sociale, è spesso ignorata o viene interpretata in modo difforme dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti previdenziali, cui incomberebbe l'obbligo della costituzione presso l'I.N.P.S. delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante il versamento dei necessari contributi, quando viene a cessare per i lavoratori il rapporto di lavoro prima del conseguimento del diritto a pensione.

Particolarmente difformi appaiono le interpretazioni riguardanti l'assunzione dell'onere contributivo per la costituzione delle posizioni assicurative presso l'I.N.P.S. e la individuazione « dell'eventuale trattamento in luogo di pensione », indicato nel secondo comma dell'unico articolo della citata legge n. 322 (assegno vitalizio « Enpas » o « Inadel », indennità, acc.), cui dovrebbe essere portato in detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo dei contributi e l'assunzione degli oneri da parte degli enti pubblici. (1449)

RISPOSTA. — Ai fini dell'uniforme applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, nei confronti dei dipendenti statali che siano cessati dal servizio senza diritto a pensione, questo Ministero, d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale e con l'.I.N. P.S., ha emanato apposita circolare di istruzioni in data 28 aprile 1960, n. 76, protocollo n. 113763, indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

Analoghe istruzioni sono state, a suo tempo, impartite dall'I.N.P.S. alle proprie sedi periferiche, su conformi direttive del dicastero del lavoro e della previdenza sociale, per l'applicazione della suddetta legge ai dipendenti degli enti locali.

Non sembra che l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 322 abbia dato luogo ad inconvenienti, anche per quanto concerne la determinazione e l'assunzione dell'onere dei contributi assicurativi.

Poiché, per altro, è emerso che alcune perplessità sarebbero sorte per quanto attiene al secondo comma dell'articolo unico della legge di che trattasi, si può assicurare che sono stati già interessati al riguardo i competenti uffici per l'approfondimento del problema e l'eventuale adozione di iniziative in materia.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

ISGRO'. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se intendano intervenire con la massima urgenza per risolvere la grave situazione in cui versano i dipendenti della società mineraria A.M.M.I. in Sardegna, assicurando il regolare pagamento dei salari e degli stipendi. (3199)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3290, del deputato Berlinguer Mario, pubblicata a pag. 1110).

LAFORGIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della marina mercantile, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in accoglimento dei voti espressi a conclusione del convegno regionale sulla pesca nella Puglia, tenutosi recentemente a Bari per iniziativa di quella benemerita amministrazione provinciale.

In particolare l'interrogante chiede se i ministri interrogati ravvisino il carattere di particolare urgenza che gli invocati provvedimenti rivestono al fine di porre adeguati rimedi alla grave crisi nella quale da anni si dibatte l'attività della pesca del nostro paese specie per quanto attiene:

- alla istruzione tecnico-professionale marinara;
 - 2) alla difesa della fauna ittica:
- 3) alla migliore tutela e sicurezza sociale dei lavoratori autonomi della pesca;

- 4) alla formulazione di una più aggiornata e coordinata disciplina giuridica dell'attività della pesca;
- 5) agli incentivi economici per l'ammodernamento e potenziamento della flottiglia peschereccia costiera e mediterranea;
- 6) alla attrezzatura dei porti pescherecci ed alla costruzione di nuovi, laddove mancano, come ad esempio a Palese e San Giorgio (frazioni di Bari), nelle quali località la mancanza di una sia pur minima attrezzatura portuale per il ricovero dei natanti addetti alla piccola pesca costiera, espone i pescatori a rischi non di rado mortali. (2079)

RISPOSTA. — Circa l'istruzione tecnico-professionale marinara i Ministeri della pubblica istruzione e della marina mercantile stanno sottoponendo ad approfondito esame il problema del coordinamento delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale educazione marinara e di tutta l'attività, in genere, che l'ente svolge nel territorio nazionale anche in rapporto alle esigenze dei moderni metodi di pesca ed a quelle dell'accresciuto traffico marittimo. E ciò anche allo scopo di evitare che, a seguito dell'istituzione della scuola media unica e della conseguente soppressione delle scuole di avviamento professionale, i giovani si allontanino dalla professione marittima.

In ordine, poi, alla difesa della fauna ittica e formulazione di una più aggiornata e coordinata disciplina della pesca si deve informare che i provvedimenti auspicati nella mozione presentata dal convegno regionale sulla pesca tenutosi a Bari potranno essere messi in atto allorché sarà approvato il disegno di legge sulla disciplina della pesca marittima, già presentato dal Governo all'esame del Parlamento (atto Camera n. 663). In tale disegno di legge è, tra l'altro, previsto l'inasprimento delle sanzioni penali e disciplinari a carico di coloro che trasgrediscono alle norme sulla disciplina della pesca.

È da rilevare, comunque, che alcuni dei provvedimenti invocati (ad esempio la sospensione della pesca nei mesi di cova del pesce) potrebbero essere adottati direttamente dalle amministrazioni provinciali, nella propria competenza, a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 717.

Per quanto riguarda l'esercizio della vigilanza per la repressione delle infrazioni alle norme vigenti, si fa presente che si sta completando l'assegnazione alle capitanerie di porto di mezzi nautici appositamente costrui-

ti per tale scopo, in modo da rendere più efficace e continuativa l'azione di sorveglianza.

Circa il problema di una migliore tutela e sicurezza sociale dei lavoratori del mare, si assicura che essa è disciplinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e che potrà formare oggetto di revisione nel più ampio quadro del nuovo assetto che si intende dare al sistema previdenziale e di assicurazioni sociali ora in atto.

Sugli incentivi economici per l'ammodernamento e potenziamento della flottiglia peschereccia costiera e mediterranea si precisa che in base all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, la Cassa per il mezzogiorno ha proceduto all'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa documentata in favore di pescatori singoli o riuniti in cooperative per nuove costruzioni, ammodernamenti, attrezzature di bordo, installazioni a terra per la conservazione, la lavorazione e il trasporto del prodotto ittico.

L'azione svolta dall'istituto anzidetto in questo settore, pur nei limiti di uno stanziamento complessivo di 8 miliardi di lire, ha portato ad una riduzione del 25 per cento del naviglio remo-velico meridionale.

Per quanto concerne in modo specifico la Puglia, l'entità delle erogazioni, riferite a 1.145 iniziative, ammonta a lire 1.764 milioni, per un volume di investimenti pari a circa lire 4.620 milioni; ed ha portato ad un incremento del 53 per cento di nuovi natanti motorizzati.

È stato inoltre predisposto dal Ministero della marina mercantile uno schema di disegno di legge con il quale si prevedono ulteriori stanziamenti per integrazioni al fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio (legge 27 dicembre 1956, n. 1457), con estensione dei beneficì anche alle navi da pesca oceaniche.

Riguardo alle attrezzature dei porti pescherecci e costruzione di nuovi porti si deve anzitutto premettere che i porti pescherecci appartengono alla quarta classe della seconda categoria dei porti nazionali e, pertanto, a' termini del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, alla spesa occorrente sia per la loro costruzione sia per il potenziamento delle relative attrezzature devono provvedere i comuni interessati, i quali possono avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvidenze per favorire l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Per quanto riguarda, in particolare, la costruzione degli approdi a Palese e a San Giorgio (frazioni di Bari) il Ministero dei lavori pubblici, qualora i comuni interessati dovessero presentare domanda, non mancherà, in relazione alle disponibilità dei fondi, di esaminare la possibilità di concedere ai comuni stessi il contributo statale, di cui alla suindicata legge n. 589, sulla spesa, rispettivamente, di 40 milioni e 150 milioni di lire, all'uopo occorrente.

Qualora, poi, i comuni nei quali si ravvisa la necessità di realizzare i porticcioli pescherecci rientrino nelle aree e nuclei industriali, potrebbe essere richiesto l'intervento della Cassa per il mezzogiorno, la quale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è autorizzata a finanziare, delle opere portuali, quelle che siano ritenute necessarie per l'attrezzatura delle predette aree.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

LENOCI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se ritenga equo estendere il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, a quegli ufficiali che per esigenze di organico furono collocati a disposizione con limite di età abbreviato, per effetto della legge 10 aprile 1954, n. 113, anteriormente alla data del 1º gennaio 1962.

Poiché tali ufficiali con il collocamento a disposizione conservarono il pieno possesso dei requisiti necessari alle funzioni del grado, tanto che godettero anche di promozione al grado superiore, sembra giusto che essi non debbano essere esclusi dai benefici connessi alla decisione dell'aumento dei limiti di età, ispirata certamente a criteri di equità. (3008)

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, con il quale gli ufficiali a disposizione hanno ottenuto di fruire del limite di età del grado conseguito in tale posizione, è stato introdotto nel testo legislativo in sede parlamentare ed ha avuto la decorrenza (1º gennaio 1962) che nella stessa sede parlamentare è stata stabilita per l'intero provvedimento.

Ciò stante, mentre l'efficacia della legge al 1º gennaio 1962 trovò spiegazione nel proposito di aver voluto evitare diversità di trattamento durante l'anno in cui il provvedimento di aumento dei limiti di età era stato impostato ed emanato, successivamente alle deliberazioni parlamentari non è emersa alcuna fondata ragione che possa giustificare un'ulteriore retroattività in materia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se sia al corrente dei gravi errori commessi dall'ufficio contributi unificati di Ancona il quale, nella formazione dei ruoli dei contributi per l'invalidità e vecchiaia dei coloni mezzadri afferenti all'anno 1962, e calcolati in base alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, non ha tenuto conto di quanto gli stessi agricoltori contribuenti hanno versato allo stesso titolo nell'anno 1962 in base alla precedente legge del 1957.

Infatti, per il 1962 gli agricoltori della provincia di Ancona sono stati chiamati dalle esattorie a versare l'intero carico contributivo mentre, in base alla legge e a quanto specificato nell'avviso di accertamento dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, essi agricoltori dovevano essere chiamati a corrispondere soltanto la differenza a conguaglio.

Trattandosi di errori materiali che comportano un gravissimo onere per gli agricoltori della provincia, i quali dovrebbero corrispondere somme ingenti già pagate e quindi assolutamente non dovute, l'interrogante chiede se il ministro ritenga doveroso provvedere con la massima urgenza alla sospensione della riscossione dei contributi afferenti all'anno 1962, dando le opportune disposizioni agli uffici competenti perché provvedano alla correzione dei relativi ruoli.

Il richiesto provvedimento sembra tanto più necessario in quanto gli agricoltori dovrebbero corrispondere, indipendentemente dai singoli ricorsi, la prima rata entro il 18 ottobre 1963. (2340)

RISPOSTA. — In effetti è risultato che nei ruoli di riscossione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei coloni e mezzadri in provincia di Ancona, dovuti per l'anno 1962 a conguaglio di quelli già riscossi, sono state comprese 342 ditte (pari a circa il 6 per cento del totale delle ditte iscritte a ruolo) per le quali il carico contributivo è stato determinato senza effettuare il conguaglio con gli importi iscritti nei ruoli principali, già riscossi nell'anno 1962.

È risultato, altresì, che per la massima parte delle ditte suindicate il mancato conguaglio tra i contributi dovuti e quelli già versati è da attribuirsi al fatto che le ditte stesse, in sede di compilazione delle dichiarazioni ai fini contributivi, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, hanno indicato una intestazione anagrafica diversa da quella indicata nelle denunce presentate negli anni pre-

cedenti, per cui, in sede di liquidazione del contributo, sono state ritenute diverse dalle ditte precedentemente iscritte a ruolo, e, come tali, non soggette a conguaglio.

Accertata la esistenza di tali errori, al fine di evitare agli interessati il pagamento di contributi indebiti, sono state impartite tempestive disposizioni all'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati di Ancona, per la concessione, nei casi sopraccitati, di sospensione e delle riscossioni.

Il Ministro: Bosco.

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quando il dicastero provvederà ad ammettere a contributo sulla legge n. 589 e seguenti la richiesta del comune di Lucca per il finanziamento dell'acquedotto per la frazione di Piazzano e circonvicine.

Dette popolazioni attendono da tanto tempo il beneficio essenziale dell'acqua. (3363)

RISPOSTA. — La domanda con la quale il comune di Lucca ha chiesto il contributo statale nella spesa di lire 100 milioni, prevista per i lavori di costruzione dell'acquedotto nella frazione Piazzano ed in altre, è stata inclusa nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Essa, pertanto, sarà tenuta presente per essere valutata nei limiti delle disponibilità di bilancio, comparativamente con tutte le altre numerose istanze del genere.

Il Ministro: PIERACCINI.

MACCHIAVELLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere le ragioni per cui si vorrebbero chiudere la scuola professionale maritima Pietro Boselli di Genova ed altre ad analogo indirizzo, site nell'alto Tirreno.

Tale provvedimento — se attuato — sarebbe, fra l'altro, in contrasto con quanto emerso nel recente dibattito sul bilancio del Ministero della marina mercantile, durante il quale si è riconosciuta la necessità di potenziare le scuole di ogni ordine e grado interessate alla preparazione dei giovani che desiderano avviarsi alla vita del mare. (2633)

RISPOSTA. — La graduale soppressione delle scuole professionali in genere si inquadra nel nuovo aspetto che viene dato alla scuola dell'obbligo attraverso la scuola media unica. In questo quadro, l'Ente nazionale per l'educazione marinara si è indotto a proporre al Ministero della pubblica istruzione la soppres-

sione di alcune scuole, fra le quali la Paolo Boselli di Genova. A proporre la soppressione di questa scuola, con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico 1964-65, l'ente è stato indotto da considerazioni di carattere obiettivo circa l'esiguità del numero degli iscritti e dei licenziati, che, già esiguo, è andato in questi ultimi anni sempre più diminuendo, come risulta dai seguenti dati: anno scolastico 1960-1961: 87 iscritti e 15 licenziati su 23 iscritti all'ultimo anno di corso; anno scolastico 1961-1962: 75 iscritti e 18 licenziati su 23 iscritti all'ultimo anno di corso; anno scolastico 1962-1963: 60 iscritti e 10 licenziati su 16 all'ultimo anno di corso; anno scolastico 1963-64: 53 iscritti.

È da rilevare, inoltre, che queste diminuzioni di iscrizioni si sono verificate nonostante la scuola stessa, allo scopo di aumentare il numero degli alunni, nell'anno scolastico 1962-63, abbia riaperto la sezione per padroni marittimi (abolita nell'anno 1953), in aggiunta a quella per meccanici navali.

Gli elementi sopra esposti hanno indotto il Ministero della pubblica istruzione a comprendere la Paolo Boselli, nell'ambito del ridimensionamento delle scuole E.N.E.M., fra quelle di cui è prevista la soppressione. È poi da rilevare che tali scuole non godono del riconoscimento legale, e che il titolo da esse rilasciato è valido esclusivamente per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio di alcuni mestieri marittimi, esami che si svolgono annualmente presso le capitanerie di porto, ed ai quali si può essere ammessi anche indipendentemente dalla frequenza delle scuole professionali marittime, secondo quanto dispongono gli articoli 253, 254 e 270 del regolamento del codice di navigazione.

Si può per altro assicurare che, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, è stato posto allo studio il problema del riordinamento delle scuole e degli istituti professionali gestiti dall'E.N.E.M. e di tutta l'attività, in genere, che l'ente svolge nel territorio nazionale, anche in rapporto alle esigenze dei moderni metodi di pesca ed a quelle dell'accresciuto traffico marittimo.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MACCHIAVELLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere quale azione abbia svolto od intenda svolgere di fronte alla decisione presa dal Governo degli U.S.A. di riservare al proprio naviglio il trasporto del contingente di grano venduto all'Unione Sovietica.

Tale decisione viola apertamente il principio della libertà sui mari; consolida, in aperto contrasto, fra l'altro, con la raccomandazione dell'O.E.C.E., la pericolosa tendenza esistente in determinati paesi alla discriminazione di bandiera — giustamente considerata come una delle principali componenti della attuale crisi nei noli — e reca gravi danni alla nostra marineria. (2880)

RISPOSTA. — A seguito del noto accordo di vendita di grano all'U.R.S.S. e ad altri paesi d'oltre cortina, il dipartimento del commercio U.S.A., in data 11 ottobre 1963, emanò norme per la concessione di licenze di esportazione di grano e farina di frumento ai paesi predetti, che prevedevano, fra l'altro, l'impegno degli esportatori statunitensi a servirsi per il trasporto di navi nazionali, quando esse fossero disponibili. Tali disposizioni, tendenti a favorire le navi U.S.A., apparivano aver carattere discriminatorio di bandiera, e pertanto, il 7 novembre 1963, l'Italia — unitamente ad altri paesi marittimi europei — inoltrò al dipartimento di Stato una nota di protesta.

In prosieguo di tempo, con avviso pubblicato sul Current export bullettin del 13 novembre 1963, n. 883, il dipartimento del commercio U.S.A. limitò la riserva, stabilendo che almeno il 50 per cento del grano o della farina di frumento fosse trasportato su navi battenti bandiera U.S.A., salvo deroghe della maritime administration, da concedere in caso di mancanza di navi americane a rate di nolo ragionevoli. Ciò equivaleva ad estendere alle transazioni con i paesi orientali il principio della riserva di traffico contenuto nella public law statunitense n. 489, che - come è noto - governa la vendita delle eccedenze agricole finanziate dal governo U.S.A.: estensione da considerare impropria in quanto le vendite ai paesi del blocco sovietico non sono finanziate o garantite dal governo U.S.A.

In data 6 dicembre 1963 il dipartimento di Stato, in risposta alla nota di protesta presentata il 7 novembre 1963, ha tenuto a sottolineare che il privilegio a favore delle navi di bandiera U.S.A. stabilito per il trasporto di frumento e di farina di frumento ai paesi dell'Europa orientale non costituisce un precedente che impegni la futura politica maritima del governo statunitense, ma un'eccezione dovuta ai particolari aspetti giuridici della speciale transazione. D'altra parte il dipartimento di Stato ha rilevato che, di fatto, le navi straniere potranno partecipare in misura considerevole (substantially) a tali traffici.

Nel corso di successivi colloqui intervenuti con ambasciatori dei paesi marittimi europei un portavoce del dipartimento di Stato ha, poi, dichiarato di prevedere che il privilegio di carico a favore della bandiera americana non potrà avere notevole efficacia data la mancanza di navi statunitensi disponibili. Ciò pare confermato, in pratica, dal fatto che dei due lotti di frumento di 100 mila tonnellate ciascuno, venduti all'Ungheria, solo il 41 per cento ed il 9 per cento rispettivamente sono stati o saranno trasportati su navi americane. In ambedue i casi, quindi, la maritime administration ha acconsentito a lasciare utilizzare dagli esportatori navi straniere per il trasporto di una quota notevolmente maggiore di quella non riservata alla bandiera statunitense.

La risposta alla nota verbale di protesta non è da ritenere del tutto insodisfacente, almeno per le assicurazioni, in essa contenute, che gli Stati Uniti non intendono dare inizio ad una politica discriminatoria di bandiera, che, tra l'altro, sarebbe in contrasto con gli stessi impegni assunti in sede O.C.S.E.

Va inoltre rilevato che, sul piano pratico, la portata della riserva di carico in favore delle navi battenti bandiera U.S.A. appare parzialmente attenuata dall'elastica applicazione che, delle relative disposizioni, hanno dato le competenti autorità marittime statunitensi. La questione è stata discussa anche in seno al Comitato trasporti marittimi del l'O.C.S.E., nel corso delle riunioni di ottobre e dicembre 1963; e il delegato statunitense ha confermato in quella sede gli elementi contenuti nella risposta americana alle note di protesta europee, cui si è già accennato.

Il Ministro: Spagnolli.

(1665)

MAGNO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga di doversi interessare affinché le popolazioni delle frazioni San Salvatore, Tornaiuolo e Pastini, del comune di Manfredonia (Foggia), siano approvvigionate di acqua potabile mediante un prolungamento della condotta che attraversa la località Ruggiano, che è a pochi chilometri.

RISPOSTA. — Nei programmi di opere integrative per l'acquedotto pugliese, in corso di attuazione da parte della Cassa per il mezzogiorno, non è inclusa la previsione di intervento per la alimentazione idrica delle frazioni del comune di Manfredonia.

Inoltre, secondo quanto consta all'istituto anzidetto, non vi è allo stato alcuna possibi-

lità concreta di utilizzare le acque a servizio di opere esistenti, per l'alimentazione di tali frazioni.

Il problema in argomento potrà, per altro, essere risolto in occasione dell'attuazione del progetto di massima per l'integrazione idrica degli abitati del Gargano che recentemente l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha sottoposto in nuova stesura all'esame della Cassa per il mezzogiorno. Va, per altro, precisato che per far fronte alla spesa prevista per la realizzazione delle opere incluse in tale progetto di massima, dell'ordine di 5 miliardi di lire, dovrebbe essere disposta l'assegnazione alla Cassa dei fondi occorrenti, oggi non disponibili.

Anche da parte del dicastero dei lavori pubblici viene reso noto che, pur essendo i lavori di costruzione della rete idrica delle frazioni San Salvatore, Tornaiolo e Pastini del comune di Manfredonia — dell'importo di lire 25 milioni — compresi nella graduatoria compilata dall'ufficio del genio civile di Foggia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 184, essi potranno essere realizzati soltanto se le eventuali disponibilità di bilancio, comparativamente con le altre numerose istanze del genere, lo consentiranno.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: Pastore.

MALAGODI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se ritenga opportuno impartire disposizioni ai competenti uffici delle imposte affinché, nella determinazione del reddito e del valore degli immobili destinati ad uso di abitazioni ai fini dell'applicazione delle imposte erariali, tengano conto dell'approvazione della legge 30 settembre 1963, n. 1307, sulla proroga degli sfratti e della legge 6 novembre 1963, n. 1444, sul blocco dei canoni di locazione.

Quanto sopra si rende necessario per l'evidente influenza che i suddetti provvedimenti hanno avuto sia sul reddito, sia sul valore dei predetti immobili. (2884)

RISPOSTA. — A seguito dell'attività del nuovo catasto edilizio urbano di cui alla legge 11 agosto 1939, n. 1249, l'applicazione dell'imposta sul reddito dei fabbricati viene effettuata sulla base delle rendite catastali determinate con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 e rivalutate con i coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente con decreto ministeriale, sentita

la commissione censuaria centrale. Tale aggiornamento viene eseguito con criteri di moderazione e di obbiettiva valutazione del mercato dei fitti, per cui le rendite catastali anzidette risultano, di regola, inferiori anche ai redditi derivanti dai fabbricati oggetto dell'interrogazione.

Pertanto, per la scarsa probabilità dei casi in cui, per effetto delle norme richiamate dall'interrogante, il reddito dei detti fabbricati potrebbe subire contrazioni tali da risultare inferiore alla rendita catastale aggiornata, non sono stati previsti dalle disposizioni vigenti provvedimenti particolari a favore degli eventuali contribuenti interessati.

Il Sottosegretario di Stato: Valsecchi.

MAROTTA VINCENZO. — Al Ministro della difesa. - Per conoscere i motivi per i quali, alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 — che sostanzialmente abolisce una precedente ingiusta clausola, e reintegra nei loro diritti essenziali gli ufficiali promossi a disposizione -- non sia stata data la giusta estensione retroattiva, e se ritenga opportuno, comunque, provocare urgenti provvedimenti intesi a far sì che la norma medesima acquisti il senso riparatore da cui fu realmente ispirata, di modo che possano essere reintegrati, nella giusta posizione di stato, anche gli ufficiali danneggiati anteriormente al 1º gennaio 1962, molti dei quali ancora nei termini per essere recuperati.

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3008, del deputato Lenoci, pubblicata a pag. 1135).

MARRAS E PIRASTU. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere quali misure siano previste per potenziare — tra l'isola Maddalena e Palau (Sassari) — il servizio traghetto che continua a svolgersi con un solo mezzo, nonostante negli ultimi anni il movimento di passeggeri e automezzi si sia quasi triplicato.

E per sapere se, in considerazione del prevedibile incremento che ancor più ci sarà su questa linea, soprattutto per il grande successo turistico che l'isola de La Maddalena sta riscontrando, ritenga di autorizzare la Tirrenia a disporre sin dalla prossima primavera l'uso di due navi-traghetto. (2460)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già da tempo allo studio un programma per il migliora-

mento ed il potenziamento delle comunicazioni locali marittime sarde. A tale scopo na già autorizzato la costruzione delle seguenti unità: una motonave di 650 tonnellate di stazza lorda e velocità oraria di esercizio di 14 miglia, idonea al trasporto di 400 passeggeri e di 35 automobili di media cilindrata; tre motonavi traghetto di 350 tonnellate di stazza lorda e velocità oraria di esercizio di 12 miglia, idonee al trasporto di 350 passeggeri e di 35 automobili di media cilindrata.

Per quanto riguarda in particolare la linea La Maddalena-Palau è per ora previsto, proprio al fine di renderla più efficiente, che ad essa venga assegnata una delle suddette motonavi traghetto per l'effettuazione di 10 viaggi giornalieri.

La possibilità di un ulteriore futuro potenziamento del servizio è fin d'ora tenuta in evidenza per quelle soluzioni che sarà possibile adottare nel quadro delle esigenze del complesso delle linee marittime sovvenzionate ed in particolare dei collegamenti marittimi locali della Sardegna.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MARRAS. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere l'ammontare dei contributi, erogati per i lavori della rete idrica e fognante, rispettivamente all'amministrazione comunale di Cagliari e di Sassari.

Se (come l'interrogante ha valide ragioni per ritenere) i contributi erogati alla città di Sassari sono del tutto irrilevanti — tant'è che a distanza di alcuni anni dal compimento dell'invaso idrico del Bidighinzu molti quartieri cittadini lamentano gravi insufficienze nell'approvvigionamento idrico — si chiede di sapere quali siano le ragioni o le negligenze che hanno portato a tale situazione e come intenda il ministro porvi rimedio. (2699)

RISPOSTA. — In merito alla costruzione della fognatura del comune di Cagliari, si informa che da parte della Cassa per il mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è stato finanziato un lotto di lavori per un ammontare di 462 milioni di lire, mentre per la rete idrica il finanziamento è per un lotto di lire 98 milioni.

Per quanto concerne la costruzione della rete idrica e fognaria del comune di Sassari, fino a che la sua popolazione legale è stata inferiore a 75 mila abitanti, la Cassa per il mezzogiorno è intervenuta concedendo, in ap-

plicazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 634, i seguenti contributi:

- a) provvedimento in data 10 gennaio 1961, n. 478/F concessivo del contributo integrativo di lire 21.909.175 sulla spesa approvata di lire 85.000.000 per la costruzione della rete primaria di fognatura — primo lotto nel rione Latte Dolce;
- b) provvedimento in data 11 agosto 1961, n. 660/A, concessivo del contributo integrativo di lire 38.663.250 sulla spesa approvata di lire 150 milioni per la costruzione della rete idrica nel quartiere Latte Dolce;
- c) provvedimento in data 11 agosto 1962, n. 957/A, concessivo del contributo integrativo di lire 14.980.706 sulla spesa di lire 65 milioni approvata per la costruzione della rete idrica primaria nella zona alta e media del quartiere Porcellana;
- d) provvedimento in data 11 agosto 1962, n. 958/F, concessivo del contributo integrativo di lire 16.133.068 sulla spesa di lire 70 milioni approvata per costruzione fognatura seconda nel quartiere Latte Dolce;
- e) provvedimento in data 15 settembre 1962, n. 992/A, concessivo del contributo integrativo di lire 11.523.620 sulla spesa di lire 50 milioni approvata per il completamento della rete idrica primaria nel quartiere Latte Dolce.

Va precisato che il comune di Sassari, che allo stato attuale ha superato i 75 mila abitanti, la Cassa per il mezzogiorno, in base alla citata legge n. 646, potrebbe intervenire assumendo a proprio carico il 76,59 per cento del costo delle opere necessarie per la costruzione della rete idrica interna e fognaria. Tale intervento è, per altro, subordinato oltre che alla presentazione ed approvazione dei progetti esecutivi, alla assegnazione di nuovi fondi alla cassa medesima.

Il Ministro: PASTORE.

MILIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se ritenga promuovere la necessaria azione per porre tutti i dipendenti degli uffici statali, appartenenti ai ruoli aggiunti, sullo stesso piano giuridico di quelli appartenenti agli uffici finanziari, i quali sono passati o passeranno di ruolo ordinario in forza della legge 19 luglio 1962, n. 959, legge che non sancisce eguali diritti per i dipendenti statali appartenenti agli altri ministeri, con evidente manifesta ingiustizia. (3336)

RISPOSTA. — Il trasferimento degli impiegati civili dei ruoli aggiunti nei ruoli organici ordinari è disciplinato, in via generale, dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Secondo tali disposizioni gli impiegati delle carriere direttive e di concetto transitano nei ruoli organici alle qualifiche rispettivamente di direttore di sezione e primo segretario, o equiparate, dopo aver superato gli esami di merito distinto e di idoneità, ai quali sono ammessi assieme agli impiegati degli stessi ruoli organici delle qualifiche inferiori, ed alle identiche condizioni di questi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive e del personale ausiliario transitano nei ruoli organici senza esami, alle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite nei ruoli aggiunti, nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili.

Il diverso sistema adottato dal legislatore è giustificato dal fatto che nelle carriere esecutive e del personale ausiliario la progressione alle qualifiche intermedie avviene solo mediante scrutini o mediante scrutinio ed esame, per cui gli impiegati dei ruoli aggiunti di tali carriere, se non transitassero nei ruoli organici, non avrebbero possibilità di progredire in carriera o l'avrebbero in maniera molto limitata.

L'integrale sistemazione nei ruoli organici, nelle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite nei ruoli aggiunti. è stata prevista solo da leggi speciali, come la legge 19 luglio 1962, n. 959, in occasione della revisione dei ruoli organici dell'amministrazione interessata e con l'adozione di speciali cautele per evitare pretermissioni a danno del personale entrato in carriera attraverso i normali concorsi per esami.

Per altro, poiché con la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, agli impiegati dei ruoli aggiunti di tutte le carriere è stata assicurata la progressione a ruolo aperto alla terza qualifica, analogamente a quanto concesso al personale dei ruoli organici, i medesimi godono ormai di un regolare svolgimento di carriera, con inizio nei ruoli aggiunti e conclusione nei ruoli organici.

Per quanto precede, il Governo non ritiene di dovere adottare iniziative intese a modificare l'equa e razionale disciplina dei ruoli aggiunti, anche per la considerazione che tali iniziative, se non accompagnate da una adeguata revisione dei ruoli organici, determine-

rebbero turbative in questi ultimi, senza apprezzabili benefici per il personale dei ruoli aggiunti.

Il Ministro per la riforma burocratica:
PRETI.

MONASTERIO. — Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere:

- a) se siano informati dello sgomento e dello sdegno che ha suscitato nelle popolazioni della provincia di Brindisi l'iniziativa, adottata di recente dalla ditta Francesco Guadalupi e da altre ditte gerenti « centri risanamento latte », di portare il prezzo, per litro, del latte pastorizzato da lire 120 a lire 140 (in bottiglia) e da lire 130 a 150 (in contenitori tetrapac), prezzo che non ha l'eguale in nessuna provincia d'Italia e risulta notevolmente superiore a quello praticato nelle confinanti province di Lecce (lire 120), Taranto (110) e Bari (110);
- b) se considerino la suddetta gravissima iniziativa eloquente prova della inazione degli organi preposti alla disciplina dei prezzi ed alla tutela del potere d'acquisto dei consumatori, sempre più compromesso dalla incontrollata speculazione dei monopoli e del grande commercio;
- c) se reputino doveroso emanare le disposizioni necessarie affinché nella provincia di Brindisi il prezzo del latte al consumatore venga rigorosamente disciplinato, garantendo, in pari tempo, ai produttori un prezzo remunerativo, sulla base di quello (lire 75 per litro alla stalla) praticato nella provincia di Bari, dopo che il prezzo al consumo è stato portato da lire 100 a lire 110. (2781)

RISPOSTA. — Il comitato provinciale dei prezzi di Brindisi, nella seduta del 13 dicembre 1963, dopo avere ampiamente discusso e valutato i dati e le proposte scaturiti dalle varie riunioni della commissione consultiva prezzi, ha deliberato di fissare il prezzo del latte alimentare crudo vaccino alla stalla in lire 80 al litro ed in lire 100 e 110 rispettivamente quello di vendita al consumatore in latteria e a domicilio: e ciò a decorrere dal 19 dicembre 1963 per tutti i comuni della provincia.

Si comunica, inoltre, che, in conformità delle disposizioni impartite dal C.I.P. la commissione consultiva prezzi di Brindisi ha già in corso il riesame delle componenti del prezzo del latte pastorizzato, allo scopo di contenere

il prezzo del prodotto in parola entro i limiti fissati dal predetto C.I.P.

Da informazioni assunte risulta, per altro, che in tutti i comuni della provincia di Brindisi, ad eccezione del capoluogo, il latte prevalentemente consumato è quello non pastorizzato, di maggiore e più popolare consumo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

NAPOLI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno indotto l'ispettorato della motorizzazione civile di Catanzaro a consentire alla ditta Salzone di Villa San Giovanni, che gestisce il servizio di autolinee extraurbane Villa San Giovanni-Cannitello-Reggio Calabria, ad esercitare il carico dei passeggeri nell'ambito del comune di Reggio Calabria, nonché ad effettuare le fermate ed il servizio in concomitanza con quello gestito ed esercitato dall'azienda municipale autobus nel centro urbano.

Più precisamente l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti l'ispettorato della motorizzazione civile di Catanzaro abbia adottato nei confronti della ditta Salzone, a seguito dei numerosi, reiterati interventi e denunzie operati dall'azienda municipale autobus di Reggio Calabria, fin dal 1957, nell'intendimento di ottenere l'eliminazione del diritto di carico dei passeggeri nell'ambito del centro urbano, nonché lo spostamento delle fermate della ditta Salzone, in modo che esse non coincidano con quelle dell'azienda municipalizzata

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere per quali motivi l'ispettorato non abbia concesso all'azienda municipale autobus di Reggio Calabria l'aumento delle coppie di corse per la linea Cannitello-Reggio Calabria, linea gestita anche dalla ditta Salzone.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile intenda adottare perché sia tutelato il buon diritto dell'azienda municipalizzata autobus di Reggio Calabria, la quale sino ad oggi non ha trovato negli organismi periferici governativi gli adeguati tempestivi ed opportuni provvedimenti, idonei ad evitare il consolidarsi di una illegale concorrenza, da parte di una ditta privata, nei confronti dei servizi automobilistici urbani gestiti dall'azienda municipalizzata. (2926).

RISPOSTA. — La situazione di reciproca interferenza tra i servizi svolti dall'Azienda municipale autobus di Reggio Calabria (A.M.A.)

e l'autolinea Melia-Scilla-Porticello-Cannitello-Villa San Giovanni-Reggio Calabria, gestita dall'impresa fratelli Salzone, è nota a questa amministrazione, la quale non ha mai trascurato occasione per tentare di attuare una pacifica ed ordinata convivenza dei servizi nell'interesse delle popolazioni servite, tenendo conto naturalmente anche delle posizioni concessionali vantate dall'azienda pubblica e dall'impresa fratelli Salzone, come da altre imprese operanti a sud ed a nord di Reggio Calabria sul versante tirrenico e su quello jonico. Tanto è vero che i direttori dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria che si sono succeduti nell'ultimo quinquennio non hanno mancato di avviare concrete trattative con il comune di Reggio Calabria e con l'A.M.A., da una parte, e con le imprese private, dall'altra, per una migliore consensuale delimitazione delle rispettive zone di operatività. Sta di fatto però che mentre l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, rendendosi conto della difficile situazione creatasi, ha anche essa tentato di addivenire a soluzioni consensuali fra le aziende interessate per la massima efficienza dei servizi, nel rispetto della legge e delle posizioni concessionali vantate dalla ditta fratelli Salzone e da altre imprese, l'azienda municipalizzata invece ha frapposto sempre categoricamente, nella fase conclusiva delle trattative, un'incomprensibile intransigenza che ha impedito la completa risoluzione del problema di trasporto in questione.

Ciò nonostante, l'ispettorato compartimentale per la Calabria, sotto la cui vigilanza si svolgono i servizi in parola, non si è mai astenuto dall'intervenire reprimendo le iniziative abusive delle aziende concessionarie di quella zona quando effettivamente a seguito di accertamenti diretti svolti in sopralluogo sono risultate realmente commesse delle concrete irregolarità di esercizio.

Per quanto riguarda in particolare l'autolinea Melia-Scilla-Porticello-Cannitello-Villa San Giovanni-Reggio Calabria, dai diversi accertamenti effettuati saltuariamente in sopralluogo da funzionari del predetto ufficio periferico in questi ultimi anni e recentemente nei giorni 20 e 21 dicembre 1963 è risultato che detta autolinea viene esercitata dall'impresa fratelli Salzone sostanzialmente attenendosi alle condizioni di esercizio stabilite nel relativo disciplinare di concessione che prevedono, tra l'altro, l'effettuazione di numerose corse non gravate da alcuna limitazione di esercizio e di altre gravate invece dal divieto

di servizio locale, estremi inclusi, sul tratto Catona-Reggio Calabria in quanto assentite queste ultime in un periodo più recente per il miglioramento del collegamento con Villa San Giovanni e Reggio Calabria dei centri di Melia, Scilla, Ferrito e Porticello. Anche le fermate nell'ambito del centro urbano di Reggio Calabria risultano opportunamente distanziate da quelle dell'A.M.A.

Data, però, la fitta maglia di comunicazioni esistenti, non è da escludere che in qualche caso, per la notevole affluenza di viaggiatori nelle ore di punta e per le difficoltose condizioni di circolazione di quella zona, avvengano sovrapposizioni di corse non gravate da divieto su quelle che ne sono gravate; inconvenienti questi, per altro, che non possono essere interpretati come deliberata volontà dell'impresa Salzone di voler ledere gli interessi dell'azienda municipalizzata.

Si assicura comunque che da parte del predetto ufficio periferico non si mancherà di sottoporre ad assidua vigilanza la suddetta impresa perché non si abbiano a verificare irregolarità nell'esercizio dell'autolinea ad essa concessa. A tal fine lo stesso ufficio periferico ha anche incaricato il comando della sezione di polizia stradale di Reggio Calabria di svolgere un frequente e sistematico controllo della linea in parola.

Circa, poi, i motivi che hanno determinato la reiezione dell'istanza a suo tempo avanzata dall'A.M.A. di Reggio Calabria per l'intensificazione del programma di esercizio della propria autolinea Cannitello-Reggio Calabria mediante l'istituzione di una seconda coppia di corse sul percorso intero e otto coppie di corse feriali e tre festive sul tratto parziale Villa San Giovanni-Reggio Calabria, si fa presente che l'ispettorato compartimentale per la Calabria, sulla base dei risultati del'istruttoria comparativa esperita fra la suddetta domanda e l'istanza avanzata dalla concorrente impresa Salzone per l'intensificazione del servizio sulla soprarichiamata autolinea Melia-Reggio Calabria, ha nella propria competenza ritenuto ammissibile, con provvedimento del 12 marzo 1958, n. 2444 — per altro neppure sottoposto ad impugnativa giuridisdizionale da parte dell'A.M.A. — la proposta della Salzone, in quanto più completa e diretta a migliorare le comunicazioni non solo sulla tratta in comune Villa San Giovanni-Reggio Calabria ma anche sulle tratte Scilla-Villa San Giovanni, Porticello-Villa San Giovanni e Porticello-Reggio Calabria, non servite dall'A.M.A.

Il Ministro: JERVOLINO.

PELLICANI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali siano i motivi per i quali ai sottufficiali della guardia di finanza che, trovandosi in posizione di quiescenza, sono dall'amministrazione civile Stato, viene disconosciuto, ai fini del trattamento di pensione, il servizio prestato nell'impiego civile; se tale comportamento dell'amministrazione non sia, oltre tutto, in contrasto con i risultati dell'interpretazione giurisprudenziale delle superiori giurisdizioni amministrative, le quali, con varie pronunce, hanno ritenuto illegittimo il rifiuto opposto alla rivendicazione degli ex sottufficiali della guardia di finanza; e quali provvedimenti, infine, intenda adottare per portare a soluzione le numerose pratiche giacenti, in ordine alla materia in questione.

RISPOSTA. — A seguito delle decisioni adottate dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato relativamente all'interpretazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149 e 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, intese a temperare il principio del divieto di cumulo di pensioni con assegni di attività di servizio previsto dalla legge 11 aprile 1938, n. 420, i pensionati statali riassunti in servizio di ruolo vengono ammessi a fruire del cumulo dello stipendio con il trattamento di pensione entro il limite, per quest'ultima, di lire 60.000 lorde mensili. Conseguentemente, all'atto del definitivo collocamento a riposo, in aggiunta alla pensione già goduta e che viene ripristinata in misura intera, si liquida un trattamento di quiescenza in relazione ai soli servizi resi dalla data di nomina al nuovo impiego, salvo che gli interessati non optino per una unica pensione da calcolarsi sul totale dei servizi e previa rifusione delle rate di pensione cumulate con lo stipendio.

Queste norme vengono applicate naturalmente anche ai sottufficiali della guardia di finanza che, già titolari di pensione, sono stati assunti all'impiego civile, compresi quelli che, prima del nuovo indirizzo giurisprudenziale, avevano ottenuto un trattamento meno favorevole. Al riguardo si assicura che questo Ministero già sta sollecitamente provvedendo, di concerto con il comando generale della guardia di finanza, alla regolarizzazione delle varie posizioni.

Da ultimo, si fa presente che, allo scopo di dare una nuova disciplina alla materia di che trattasi, è stato di recente presentato al Parlamento apposito disegno di legge, predisposto da questo Ministero, ispirato al principio di consentire il cumulo di uno stipendio con una pensione a carico dello Stato in misura integrale, ed a regolare più compiutamente le questioni connesse al trattamento di quiescenza spettante alla definitiva cessazione dal servizio.

Il Ministro: Colombo.

PELLICANI. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — In merito allo stato delle ricerche metanifere in provincia di Foggia; per sapere, in particolare, se sia a conoscenza degli accertamenti esperiti nel comprensorio dei comuni di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, che hanno dato risultati sodisfacenti e tali da garantire l'esistenza di un ricco giacimento di metano; per sapere se ritenga, in relazione a ciò, di promuovere una più sollecita ed estesa attività di ricerca, al fine di determinare le condizioni per la utilizzazione industriale in loco della materia reperita; se, infine, intenda adottare adeguate misure dirette a stimolare la localizzazione industriale, estendendo, in questo quadro, alla provincia di Foggia le agevolazioni previste dalla legge 14 agosto 1960, n. 825, sulle coltivazioni di idrocarburi.

RISPOSTA. — I comprensori dei comuni di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, ricadono nell'ambito delle concessioni di idrocarburi «Palazzo d'Ascoli» e «Torrente Carapelle» già accordate alla società idrocarburi Castelgrande; e dentro il permesso di ricerca « Candela » di cui è titolare la società S.N.I.A.-Viscosa.

A seguito del risultato positivo delle perforazioni di ricerca ivi effettuate, con il ritrovamento di metano in quantità commerciale, la prima società ha ottenuto le due concessioni sopra indicate, per una estensione complessiva di ettari 5.300; mentre la società S.N.I.A.-Viscosa ha presentato istanze per il conferimento di tre concessioni di coltivazione da distaccare dal predetto permesso « Candela ». Il rilascio di queste ultime tre concessioni è in corso.

Il giacimento di metano rinvenuto, pur essendo di entità apprezzabile, non è stato ancora definito in tutta la sua estensione in quanto i lavori di sviluppo del campo sono tuttora in corso e nuovi ritrovamenti si preannunciano.

L'attività di ricerca in tutta la provincia di Foggia, anche a seguito dei risultati positivi finora conseguiti, è notevole: sono stati infatti già accordati, in quel territorio, 23 permessi di ricerca per complessivi ettari 463.837, sia all'Ente di Stato (E.N.I.) sia a numerose imprese private; inoltre sono in corso di esame

11 istanze di nuovi permessi nella stessa provincia per ettari 120.000 circa. In totale, le aree accordate e da accordare per ricerche di idrocarburi nella provincia in parola ricoprono una estensione di circa 600 mila ettari, ivi compresi due permessi, per ettari 59.350, accordati su un tratto di fascia marina costiera.

Quanto alla richiesta di estendere le agevolazioni previste dalla legge 14 agosto 1960, n. 825, per le coltivazioni di idrocarburi nella valle del Basento (Matera) anche a quelle che saranno effettuate nella provincia di Foggia, si fa presente che la questione potrà essere posta soltanto dopo che, accertata definitivamente l'entità dei giacimenti, ne verrà programmata la utilizzazione industriale.

Il Ministro: MEDICI.

PEZZINO E FANALES. — Ai Ministri della marina mercantile, della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici. — Per sapere chi abbia autorizzato la costruzione in località compresa tra Capo Molini e Acitrezza (Catania) della lussuosa villa a mare di proprietà dell'ingegner Costa, che monopolizza un tratto di terreno demaniale e impedisce il passaggio della strada a mare che da Acicastello dovrebbe raggiungere Capo Molini.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

1) se la incredibile concessione sia stata ottenuta dall'ingegner Costa in virtù della sua posizione di ingegnere capo del comune di Catania, nel quale la speculazione edilizia non ha più freni;

2) che cosa si pensi di fare per costruire la strada di cui sopra o se si rinuncerà a costruirla per non disturbare gli interessi dell'ingegner Costa. (502)

RISPOSTA. — Occorre, per altro, premettere talune precisazioni in merito ad alcuni dei dati prospettati dagli interroganti. Invero la villa a mare, di proprietà dell'ingegner Salvatore Costa — che non si identifica con l'ingegnere capo del comune di Catania — insiste esclusivamente su terreno di proprietà privata, che tale era anche prima dell'acquisto da parte del sunnominato ingegner Costa con atto pubblico in data 9 maggio 1957. I confini indicati nell'atto di acquisto di tale terreno vennero altresì riconosciuti come effettivi quando, nel 1958, si procedette alla delimitazione del tratto di scogliera demaniale antistante la proprietà Costa.

Inoltre, a seguito di distinti sopralluoghi condotti, rispettivamente, dalla capitaneria di porto e dall'ufficio del genio civile — opere marittime di Catania, è stato accertato che detta scogliera demaniale non denota segni di danneggiamento, né rispetto ad essa si è verificata alcuna occupazione da parte del privato.

Ciò premesso, si informano gli interroganti che si ha ragione di ritenere che la costruzione della villa di che trattasi sia stata autorizzata dalle competenti autorità comunali di Acireale; avendo del resto l'ufficio del genio civile - opere marittime di Catania, interpellato all'uopo dalla competente capitaneria di porto ai fini dell'articolo 55 del codice della navigazione, comunicato il proprio nulla osta in merito, in data 22 giugno 1957.

Per quanto in particolare si riferisce alla affermazione, contenuta nella interrogazione, che la villa dell'ingegner Costa « impedisce il passaggio della strada a mare che da Acicastello dovrebbe raggiungere Capo Molini », si informano anzitutto gli interroganti che nulla risulta agli atti delle amministrazioni interrogate circa la costruzione o la progettazione di tale strada. Comunque, dai sopralluoghi fatti eseguire, ed ai quali si è già accennato. risulta che la villa di proprietà dell'ingegner Costa è perfettamente allineata rispetto agli altri fabbricati esistenti nel tratto di abitato di Capo Molini prospiciente il mare, sicché, nella eventualità della costruzione di una strada litoranea, detta villa non darebbe un impedimento maggiore di quello offerto da tutte le altre costruzioni con la villa stessa allineate.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

PEZZINO E FANALES. Ai Ministri della marina mercantile, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo. — Per conoscere come mai non sia stato ancora demolito il capannone costruito in spregio ai più elementari criteri estetici e in violazione del vincolo paesistico sulla scogliera che fiancheggia la strada a mare che, a Catania, corre tra le località di Ognina e di Cannizzaro.

Gli interroganti chiedono di conoscere, in particolare, quale affidamento possa darsi alle assicurazioni fornite dal Ministero della pubblica istruzione, il quale in data 26 luglio 1962 assicurava che l'ordine di demolizione sarebbe stato dato il 30 luglio 1961 (cosa che non è invece avvenuta), e in data 9 marzo 1962 as-

sicurava che tale ordine sarebbe stato dato il 15 aprile 1962, mentre il capannone ancora oggi si trova al suo posto, a offendere la vista dei cittadini e dei turisti.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se, per smentire il grave ma inevitabile dubbio che il responsabile dello scempio di tanta parte del magnifico panorama marino della zona goda di alte protezioni che gli consentono di calpestare per fini di privata speculazione gli interessi della collettività, intendano intervenire con urgenza ordinando finalmente e sul serio la demolizione del capannone ed il ripristino dello stato naturale dei luoghi che sono stati deturpati, oltre che dal capannone, da annesse vaste scalee, terrazze e terrazzine, le quali ricoprono con un manto di cemento alcune migliaia di metri quadrati della stupenda scogliera demaniale. (505)

RISPOSTA. — Si precisa preliminarmente che il capannone segnalato nella interrogazione sorge su un tratto di scogliera demaniale della superficie di metri quadrati 194,58, a valle della strada a mare Ognina-Cannizzaro ed è stato realizzato esclusivamente in legno. È stato inoltre operato lo spianamento di un'area di terreno demaniale per metri quadrati 455, al fine di consentire la sistemazione della base del suddetto capannone e di facilitare l'accesso dalla strada a quest'ultimo.

Le anzidette superfici vennero richieste in concessione dai signori Salvatore e Rosario Messina con istanza del 5 maggio 1959, al fine di impiantarvi la baracca in questione da utilizzarsi come locale per bar-ristoro.

La competente autorità marittima di Catania, previo parere favorevole dell'ufficio genio civile per le opere marittime, dell'ufficio di dogana, della sopraintendenza ai monumenti e della intendenza di finanza competenti, assentì la richiesta concessione, con licenza valida a tutto il 14 aprile 1962.

Avendo i signori Messina iniziato e portato a buon punto la costruzione del capannone, sorse tra essi e il comune di Acicastello una controversia a seguito del mancato rilascio del nulla osta da parte di tale ultima amministrazione e della conseguente sospensione dei lavori.

La controversia si è conclusa con decisione del consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, il quale ha riconosciuto valide le ragioni dei signori Messina ed ha dichiarato soccombente l'amministrazione comunale di Acicastello.

Poiché nel frattempo era venuta a scadere la validità della licenza di cui sopra si è detto, i signori Messina avanzarono istanza di rinnovo della concessione e l'autorità marittima di Catania - alla luce della decisione favorevole adottata dal citato Consiglio di giustizia amministrativa, nonché dell'istruttoria, anch'essa favorevole, a suo tempo svolta sulla concessione in parola — ha ritenuto di rilasciare, in data 24 aprile 1963, gli ordini di introito per il pagamento del canone relativo alla rinnovata concessione, subordinando tuttavia il rilascio della licenza all'avvenuto accertamento che il capannone in questione sarebbe stato migliorato sotto l'aspetto estetico, e nella sua sistemazione generale.

Si assicurano gli interroganti che i signori Messina — i quali per altro non hanno ancora in alcun modo utilizzato il capannone, semi-distrutto e comunque, allo stato, inservibile — sono stati diffidati ad ottemperare alle prescrizioni di cui sopra entro e non oltre il 29 febbraio 1962, sotto pena di vedersi denegare il rinnovo della concessione.

Sarà cura degli organi locali del Ministero della marina mercantile accertare l'adempimento tempestivo degli obblighi imposti; ed in caso negativo si provvederà in danno dei signori Messina. È comunque da rilevare che la licenza, anche se rinnovata, avrà validità soltanto fino al 14 aprile del 1964.

Si assicurano, infine, gli interroganti sul vigile interesse delle amministrazioni interrogate, perché sia in ogni modo protetta l'integrità paesistica dei litorali catanesi, che merita certamente ogni cura e tutela.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

PEZZINO. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se siano informati del fatto:

1) che a seguito di una petizione presentata dai lavoratori italiani emigrati a Bedford (Inghilterra), appoggiata dal viceconsole italiano di Bedford, ed accolta dalle competenti autorità scolastiche inglesi, hanno già avuto inizio in quella città, sin dal mese di novembre 1963, corsi di lingua italiana per i figli degli emigrati italiani di età superiore ai nove anni che abbiano pagato, per il bimestre novembre-dicembre, la somma di due scellini e sei pence e che pagheranno, per i due trimestri successivi, un importo ancora da fissare e che si aggirerà sui 3-4 scellini per trimestre;

2) che per quanto riguarda, invece, la istituzione di corsi per i connazionali adulti che desiderano imparare l'inglese sussistono ancora serie difficoltà, quali la mancanza di locali adatti e la richiesta, da parte delle autorità scolastiche inglesi, del pagamento di una tassa d'iscrizione di importo non ancora precisato, per sopperire alle spese per i banchi e per il riscaldamento.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se, in vista della grandissima utilità che i due tipi di corsi rivestono ai fini di un migliore inserimento dei lavoratori emigrati a Bedford e dei loro figli nella vita della nazione che li ospita, il ministro ritenga necessario:

a) adottare tutte le più opportune misure di popolarizzazione affinché ogni componente della comunità italiana di Bedford sia tempestivamente informato della possibilità di partecipazione ai corsi, sia per gli scolari sia per gli adulti, dato che risulta in modo certo come lo scarso successo di partecipazione subito dai corsi organizzati per i bambini nell'ottobre del 1960 fu causato dalla quasi completa mancata informazione sulla esistenza dei corsi stessi da parte dei genitori;

b) mettere a disposizione, per i corsi destinati agli adulti, la sede del vecchio club italiano attualmente chiuso, nonché fare assumere al Governo italiano l'onere finanziario per i banchi e il riscaldamento, dato che l'imposizione di una tassa di frequenza agli adulti che vorranno frequentare i corsi potrebbe risultare scoraggiante a causa dell'altissimo livello raggiunto dal costo della vita a Bedford (particolarmente in rapporto ai bassi salari di cui fruisce la manodopera italiana, in gran parte non qualificata) ed a causa anche del notevole sforzo fisico e mentale che rappresenterà per gli operai l'impegno di frequenza, dopo una lunga giornata di lavoro. (3298)

RISPOSTA. — Il viceconsolato d'Italia in Bedford ha provveduto, nel quadro delle iniziative scolastiche all'estero curate da questo Ministero, all'istituzione di corsi di lingua italiana destinati ai figli dei nostri connazionali residenti in quella circoscrizione. A seguito di intese con le autorità scolastiche britanniche, queste ultime hanno messo a disposizione dei promotori dell'iniziativa i locali di alcune scuole elementari della città ed in particolare di quegli istituti che ospitano

nel corso delle regolari lezioni settimanali forti aliquote di scolari italiani.

I corsi di lingua italiana vengono in tal modo ad assumere la struttura del doposcuola, facilitando ed incoraggiando pertanto la frequenza e l'interesse dei partecipanti. Il numero degli alunni che beneficiano attualmente dell'iniziativa è di 150 e la loro età varia tra i 9 e gli 11 anni. I corsi sono affidati alla direzione dell'insegnante Pio Vico, la cui retribuzione grava sul contributo di lire 500 mila annue già concesso, agli inizi del presente esercizio finanziario, da questo Ministero. La frequenza ai corsi è pertanto gratuita ed incombono agli alunni le sole spese per l'acquisto dei libri e della cancelleria.

Non risponde alla realtà l'informazione secondo cui i connazionali adulti residenti a Bedford incontrerebbero ostacoli di carattere organizzativo e finanziario per seguire corsi di lingua inglese. Le autorità scolastiche britanniche continuano, infatti, a far funzionare nella città due corsi di lingua inglese per stranieri, in locali perfettamente idonei e ben organizzati. L'iscrizione e la frequenza a tali corsi richiede il pagamento di una tassa di entità irrisoria, che non è in alcun modo in relazione alle spese delle attrezzature scolastiche e di riscaldamento, gravanti esclusivamente sul bilancio municipale.

La frequenza ai corsi è risultata tuttavia relativamente scarsa, non certamente a causa dell'onere della tassa in quanto le iscrizioni sono state abbastanza numerose, ma piuttosto per una sopravvenuta mancanza di interesse da parte degli allievi e ciò malgrado le lezioni siano svolte in maniera eccellente.

Ouesto Ministero è perfettamente consapevole dell'importanza capitale che la divulgazione delle iniziative di carattere scolastico riveste ai fini del successo delle stesse. Pertanto al corsi di lingua italiana organizzati in Bedford dal locale nostro viceconsolato con sussidio di questo Ministero è stata data la più ampia e capillare pubblicità. Le stesse autorità scolastiche inglesi infatti si sono incaricate di portare a conoscenza di tutti gli scolari italiani di età superiore agli otto anni tramite i rispettivi maestri l'esistenza di detti corsi. Un volantino ciclostilato in lingua italiana è stato anche distribuito nelle classi elementari cittadine frequentate dai figli dei nostri connazionali.

Inoltre lo stesso insegnante dei corsi in parola, signor Pio Vico, ha visitato a domicilio tutte le famiglie italiane che risultavano interessate, in base agli elenchi forniti dalle autorità scolastiche inglesi, dando notizia in

merito alle modalità ed agli orari dei corsi. I capifamiglia non interessati alla frequenza dei figlioli ai corsi in questione sono stati invitati a firmare una dichiarazione in tal senso, ora conservata in atti del viceconsolato d'Italia in Bedford.

Va aggiunto infine che l'azione capillare d'informazione cui si è fatto cenno era stata preceduta da quella svolta per mezzo della stampa locale, che, già di per sé, era stata sufficiente a rendere edotto l'ambiente italiano dell'esistenza dei corsi in parola.

Per quanto concerne infine l'utilizzazione dei locali del *club* italiano per l'istituzione di un corso di lingua inglese occorre rilevare che una tale iniziativa era stata presa dal viceconsole d'Italia in Bedford. Anche in questo caso, dopo un breve periodo di iniziale interesse, si è registrata una graduale diminuzione delle frequenze che infine ha reso impossibile la prosecuzione delle lezioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

PICCIOTTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se sia informato del fatto che a Neto di Ferrara (Croce di Magara - Cosenza), nonostante l'Opera valorizzazione Sila abbia costruito l'apposito edificio, la direzione provinciale delle poste rifiuta di istituire l'ufficio postale che è necessario in quanto tutti i villaggi degli assegnatari (Croce di Magara, Sculca, Colle Lungo, Neto di Ferrara, ecc.) distano parecchi chilometri dal più vicino ufficio postale.

RISPOSTA. — Nel 1962 l'Opera per la valorizzazione della Sila richiese a questo Ministero l'istituzione di un ufficio postale nella borgata Croce di Magara, dichiarandosi disposta a cedere i locali necessari. La richiesta non ebbe però esito positivo, in quanto l'entità delle operazioni postali e a danaro riguardanti l'utenza della località risultò particolarmente esigua e tale da non giustificare la spesa occorrente per il funzionamento di un ufficio postale.

Ora, dato il tempo trascorso ed in considerazione del fatto che, come segnalato anche dall'interrogante, altre località limitrofe trarrebbero vantaggio dall'istituzione dell'ufficio in questione, sono stati disposti nuovi accertamenti statistici, intesi a stabilire il volume del traffico postale, del movimento a denaro ed in genere delle operazioni di servizio che interessano gli abitanti della zona.

Compiuti tali nuovi accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni richieste per far luogo al provvedimento invocato.

Il Ministro: Russo.

PICCIOTTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se intenda intervenire per tutelare gli amministratori di Castiglione Cosentino (Cosenza), di recente eletti, e i lavoratori del suddetto comune contro manovre, tollerate dalle stesse autorità provinciali, intese ad intimidire la popolazione e ad ostacolare l'opera della maggioranza eletta. (3072)

RISPOSTA. — Nessuna azione intimidatoria risulta esercitata nei confronti della popolazione e dell'amministrazione comunale di Castiglione Cosentino. Comunque, qualora l'interrogante fosse in grado di segnalare fatti concreti al riguardo, non si mancherebbe di esperire opportuni accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

POERIO E MICELI. — Ai Ministri della difesa, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che disciplina il servizio delle pensioni di guerra, stabilisce che le commissioni mediche per le pensioni di guerra debbano essere presiedute da un ufficiale medico superiore e che delle stesse possano far parte medici di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione statale. Ne deriva che una commissione medica per le pensioni di guerra possa essere presieduta da un maggiore medico e che della stessa possano far parte medici funzionari dello Stato appartenenti ai gradi 7º e 6º con funzione subordinata. La cosa non è eccezionale, anzi è la regola della stragrande maggioranza delle commissioni mediche per le pensioni di guerra. Un certo numero di medici a contratto tipo — già dipendenti dal Ministero Africa Italiana disciolto - è in servizio presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra. Tali medici non sono compresi nei ruoli di detto ministero, sono stati discriminati nelle promozioni e inoltre il massimo grado gerarchico per gli stessi è il 6º.

Gli interroganti chiedono ai ministri interrogati se ritengano sia il caso di creare un ruolo di tali medici alle dipendenze del Ministero del tesoro — sottosegretariato per le pensioni di guerra — e ove ciò non fosse possibile,

se sia equo trasferire i suddetti sanitari presso i ministeri dove potrebbero essere utilizzati: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, servizi sanitari delle ferrovie dello Stato, Ministero della sanità, ricordando che detti medici, nella quasi totalità, furono assunti con regolari prove di esami sostenute presso la clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali dell'università di Roma. (969)

RISPOSTA. — È noto che le commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, hanno compiti attinenti ad un particolare ramo della medicina legale, dovendo procedere all'accertamento della dipendenza da fatto di guerra o dal servizio militare in guerra delle invalidità denunciate. Poiché in tali materie gli ufficiali medici delle forze armate hanno istituzionalmente una particolare competenza e considerato, d'altra parte, che le commissioni operano nell'ambito e con l'appoggio di istituti (gli ospedali militari) retti e disciplinati secondo la gerarchia militare, non sembra che l'incarico di presiedere le commissioni stesse possa essere demandato ai medici civili. Ciò, del resto, è escluso tassativamente dal richiamato articolo 103 della legge n. 648, del 1950,

Circa il grado degli ufficiali che presiedono le commissioni in parola, si fa presente che alle commissioni medesime sono attualmente preposti colonnelli medici, con le sole eccezioni della commissione medica di Roma, che è presieduta da un generale e, in via transitoria, della commissione medica di Ancona, che è presieduta da un maggiore per il recente ricollocamento in congedo illimitato di un colonnello. Pertanto, non sembra abbia fondamento il lamentato stato di disagio dei medici a contratto tipo in servizio presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra, in dipendenza della loro posizione gerarchica rispetto a quella dei presidenti delle stesse commissioni.

Per quanto attiene alla posizione giuridica del personale di che trattasi, è da tener presente che il legislatore ha previsto dapprima l'inquadramento dei dipendenti a contratto tipo nei gradi iniziali dei ruoli organici e transitori, con la conservazione del trattamento economico già raggiunto; poi, con l'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, integrato dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si è attribuita ai predetti la facoltà di optare per la conservazione dell'originario rapporto d'impiego con tutti i be-

nefici di carriera ed economici acquisiti e piena salvaguardia delle legittime aspettative.

Coloro che si sono avvalsi della facoltà di opzione, cui ulteriori vantaggi vennero concessi con successive disposizioni di legge, rimasero pertanto al di fuori dei ruoli delle amministrazioni presso le quali prestavano e prestano servizio, in una posizione paragonabile ad un ruolo aperto, nel suo svolgimento, fino alle qualifiche massime previste dal contratto tipo. In tale posizione si trovano 91 medici, pervenuti tutti alla qualifica massima, equiparata a quella di direttore di divisione, così ripartiti fra le diverse amministrazioni: 42 medici al Ministero della sanità; 25 medici al Ministero del tesoro; 10 medici al Ministero di grazia e giustizia; 9 medici al Ministero dell'interno; 3 medici al Ministero delle poste; i medico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 1 medico al Ministero dell'industria e del commercio.

In relazione a quanto sopra, la creazione di un apposito ruolo per tutti i sanitari suindicati non si appalesa, a parere di questo Ministero, opportuna e ciò sia per l'esiguità del numero degli interessati, sia perché la parità di qualifica renderebbe del tutto anomalo un ruolo del genere.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal suo canto, ha fatto presente che l'utilizzazione di personale laureato in medicina, già dipendente dal soppresso dicastero dell'Africa Italiana, nell'ispettorato del lavoro non si rende possibile mancando gli interessati della occorrente preparazione professionale specializzata ed in quanto il servizio cui sono adibiti gli ispettori medici del lavoro può essere svolto, per i disagi che comporta, soltanto da personale già abituato ai disagi medesimi.

Comunque, quanto al problema di una più favorevole sistemazione dei medici a contratto tipo, cui sembrano, in sostanza, rivolte le premure dell'interrogante, si comunica che nella passata legislatura erano state prese in esame le proposte dei deputati Berry (atto Camera n. 3023), Cengarle (atto Camera n. 3037) e Foderaro (atto Camera n. 3384), le quali miravano a riordinare la posizione di tutto il personale a contratto tipo già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana e quindi anche del personale sanitario. Dette proposte che, ad avviso di questo Ministero, dovevano essere riunite in un unico testo, sono poi decadute per la chiusura dei due rami del Parlamento.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

PUCCI ERNESTO, BIANCHI FORTU-NATO E DE MARZI. - Al Ministro delle finanze. - Per conoscere, a seguito delle sopravvenute difficoltà che rendono ancor più precaria la situazione delle rivendite, preposte alla distribuzione dei generi di monopolio, se sia allo studio e quando potrà essere realizzata la revisione dell'attuale aggio sulla vendita dei fiammiferi, secondo l'aumento richiesto dalla categoria, nella misura dal 6 all'8 per cento, nonché la « liberalizzazione » della vendita degli accenditori, assecondando - per quanto possibile — le attuali esigenze d'ordine interno ed esterno, sulle quali avrebbe dato i propri orientamenti anche la C.E.E., nonché quelle degli acquirenti, adottando norme idonee per la salvaguardia dell'attuale marca sugli accenditori. (3337)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesa di aumento dell'aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio, e in particolare dell'aggio sulla vendita dei fiammiferi, si fa presente quanto segue.

Le rivendite di generi di monopolio ammontavano, nell'esercizio finanziario 1938-39, a 46.811 e realizzavano un aggio complessivo di lire 207 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 4.422. Nell'esercizio finanziario 1962-63, il numero delle rivendite è salito a 54.290 mentre l'aggio complessivamente realizzato dalle medesime è stato di lire 38.287 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 705.231.

Dal raffronto dei dati suesposti si desume che il reddito medio per rivendita è passato, in poco più di un ventennio, da lire 4.422 a lire 705.231, e cioè esso è aumentato di 159 volte con un incremento che supera nettamente quello del costo della vita, salito di 80 volte.

Tanto premesso, spiace dover comunicare che non è presente intendimento di aderire alla richiesta di aumento dell'aggio per la vendita dei fiammiferi, attesi, per altro, i sensibili aumenti di prezzo subiti nel tempo da tale prodotto.

Circa la « liberalizzazione » della vendita degli accenditori (considerato per certo che non è auspicato dai rivenditori di generi di monopolio perdere l'esclusività dello smercio di detti articoli, e di conseguenza dover affrontare la concorrenza anche di altri esercizi commerciali) si fa presente che la fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione a pietrina focaia e di quelli tascabili comunque azionati è riservata fino al 31 dicembre 1965, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, al consorzio industrie fiammiferi. Detto consorzio, comunque, anche in ordine alle attuali esigenze di mercato e agli orientamenti della C.E.E., richiamati dall'interrogante, si è impegnato ad importare dall'area comunitaria un quantitativo di apparecchi pari a quelli importati nell'anno 1957 aumentato di un 15 per cento ogni anno. Tale misura è stata ritenuta dalla commissione in linea con l'articolo 37 del trattato di Roma.

Per quanto si riferisce agli altri apparecchi azionati non da pietrina focaia (accendigas, accendisigari da tavolo ecc.) non vi sono restrizioni alla fabbricazione e all'importazione, limitandosi l'amministrazione dei monopoli di Stato a concedere alle ditte private che ne facciano richiesta il proprio nulla osta ai soli fini della vigilanza fiscale.

Il Ministro: TREMELLONI.

ROBERTI, ROMUALDI, DE MARZIO E CRUCIANI. — Ai Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere per fronteggiare le gravi conseguenze dell'eccezionale nubifragio abbattutosi su Trieste il 4 settembre 1963, e che, oltre ad avere causato gravi e dolorosi danni alle persone, perfino con perdita di vite umane, ha provocato, altresi, la distruzione o, quanto meno, la inutilizzazione a lungo termine di vari impianti industriali con la conseguente improvvisa disoccupazione di circa mille dipendenti addetti agli impianti medesimi.

Gli interroganti chiedono, in particolare, di conoscere se il Governo ritenga — in attesa di speciali e più ampi provvedimenti anche di natura legislativa — di dover per il momento includere il territorio di Trieste tra quelli considerati colpiti da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, per i quali la legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede la concessione di urgenti contributi per la riparazione dei danni subiti. (1365)

RISPOSTA. — Ai fini dell'eventuale applicazione della legge 15 maggio 1954, n. 234, concernente disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità, il Ministero dell'industria e del commercio ha in-

teressato la prefettura di Trieste per avere elementi di giudizio al fine di poter stabilire se ricorrano o meno le condizioni necessarie per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità al nubifragio abbattutosi su Trieste il 4 settembre 1963 e di rendere conseguentemente operative, nelle zone colpite, le suddette provvidenze.

Per quanto riguarda, poi, la concessione delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 — indicata nella interrogazione — si comunica che la materia rientra nella prevalente competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, se del caso, provvede in merito con proprio decreto.

Si comunica, infine, che in sede di riparto delle giornate-operaio per la istituzione di cantieri per disoccupati sono state assegnate nel corrente esercizio finanziario 1963-64 alla provincia di Trieste 14.235 giornate lavorative. È da ritenere che tali interventi potranno consentire di fronteggiare la temporanea disoccupazione determinata dall'eccezionale nubifragio abbattutosi sul territorio triestino.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

ROMANO. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se ritengano opportuno intervenire, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché venga assicurata la tutela del rapporto di lavoro, e dei diritti ad esso inerenti, al personale delle ambasciate e delle rappresentanze diplomatiche italiane, attualmente privi di ogni forma di garanzia per mancanza di contratto collettivo di categoria e di regolamentazione del rapporto di lavoro. (2860)

RISPOSTA. — Dato che il personale in servizio presso i nostri uffici all'estero è regolarmente assicurato sulla base delle norme vigenti, si suppone che l'interrogante abbia inteso riferirsi al personale delle ambasciate e rappresentanze diplomatiche nel nostro paese.

Come si è già avuto occasione di precisare, in occasione della risposta data alla precedente interrogazione n. 1600, (allegato al resoconto della seduta del 21 ottobre 1963), del deputato Scalia, le leggi di previdenza sociale tendono, come noto, ad assicurare in favore dei lavoratori e dei loro familiari l'assistenza in caso di malattia o di infortunio e la corresponsione di una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. Secondo i più sicuri principi del diritto diplomatico, ribaditi anche

dalla convenzione di Vienna del 19 aprile 1961, dalla sfera di applicazione delle leggi stesse non devono restare esclusi i dipendenti delle missioni diplomatiche estere, cittadini dello Stato ospitante. Pur avendo questa legislazione carattere vincolante e nonostante i ripetuti e pressanti interventi di carattere ufficiale, risulta che qualche rappresentanza diplomatica non effettua ancora l'assicurazione a favore del personale di cittadinanza italiana, sia per quanto riguarda quello che dipende direttamente dalla rappresentanza come tale, sia per quello al servizio dei singoli funzionari, membri del corpo diplomatico. Il Ministero degli affari esteri ha perciò più volte attirato l'attenzione delle rappresentanze stesse sulla questione. Oltre all'azione svolta per le vie ufficiali, il Ministero degli affari esteri è poi intervenuto spesso nelle vertenze in via amichevole, ottenendo da questa o quella rappresentanza una sistemazione dei singoli problemi in senso favorevole ai lavoratori interessati.

È tuttavia appena il caso di rammentare come non si ravvisi, in linea generale, altra possibilità di intervento, oltre quelli ricordati, presso le rappresentanze diplomatiche estere ed i loro componenti date le prerogative loro spettanti, fra cui quella dell'immunità giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lupis.

SANTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere le iniziative prese allo scopo di evitare il licenziamento di 86 lavoratori dipendenti dallo zuccherificio IN.SA.PA. di Fontanellato (Parma), licenziamenti che, se attuati, avrebbero gravissime conseguenze sia per le famiglie degli interessati sia per l'economia del piccolo centro di Fontanellato. (2838)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro è ripetutamente intervenuto, prima attraverso l'ufficio provinciale del lavoro di Parma e direttamente poi, al fine di evitare i licenziamenti disposti dall'IN.SA.PA. (Industria saccarifera parmense).

Come sarà certamente noto all'interrogante, i licenziamenti suddetti hanno dato luogo ad una lunga agitazione delle maestranze che hanno anche occupato lo stabilimento. Il 10 dicembre 1963 il Ministero del lavoro ha ancora una volta convocato le parti interessate

alla questione; in quell'occasione il titolare dell'azienda ha tenuto a porre in rilievo che il provvedimento adottato trova fondamento nella assoluta necessità di chiudere il reparto in cui si produce glutammato monosodico, prodotto che viene offerto sul mercato italiano da altri paesi a prezzi assai inferiori ai costi sostenuti dalla IN.SA.PA. L'azienda tuttavia ha ridotto i licenziamenti di sette unità ed ha incluso fra i licenziati quattro in età pensionabile.

Il Ministro: Bosco.

SERVADEI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per adeguare immediatamente le pensioni degli ex dipendenti degli enti locali; e per sapere se, avendo l'apposita commissione ministeriale da tempo ultimato i lavori e formulato precise proposte e per gli arretrati e per le nuove misure, il ministro reputi opportuno procedere per questa benemerita categoria di vecchi lavoratori con la stessa solerzia giustamente impiegata per altre. (2664)

RISPOSTA. — Come già comunicato in relazione alla precedente interrogazione n. 945 (allegato alla seduta del 12 dicembre 1963), si può assicurare che questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla commissione di studio istituita con decreto ministeriale del 15 novembre 1962, non mancherà di adottare quelle eventuali modifiche alle vigenti disposizioni che, compatibilmente con le possibilità tecnico-finanziarie della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, vadano incontro alle aspettative delle categorie interessate.

È per altro già noto all'interrogante che questo Ministero ha intanto elaborato apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 ottobre 1963 e presentato al Parlamento il 4 novembre successivo, che prevede la concessione, a titolo di arretrati per il 1963, di una indennità una tantum in favore dei pensionati della Cassa suindicata, nella misura di lire 104 mila e di lire 78 mila rispettivamente per i titolari di pensioni dirette o indirette e di riversibilità, e ciò in analogia a quanto disposto per i pensionati statali con la legge 28 gennaio 1963, n. 29.

Il Ministro: COLOMBO.

SERVELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. — Per conoscere l'avviso del Governo sulla ventilata soppressione del tribunale militare di Milano e sulle conseguenze gravissime che — a parere degli ambienti giudiziari e forensi — deriverebbero dall'attuazione del provvedimento.

L'interrogante chiede di sapere se il Governo abbia valutato i rilievi responsabilmente messi in evidenza da detti ambienti, e cioè che le spese dello Stato, anziché diminuire, aumenterebbero, considerata l'importanza di detto servizio pubblico in una città epicentro di un vasto accentramento di forze militari (III corpo d'armata, comando della I divisione carabinieri, ispettorati per la guardia di finanza e della regione aerea, ecc.).

L'interrogante chiede, infine, di sapere se la paventata iniziativa contraddica proprio i principì ispiratori della legge-delega e, pertanto, debba essere accantonata, evitando un trasferimento che, lungi dal determinare uno snellimento delle strutture burocratiche e del loro funzionamento, appesantirebbe le procedure e le spese relative. (3293)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3309, del deputato Grilli Antonio, pubblicata a pag. 1133).

TRIPODI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere in base a quali criteri applicativi della legge 27 giugno 1961, n. 550, siano state respinte le domande di liquidazione pensionistica inoltrate dal personale della C.R.I. e dal S.M.O.M., avente la stessa anzianità di servizio del personale di pari grado dell'esercito ammesso invece a godere dei benefici previsti dalla detta legge n. 550, e se intenda equiparare il trattamento del primo al secondo. (3278)

RISPOSTA. - La legge 27 giugno 1961, n. 550, recante norme modificative e integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, disciplina la valutabilità in pensione dei servizi resi dai militari in congedo delle forze armate. mentre per il personale dell'associazione italiana della Croce rossa e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta la materia è regolata da altre disposizioni. Non può, quindi, tra l'altro, applicarsi al personale in questione la norma contenuta nell'articolo 4 della legge suddetta, che ha ridotto, in via temporanea, a 14 anni, sei mesi e un giorno il limite minimo di servizio effettivo occorrente per acquisizione del diritto a pensione. È stato, per altro, posto allo

studio il problema di addivenire nei confronti degli interessati all'adozione di analoghe provvidenze.

Il Ministro: Andreotti.

TRIPODI. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per sapere per quali motivi ancora non si sia dato compimento alla distribuzione della energia elettrica in agro di Chiaravalle (Catanzaro), nonostante la palificazione della linea sia al completo e le cabine di diverse contrade siano già installate.

L'interrogante chiede altresì di conoscere perché la rete non sia stata estesa sino alla contrada Sant'Antonio, e perché sia stata omessa la costruzione della relativa cabina, nonostante tale contrada fosse inclusa nel progetto inviato alla Cassa il 21 giugno 1959 e la popolazione locale, in via di rapido sviluppo, ne avvertisse e ne avverta la più pressante necessità. (3292)

RISPOSTA. — I lavori di elettrificazione dei centri rurali in comune di Chiaravalle sono in fase di avanzata esecuzione.

Per quanto più specificamente concerne la contrada Sant'Antonio, si precisa che la sua elettrificazione è stata prevista nel progetto a suo tempo approvato dalla Cassa per il mezzogiorno. Per altro, stante la opposizione del proprietario a concedere il suolo su cui dovrà sorgere la cabina, finora non è stato possibile dar corso alla costruzione della medesima. Allo stato attuale, essendosi rivelato vano ogni tentativo di bonario accordo con il proprietario dell'immobile da occupare, il comune di Chiaravalle, dato il carattere di urgenza ed indifferibilità che rivestono i lavori da intraprendere, ha richiesto al prefetto di Catanzaro l'emissione del decreto di occupazione temporanea del terreno.

La lamentata sospensione dei lavori è appunto avvenuta nelle more dell'emissione del decreto succitato. Si assicura, comunque, che, non appena le formalità amministrative occorrenti per il proseguimento dei lavori saranno state espletate, si provvederà alla rapida ultimazione degli stessi ed alla messa in esercizio delle linee costruite.

Il Ministro: PASTORE.

VALITUTTI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere a quali risultati sia pervenuta la commissione da tempo nominata per la riforma dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali; e per conoscere quale sia l'orientamento del ministro in ordine alle richieste minime avanzate dai pensionati e concernenti:

- a) la concessione anche ai pensionati degli enti locali della somma una tantum di lire 30 mila per le pensioni dirette e di lire 20 mila per le pensioni indirette, in analogia a quanto stabilito per i pensionati statali dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646;
- b) l'estensione dell'aggiunta di famiglia, in analogia a quanto stabilito per i pensionati statali;
- c) un cospicuo aumento delle attuali pensioni, con decorrenza dal 1º gennaio 1960, in rapporto agli aumenti concessi ai dipendenti in servizio, e in misura non inferiore al 50 per cento delle pensioni attuali. (2346)

RISPOSTA. — La commissione di studio, istituita con decreto ministeriale del 15 novembre 1962, con l'incarico di esaminare il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali nonché le eventuali variazioni da apportarsi all'ordinamento della Cassa stessa, ha terminato in questi giorni i propri lavori.

Può assicurarsi che questo Ministero sulla base anche delle proposte formulate dall'anzidetta commissione - non mancherà di adottare quelle eventuali modifiche alle vigenti disposizioni le quali, compatibilmente con le possibilità tecnico-finanziarie della Cassa, vadano incontro alle aspettative delle categorie interessate. Intanto, questo stesso Ministero ha elaborato apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 ottobre 1963, che prevede la concessione, a titolo di arretrati per il 1963, di una indennità una tantum in favore dei pensionati della Cassa ex dipendenti enti locali, nella misura di lire 104 mila e di lire 78 mila, rispettivamente per i titolari di pensioni dirette o indirette e di riversibilità, e ciò in analogia a quanto disposto per i pensionati statali con la legge 28 gennaio 1963,

Infine, in merito all'invocata estensione delle quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico, è da rilevare che non tutti i benefici economici, concessi dallo Stato ai propri titolari di pensione, si presentano ap-

plicabili ai pensionati dell'anzidetta Cassa, il cui ordinamento regola l'attribuzione del trattamento di quiescenza secondo un sistema di pensionamento diverso da quello statale. Ed invero, in luogo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti dello Stato, viene corrisposta agli attuali pensionati degli istituti di previdenza la rendita vitalizia costante che, nella sostanza, può essere considerata analoga al beneficio delle predette quote di aggiunta di famiglia.

Il Ministro: Colombo.

VERONESI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere le reali condizioni dell'assistenza al volo nella regione di Roma, condizioni le quali, secondo recenti notizie di stampa, sarebbero molto precarie anche in conseguenza di un peggioramento del servizio radar e del servizio V.O.R. (2581)

RISPOSTA. — Le condizioni dell'assistenza al volo nella regione di Roma sono, in questi ultimi tempi, nettamente migliorate. In particolare, con l'entrata in funzione il 19 dicembre 1963 del nuovo radar Marconi per il controllo del traffico aereo nella zona terminale di Roma, la situazione può considerarsi normale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ZAPPA. — Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. — Per sapere se intendano annullare il permesso di soggiorno in Italia e dichiarare indesiderabile la presenza sul territorio nazionale della signora Nhu del Vietnam del sud, che ai risultati nefasti conseguiti nel suo paese dalla sua ingerenza politica ha voluto aggiungere, con la lettera indirizzata a Jacqueline Kennedy da Roma, un ignobile giudizio sul fatto, sulla stessa destinataria della lettera, sul presidente Kennedy e sul popolo americano, comparando e eguagliando due situazioni diametralmente opposte. Tutto ciò pubblicizzando la notizia proprio dal nostro paese, che unanime ha espresso ed esprime dolore, commozione e solidarietà alla famiglia del defunto presidente ed al popolo americano così orribilmente colpito. (3050)

RISPOSTA. — L'ambasciata del Vietnam in Italia ha fatto conoscere che i passaporti diplomatici in possesso della predetta Nhu e dei suoi figli non sono più validi. Pertanto l'ambasciata d'Italia a Parigi è stata incaricata di rendere noto all'interessata che il visto diplomatico a suo tempo rilasciatole dall'ambasciata di Saigon ha perduto la sua efficacia.

Qualora le autorità vietnamite rilascino alla signora Nhu un nuovo passaporto ordinario, l'eventuale richiesta di un visto per l'Italia sarà sottoposta alla normale procedura, subordinatamente, beninteso, all'impegno della predetta signora di non svolgere attività politica o propagandistica di alcun genere in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Mazza.

ZINCONE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quali difficoltà si oppongano alla sollecita conclusione delle pratiche per il risarcimento dei beni dei cittadini italiani residenti in Romania. Ciò anche in considerazione del fatto che tali pratiche si trascinano da lunghi anni e che il governo della repubblica popolare rumena ha già da tempo concluso accordi per il risarcimento dei beni dei cittadini di altri paesi europei, con piena sodisfazione dei governi interessati. (3120)

RISPOSTA, — Il Governo italiano non ha mancato di seguire con il massimo interesse il problema del risarcimento dei beni dei cittadini italiani residenti in Romania. A tal fine, sono state promosse da tempo trattative per il regolamento delle pendenze finanziarie tra l'Italia e la Romania, tra cui, in particolare, l'indennizzo dei beni italiani nazionalizzati dal governo romeno. Sono state tuttavia incontrate numerose difficoltà che non consistono soltanto in divergenze di valutazione dei beni, ma anche in complicazioni derivanti da una clausola del trattato di pace concernente la cessione in conto riparazioni all'Unione Sovietica anche di una parte dei beni italiani che si trovano in altri stati. A causa di quest'ultima pregiudiziale le trattative, svoltesi al principio del 1961, dovettero essere interrotte.

Tuttavia, il Governo italiano ha continuato ad insistere con le autorità rumene per una sollecita soluzione del problema ed ha provveduto, nel frattempo, ad istituire i fascicoli relativi alle richieste di indennizzo avanzate dai cittadini italiani interessati. Un funzionario del Ministero del tesoro ha effettuato, a tale scopo, saltuarie visite a Bucarest per

ottenere dai rumeni i dati tecnici necessari. Da parte rumena è stato recentemente assicurato, a seguito delle nostre insistenze, che esiste una favorevole disposizione per la ripresa delle trattative. Si ritiene pertanto che, dato anche il favorevole sviluppo dei rapporti economici tra l'Italia e la Romania, la questione potrà essere affrontata prossimamente in modo più costruttivo che in passato.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

ZINCONE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere quali iniziative intenda prendere, di concerto con gli altri ministri competenti, affinché, nel quadro delle attività e iniziative di edilizia economica e popolare attualmente in corso, sia riservato un adeguato contingente di alloggi a disposizione degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, i quali (a causa dei frequenti inevitabili trasferimenti di residenza) sono particolarmente esposti alle conseguenze della crisi degli alloggi. (3124)

RISPOSTA. — Per far fronte alle esigenze cui l'interrogante si riferisce, sono stati emanati ad iniziativa di questo Ministero vari provvedimenti legislativi (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152; legge 28 luglio 1950, n. 737; legge 15 maggio 1954, n. 336; legge 28 dicembre 1959, n. 1211) con i quali sono stati disposti cospicui stanziamenti di bilancio per la costruzione da parte dell'« Incis » di alloggi da cedere in locazione a ufficiali e sottufficiali.

È ora in corso un altro provvedimento (atto Senato n. 300) con il quale si dispongono ulteriori stanziamenti in materia.

Il Ministro: Andreotti.

ZUCALLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché i lavori per la nuova sede delle poste di Udine-ferrovia siano sollecitamente ultimati.

Negli attuali uffici il lavoro si svolge in ambienti antigienici e poco funzionali, con grave disagio per i dipendenti e scarso rendimento per l'amministrazione postale. Nell'approssimarsi delle feste natalizie, le attrezzature esistenti si paleseranno assolutamente insufficienti. (2899)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del nuovo edificio postale di Udine-ferrovia sono stati ultimati il 27 novembre 1963 ed una parte dei servizi — per i quali maggiormente era sentita la necessità di una sede più idonea e funzionale, quale il servizio dei pacchi a domicilio e dei pacchi in transito — è stata trasferita e funziona regolarmente nel nuovo edificio. Il trasferimento degli altri servizi potrà avvenire non appena saranno completate le opere di sicurezza, di cui si è ravvisata la necessità in occasione di un sopralluogo collegiale effettuato il 20 novembre 1963 e che sono ora in corso di esecuzione.

Il Ministro: Russo.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI